

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

CCXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI FUSCHINI E MARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	7936	
Commissione speciale (Annunzio di com- posizione):		
PRESIDENTE	7936	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati conver- titi in legge o presentati per la con- versione (31).	7936	
PRESIDENTE	7936, 7957	
RESCIGNO	7936	
FERRANDI	7939	
TARGETTI	7943	
TOSATO	7944	
COPPI ALESSANDRO	7945	
CAPALOZZA	7946	
ROBERTI	7948	
BELLAVISTA	7949	
CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i>	7950	
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	7955	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (206)	7957	
PRESIDENTE	7957	
GRAZIA	7957	
ZACCAGNINI	7962	
CREMASCHI CARLO	7966	
CUCCHI	7966	
DI VITTORIO	7966	
Disegni di legge approvati da Commis- sioni in sede legislativa (Annunzio):		
PRESIDENTE	7967	
		Proposte di legge di iniziativa parlamen- tare (Annunzio):
		PRESIDENTE
		7967
		Disegno di legge (Seguito della discussione):
		Disposizioni per l'incremento delle costru- zioni edilizie (339)
		7967
		PRESIDENTE
		7967, 7979, 7980, 7997
		TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>
		7967,
		7968, 7969, 7971, 7972, 7974, 7975, 7976,
		7978, 7980, 7982, 7983, 7985, 7986, 7988,
		7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7995, 7996,
		7997
		TAMBRONI, <i>Relatore</i>
		7968, 7969, 7971,
		7973, 7975, 7976, 7978, 7979, 7980, 7981,
		7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7988, 7989,
		7990, 7991, 7992, 7995, 7996
		LUCIFREDI
		7969
		MIGLIORI
		7969
		D'AMICO
		7970, 7971
		MATTEUCCI
		7971, 7972, 7974, 7975,
		7976, 7988, 7989, 7991, 7992
		BONTADE MARGHERITA
		7972, 7974
		GARLATO
		7976, 7979, 7980
		CIMENTI
		7979
		BIASUTTI
		7980
		STUANI
		7981, 7982, 7988, 7991, 7993
		FUSCHINI
		7982, 7983
		PERLINGIERI
		7984, 7985, 7986, 7995
		PAOLUCCI
		7991
		MONTERISI
		7993, 7995
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):
		PRESIDENTE
		7997, 7998

La seduta comincia alle 16.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Cara, Paganelli, Pertusio, Resta, Veronesi e Zerbi.

(Sono concessi).

Annunzio di composizione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. In relazione al mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 5 corrente, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » i seguenti deputati componenti della I e della III Commissione:

Almirante, Amadeo, Artale, Avanzini, Baso, Bellavista, Bettiol Giuseppe, Bianco, Boriani, Bovetti, Buzzelli, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Dossetti, Guerrieri Emanuele, Gullo, Leone, Leone-Marchesano, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Quintieri, Resta, Rocchetti, Scalfaro, Spataro, Targetti, Tosato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione. (31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Rescigno. Ne ha facoltà.

RESCIGNO. Onorevoli colleghi, prendo la parola su questo disegno di legge per spiegare il perché della riserva da me espressa in seno alla Commissione e della quale è cenno nella relazione della Commissione stessa.

Per la chiarezza della questione è necessario un rapidissimo cenno storico. La Camera sa che, con la legge 31 gennaio 1926, n. 100, fu data facoltà al potere esecutivo di emanare norme aventi efficacia di legge. Fu stabilito però, con quella legge, che questi decreti (i cosiddetti decreti-legge) dovessero portare la clausola della presentazione al Parla-

mento, per la conversione in legge, non più tardi della terza seduta dopo la pubblicazione dei decreti stessi. Fu stabilito altresì, sempre con quella legge, che i decreti-legge dovessero essere convertiti in legge entro due anni dalla loro pubblicazione.

Venne poi un successivo provvedimento, la legge 8 giugno 1939, n. 860, la quale modificò il termine di presentazione: anziché, non più tardi della terza seduta dopo la pubblicazione, i decreti dovevano essere presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione. Rimase però l'altro termine, per la conversione, di due anni dalla pubblicazione.

Il 25 luglio 1943, data del crollo dell'infuosto regime fascista, sorse il problema della conversione di questi decreti-legge, perché, caduto il fascismo, fu sciolto uno dei due rami del Parlamento, cioè la famosa Camera dei fasci e delle corporazioni. Si credette di risolvere il problema con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1943, la quale dispose che i decreti-legge (non tutti, veramente, perché quelli di natura finanziaria dovevano per lo statuto essere presentati alla Camera dei deputati) fossero presentati al Senato.

Senonché sopraggiunse il doloroso 8 settembre 1943, scomparve anche il Senato e non vi fu allora neanche la possibilità di intravedere entro quale tempo si potessero creare i nuovi organi legislativi. Come risolvere il problema di questi decreti-legge presentati e non convertiti, oppure non presentati ancora?

Ed allora — è interessante seguire in queste leggi il trapasso dal vecchio regime al nuovo —, allora venne il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, il quale sostituì al decreto-legge il decreto legislativo, cioè un decreto emanato con le forme proprie della legge: la sanzione e la promulgazione. Questo decreto-legge luogotenenziale venne esso stesso convertito in legge per opera della XV disposizione transitoria della nostra Costituzione. Senonché il decreto-legge luogotenenziale risolveva il problema per il futuro, per i decreti da emanare, non per quelli già emanati e non presentati oppure presentati e non convertiti.

Si ricorse così ad un ulteriore provvedimento, al decreto legislativo 4 settembre 1944, n. 185, il quale dispose che i decreti-legge non ancora presentati oppure presentati e non convertiti dovessero essere presentati al Parlamento — ai nuovi organi legislativi — entro sei mesi dalla conclusione della pace e dovessero essere convertiti entro

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

un anno dall'inizio del funzionamento degli organi stessi.

La conclusione della pace è stata fissata alla data del 25 dicembre 1947. I decreti sono stati presentati dal Governo il 23 giugno 1948, dunque nel termine dei sei mesi. L'anno dall'inizio del funzionamento delle nuove Camere scade il 9 maggio prossimo; dunque, per il 9 maggio prossimo noi dobbiamo convertire questi decreti. Questa è la storia: non so se sono riuscito chiaro nell'esposizione. (*Approvazioni*).

Ora sorge il quesito: bisogna convertirli, questi decreti legge, tutti globalmente, investire di questa conversione il complesso di tutti i decreti-legge, così come propone il Governo, oppure bisogna fare una distinzione, così come propone la maggioranza della Commissione? Questo è il quesito che deve risolvere la Camera.

Io sono del modesto avviso che sia opportuno convertirli tutti, nel loro complesso. Sono quindi del parere del Governo. E' questa la riserva che io esprimo, e che adesso spiego alla Camera. La maggioranza della Commissione fa una distinzione; distingue questa selva di 291 decreti-legge in due categorie: decreti da mantenere in vigore oltre il 9 maggio 1949 e decreti per i quali simile continuazione di efficacia non è apparsa ammissibile, o perchè evidentemente superati in quanto destinati ad avere vigore solo nel periodo bellico, o perchè in evidente contrasto con successive disposizioni di leggi ordinarie o costituzionali.

Nessuno può dubitare dell'enorme difficoltà di esaminare uno per uno questi 291 decreti-legge, per vedere se siano stati superati o meno da successive disposizioni di leggi ordinarie o costituzionali.

Io, per mio conto, non dubito che il comitato dei cinque, espresso dalla Commissione, abbia fatto questo esame in modo diligentissimo, ma la maggioranza della Commissione mi consentirà di dubitare della perfezione di questa indagine, data la enorme brevità del tempo avuto a disposizione e l'enorme mole dei decreti; perchè, fino a che si tratti di una legge che abbia abrogato in pieno un precedente decreto-legge, l'indagine si fa facilmente, ma, quando si tratta di contrasto fra disposizioni emanate in tempi successivi, di derogazione tacita, di derogazione implicita, permettetemi di rilevare che è molto più opportuno — come il Governo ritiene — lasciare all'interprete il compito di esaminare, caso per caso, dove vi sia stata la deroga o l'abrogazione.

Io non so che male vi sia nel convertire tutto il complesso di questi decreti. Anche se alcuni di questi decreti abbiano corrisposto ad esclusive esigenze del periodo bellico e siano stati completamente superati, anche se siano in contrasto con leggi successive, a cosa porta questo?

La maggioranza della Commissione si vuole preoccupare eccessivamente dell'aspetto giuridico, anzi della sottigliezza giuridica; tanto è vero che sente il bisogno nella relazione di insistere nell'affermare che il significato di questa conversione o non conversione è significato strettamente giuridico.

Ora, io penso che il cittadino non debba andare ad indagare il significato, che noi abbiamo voluto dare o non dare alla conversione o alla non conversione. Il cittadino ha bisogno di certezza.

Ed allora, anche se noi convertiamo i decreti-legge superati o abrogati in tutto o in parte, noi intendiamo con ciò riaffermare la loro efficacia, per il tempo in cui essi hanno avuto vigore; e non vogliamo fare questo, perchè ce ne sia bisogno alla stregua di quel tale articolo 77 della Costituzione, come pensa la maggioranza della Commissione (noi lo sappiamo che non ce n'è bisogno, alla stregua di questo articolo), ma perchè pensiamo che la Camera debba fare anche un esame di opportunità. Io non ritengo esatto il principio affermato nella relazione della maggioranza, che soltanto perchè vi è stata la legge n. 100 del 1926 (la quale ha dato competenza legislativa al potere esecutivo), da quel momento la conversione in legge non sia che una pura formalità e non debba far altro che dare forma più perfetta alla legge; e non abbia anche, non dico il compito di indagare la responsabilità costituzionale del Governo, ma di esaminare almeno l'opportunità dei decreti-legge. Infatti la legge del 1926 dava la facoltà di emanare norme giuridiche « nei casi di urgente ed assoluta necessità ».

Ed allora questa valutazione di opportunità dobbiamo farla sì o no? Badate che questa valutazione di opportunità per taluni di questi decreti acquista un significato storico. Prendete, ad esempio, il decreto che sopprime il tribunale supremo per la sicurezza dello Stato o l'altro (sul quale ha presentato un emendamento l'amico onorevole Coppi, che condivide le mie osservazioni) relativo alla punizione dei delitti fascisti. È vero che questi decreti sono superati; è vero che il decreto sulla punizione dei crimini fascisti è stato sostituito da altro decreto succes-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

sivo; questi decreti, però, hanno avuto la loro importanza e la loro efficacia in un momento storico importantissimo, e noi abbiamo il dovere di dire che essi sono stati opportunamente emanati per distruggere tutta una impalcatura che aveva oppresso e soffocato le libertà del popolo italiano. (*Approvazioni*).

Ma, oltre a questa ragione di ordine ideale, vi è anche qualche altra ragione di ordine pratico e concreto. Sappiamo che tutte le leggi importano delle conseguenze finanziarie. In base a questi decreti-legge si sono emessi dei provvedimenti, molti dei quali aspettano ancora l'approvazione della Corte dei conti: cosa avverrà quando la Corte dei conti, nel valutare questi provvedimenti, si troverà di fronte a dei decreti-legge che non sono stati convertiti in legge? Non so cosa potrà pensare la Corte dei conti, ma certo questo è un aspetto della questione che va meditato e ponderato, ai fini della conversione totale e complessiva dei decreti stessi.

Ma vi è un'altra questione. Vi è qualche riserva che io ed il collega onorevole Coppi abbiamo espresso e che si riferisce al decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, relativo all'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e alla applicazione della legge penale militare ai componenti il corpo stesso.

La maggioranza della Commissione ritiene di poter collocare questo decreto-legge, tra quelli non convertibili. Io, invece, ritengo che lo si debba convertire, perché lo considero esatto e giusto nella sua sostanza. È vero che venne emanato in un momento storico di crisi. Voi ricorderete che era da pochi giorni caduto il fascismo e che il Governo Badoglio, in quel momento così torbido, quando non si potevano prevedere quali potessero essere le reazioni del regime che era caduto sotto il peso delle sue iniquità, emise quel decreto per meglio disciplinare il corpo di polizia. Ma questo decreto, onorevoli colleghi, è consono alla tradizione nostra. (*Interruzione del deputato Targetti*). Sì, onorevole Targetti; anche io conosco un po' la storia della polizia.

CAPALOZZA. Di quella borbonica...

RESCIGNO. Di quella molto più recente, onorevole Capalozza; non di quella borbonica. Quella borbonica non era, poi, tanto spregevole, se riusciva ad assicurare a quelle povere martoriate popolazioni del Mezzogiorno almeno l'ordine e la tranquillità! (*Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra*). Voi siete

in errore quando credete che tutto ciò che sia una difesa della polizia significhi difesa della reazione; no, perché chi ha interrotto quella tradizione, onorevole Targetti, è stato precisamente il fascismo. E come l'ha interrotta lo dimostro adesso. Fino a una certa data, fino al 1922, fino al regio decreto-legge 31 dicembre 1922 n. 1680...

FERRANDI. Si era sciolta la guardia regia.

RESCIGNO. ...il nostro corpo di polizia era stato ritenuto forza armata.

Una voce all'estrema sinistra. No.

RESCIGNO. Che cosa avvenne con il regio decreto-legge 31 dicembre 1922? Si disposero la riforma e l'unificazione dei corpi armati di polizia. Il fascismo volle sopprimere quella che era stata una istituzione ben ideata dall'onorevole Nitti: la guardia regia, che aveva reso buoni servizi. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). È inutile che diciate di non consentire, allo stesso modo di quel deputato del tempo, il quale ogni volta che entrava in aula l'onorevole Nitti gridava: « Abbasso la guardia regia! ».

La guardia regia era una buona istituzione, e comunque fu allora che, abolita la guardia regia, si stabilì che l'unica forza armata in servizio permanente sarebbe stata l'Arma dei carabinieri.

Si stabilì che l'organizzazione di questa forza fosse portata a 75 mila unità, di cui 12 mila costituirono un ruolo specializzato alla diretta dipendenza delle autorità e degli ufficiali di pubblica sicurezza, in abito civile. È nel 1922 che la tradizione si interrompe. E viene poi il regio decreto-legge del 2 aprile 1925, n. 383. Fu questo che organizzò civilmente il corpo della polizia; che stabilì, all'articolo 1º, che le forze armate in servizio nella pubblica sicurezza comprendevano l'arma dei carabinieri ed il corpo degli agenti di pubblica sicurezza. E fu data a questo corpo una organizzazione civile. Perché? Perché fu creata allora quella maledetta milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Ecco perché si dette un'organizzazione civile alla polizia. In quella stessa legge, all'articolo 6, ciò nonostante, gli agenti di pubblica sicurezza furono sottoposti al codice penale militare per una serie di reati di carattere militare, come: rivolta, insubordinazione, ammutinamento, rifiuto di obbedienza ecc.

Il 31 luglio del 1943 Badoglio emise quel decreto che inquadra invece nelle forze armate le forze di polizia. È giusto ed opportuno o no che restino così inquadrate queste

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

forze? Per me è giusto ed opportuno. Perché? Per diverse ragioni: anzitutto perché tra le forze più propriamente armate e la forza pubblica vi sono delle interferenze e dei contatti reciproci: gli ufficiali e i sottufficiali delle forze armate diventano ufficiali di polizia giudiziaria quando si tratta di prevenzione e di repressione dei reati; la truppa viene impiegata anche in operazioni di pubblica sicurezza. Dunque vi sono interferenze e contatti; ma soprattutto, onorevoli colleghi, è il compito, è la funzione che per me è analoga ed è la stessa. Lasciamo stare pure l'opera che la polizia compie in tempi di guerra al seguito delle truppe operanti, allorché deve assicurare le vie di comunicazione, mantenere la disciplina, custodire i prigionieri ecc., ma per me non v'è differenza fra la difesa esterna e la difesa interna della nazione. Per me l'agente di polizia che assicura l'ordine, vale quanto il soldato che difende la patria al confine. E questo non è il sentimento mio soltanto, è il sentimento di tutto il Paese, il quale accomuna questi difensori, gli uni e gli altri, della sua sicurezza esterna e interna, nello stesso sentimento di gratitudine e di amore. (*Applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRÉSIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferrandi. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che in una discussione alla quale l'onorevole Rescigno, non tanto per le sue strane riabilitazioni del regime borbonico, quanto per gli accesi accenti di entusiasmo verso la polizia e gli accostamenti, in ordine ai quali molti potrebbero sentirsi perplessi, tra le forze dell'esercito e i poliziotti di ogni specie e di ogni tempo; in una discussione, dico, alla quale l'onorevole Rescigno ha minacciato di dare un'impronta, un fondamento politico aspramente polemico, è tuttavia di sollievo per me il senso sicuro che queste punte polemiche appartengono solo all'*animus* del discorso dell'onorevole Rescigno e di quei pochi che nella Commissione hanno condiviso le sue idee. Perché in questa Assemblea nella quale tutto o quasi tutto prende ognora colore politico e dove qualche volta si sente confessare perfino che una proposta che parte da questi settori viene bocciata per una specie di *odium auctoris*, stavolta non dovrebbero esserci divisioni contrassegnate da opposti blocchi politici.

Questa volta, noi dell'opposizione ci sentiamo in ottima compagnia perché la maggioranza della Commissione, nel pensiero della

quale noi consentiamo, non era costituita dai rappresentanti della sinistra e tanto meno dell'estrema sinistra; perché, il Relatore che ha profuso tanta dialettica e tanta cultura in questa relazione, l'onorevole Codacci Pisanelli, è un democristiano e la maggioranza della Commissione costituita dai deputati del Gruppo democristiano è stata quasi compatta nel suggerire le soluzioni che oggi sono portate all'esame della Camera.

Ora io mi occuperò brevemente di quelli che dovrebbero essere i temi di discussione generale su questo disegno di legge e della relazione della Commissione; mi occuperò soprattutto — e lo farò in questa sede poiché ne ha parlato l'onorevole Rescigno — salvo ad altri di intervenire quando si discuterà il suo emendamento, dell'opportunità o meno di convertire in legge il decreto 31 luglio 1944 sul quale si è diffuso il precedente oratore.

In tema di discussione generale, in verità, senza voler avere, attraverso la mia parola, autorità alcuna di professore di diritto costituzionale — ché non lo sono — io avrei qualche obiezione da muovere. Ma bisogna dare atto alla Commissione che essa s'è trovata di fronte a un problema irto di ostacoli.

Io credo giusto e saggio respingere la richiesta di conversione in legge totale, senza disamina, dei decreti-legge in esame, non perché formulata in tal senso dal Governo, ma perché il Governo non l'ha motivata sufficientemente. Sul terreno del diritto pubblico e dell'opportunità politica, a parer mio, sono molto più valide le ragioni che la Commissione espone nella sua relazione affidata all'onorevole Codacci Pisanelli.

Sono d'accordo che il problema poteva assomigliare, sotto certi aspetti di diritto costituzionale, ad un problema di quadratura del cerchio. Sono d'accordo, ad esempio, che quando noi ci siamo trovati nella nostra vita nazionale, il 25 luglio 1943, con molti decreti-legge emanati in base alla delega legislativa del 1926 e regolati, per quanto riguarda la maniera di conversione, dalle leggi del 1938 e del 1939; sono d'accordo che quando noi ci siamo trovati di fronte a quel complesso di provvedimenti che, per la carenza totale della Camera e per l'inerzia del Senato, non potevano più essere convertiti in legge, si è effettivamente creata una carenza di diritto costituzionale, alla quale ha riparato, come sappiamo, ma solo *pro futuro*, un decreto convertito in legge dalla XV disposizione transitoria della Costituzione, il decreto cioè del 25 giugno 1944,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

n. 151, ed alla quale ha creduto di riparare, per il passato, quel tale decreto n. 185 del 1° settembre 1944.

Ma anche se si accetti — e secondo me vi potrebbero essere dei dubbi — l'opinione che vi sia un termine tuttora aperto e scadente il 9 maggio per la conversione in legge dei decreti-legge anteriori al 25 giugno 1944, oggi la loro conversione, come l'ha intesa secondo me anche l'onorevole Relatore, poteva mostrarsi appesantita da un gigantesco punto interrogativo, almeno in ordine alla possibilità e alla opportunità di una conversione indiscriminata di tutti i provvedimenti legislativi sottoposti al nostro esame.

È evidente infatti che conversione in legge non significa sanare per il passato, ma significa tenere in vita anche per il futuro almeno quelle disposizioni di legge che abbiano capacità di applicazione anche per il futuro.

E allora, onorevoli colleghi, quale motivo può giustificare il patetico accento dell'onorevole Rescigno quando ricordava l'importanza storica che doveva avere per gli italiani la legislazione badogliana, o, fra gli altri, il decreto sulla epurazione, emanato nel maggio 1944, e subito dopo posto nel nulla dal decreto, che lo assorbì, del 27 luglio 1944?

Noi potremo, sì, ricordare e conservare per gli archivi storici, per la storia di domani e per la nostra educazione politica anche quello che avvenne e ciò che fu legiferato nei mesi successivi al 25 luglio 1943; ma qui oggi non si chiede una ratifica, bensì una conversione. E allora perché dei decreti già abrogati o superati dovrebbero essere convertiti? Perché dovrebbero diventare delle leggi, con la data di oggi? Né è vero — e qui sono d'accordo con l'onorevole Rescigno — che sia accettabile la tesi secondo la quale questa conversione in legge corrisponda al così detto *bill* di indennità; no, la conversione non è un *bill* di indennità. Non lo era nemmeno per la legislazione fascista dopo il 1926; anche allora la conversione in legge sottoponeva un decreto-legge al Parlamento non solo e non tanto per un esame di costituzionalità, di regolarità, per una pronuncia di indennità a favore del Ministro o del Governo (tutto questo era superfluo perché dal 1926 in poi il Governo aveva il potere di legiferare con decreti-legge), ma proprio e soltanto per trasformarli in una legge normale; per convertirli ed, eventualmente, modificarli.

Io richiamo il ricordo di tutti a quanti furono i decreti-legge emanati in periodo fascista che la Camera dei deputati prima, e la Camera dei fasci e delle corporazioni poi, non convertì, con modificazioni dettate dal Parlamento e non più dal Governo.

Ora la conversione in legge è qualcosa che dà vita, attualmente, a una legge. Ecco perché, a parer mio, non solo per un senso di rispetto alla tecnica legislativa, ma per ragioni di rispetto verso noi stessi e verso la funzione legislativa, noi non possiamo oggi rendere vivo, tramutandolo in legge, ciò che è un cadavere, ciò che è morto, perché regola una situazione superata, consunta e distrutta o ciò che, per abrogazione esplicita o tacita, è stato posto nel nulla.

A parer mio il criterio seguito dalla grande maggioranza della Commissione deve essere adottato anche dalla Camera. Io non escludo che le due tabelle offerte dal Comitato possano contenere in se stesse degli errori, delle omissioni; che, ad esempio, nelle tabelle dei decreti-legge da convertire ve ne siano alcuni che possano dirsi o superati o abrogati, o viceversa che nelle altre tabelle vi sia qualche decreto da convertire in legge che oggi potrebbe ancora, e dovrebbe, esplicare i suoi effetti come fonte di regolamento vivo su una materia viva. Ma questo è compito della Camera; questa disamina, queste eventuali correzioni sono compito della Camera. Come si fa a dire invece: convertiamo tutto in legge, se è vero come è vero, che non si tratta di censurare, non si tratta di ratificare, ma di creare delle leggi? Come si fa a dire: convertiamo tutti questi decreti in leggi senza guardare nemmeno di che cosa si tratta? E se per avventura, ripeto, la conversione dà oggi vita a quello che è morto ieri o che era morto da tempo ancor più lontano?

D'altronde mi pare che l'onorevole Rescigno combatta contro dei mulini a vento quando si oppone ad una pretesa tesi della Commissione, per cui l'articolo 77 della Costituzione sarebbe regolatore di questa materia e dovrebbe dare le direttive al nostro dibattito e alla nostra discussione. Ma, se non ho letto male, la relazione dice proprio il contrario, e mi corregga l'onorevole Codacci Pisanelli se sbaglia. La relazione non dice affatto che debba applicarsi l'articolo 77 della Costituzione, talché se si neghi la conversione in legge ad alcuni di questi decreti, debbano eliminarsi gli effetti da essi decreti-legge già operati, come si farebbe domani qui se si portassero per la conversione in legge entro

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

i termini stabiliti, dei decreti delegati o di urgenza emanati dal Governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, e la conversione venisse negata.

Ma l'onorevole Rescigno sa, la Camera sa, i colleghi che hanno letto questa relazione e analizzato questo elenco di decreti-legge sanno che la Commissione fa salvi gli effetti che quei decreti-legge a loro tempo produssero. Li fa salvi incondizionatamente, indiscriminatamente; ed ecco che confondendo la ratifica con la conversione in legge, l'onorevole Rescigno reclamava una soluzione che è già data in sostanza dalla maggioranza della Commissione, in quanto l'onorevole Rescigno dice: date la sanatoria, date il plauso a tutta quanta questa legislazione. Ma noi rispondiamo: diamo la sanatoria per quanto questa legislazione ha operato nel periodo di sua vita, ma non possiamo convertire in legge ciò che è già morto.

D'altronde, che non si possa e non si debba convertire in legge indiscriminatamente è lo stesso onorevole Rescigno che lo dimostra col suo emendamento, che egli già ha svolto e sul quale io dirò il mio pensiero contrario. Lo dimostra quando, con questo emendamento, chiede che venga mantenuto in vita il decreto legge del 31 luglio 1944 del generale Badoglio. E lo stesso onorevole Rescigno dimostra che non si può e non si deve convertire in legge indiscriminatamente tutto il complesso dei provvedimenti, quando egli si appella anche al criterio della opportunità. E allora si tratta proprio di esaminare se sia opportuno di fronte a un determinato decreto, che non sia superato o abrogato, se sia opportuno convertirlo o non convertirlo.

Onorevoli colleghi, io ho già manifestato il mio consenso alla Commissione per la maniera con la quale ha cercato di risolvere il problema della sanatoria ad una legislazione che veniva emanata senza nessuna norma e nessun presidio costituzionali. Avrei delle riserve di carattere giuridico da opporre, ma veramente allora si potrebbe cadere nell'accademia. Voglio soltanto fare questa riflessione: è proprio il caso di richiamarsi, ai fini della sanatoria degli effetti già prodotti dai decreti legge emanati prima del 25 giugno 1944, è proprio il caso di richiamarsi alle teorie dei giustificatori del fascismo per i decreti legge emanati prima del 1926 a partire dalla marcia su Roma, o meglio, in seguito alla estromissione di Ludovico Mortara dalla Corte suprema e all'ingresso di un altro magistrato, che pagò lo scotto della sua nuova dignità dichiarando immediatamente costitu-

zionali i decreti legge attraverso una tesi, a dimostrare la incosistenza della quale basta richiamare il fatto che nel 1926 si sentì poi il bisogno di affidarsi ad un nuovo provvedimento legislativo costituzionale, la delega?

E allora noi diciamo: riconosciamo salvi gli effetti anche di quella prima legislazione badogliana, nata in un periodo rivoluzionario sventurato e glorioso a un tempo, nel quale il Paese pure ha vissuto; nè si poteva fare altrimenti, perché il Governo Badoglio — sia quello che sia il nostro giudizio politico sulla sua attività — doveva pur legiferare e non aveva altro mezzo per legiferare. Quando poté, emise il decreto del giugno 1944, poi venne la conversione in legge di quel decreto; ma quanto prima è avvenuto doveva avvenire per legge di necessità, perché era la salvezza dello Stato che richiedeva l'abbandono di ormai impossibili procedure costituzionali, in carenza degli istituti e degli organi legislativi.

Esprimo dunque a nome mio personale (e credo di interpretare il pensiero di molti colleghi di questo settore e anche di altri settori) che si passi all'esame dell'articolo e che si approvino i criteri seguiti dalla Commissione, salvo una o più correzioni nella formazione delle due tabelle.

Per quel che riguarda però l'emendamento dell'onorevole Rescigno, (ne parlo ora per non parlarne più; parleranno altri quando verremo a votazione su di esso) mi permetto di premettere un'affermazione: che non è giusto, non è concepibile, non è sopportabile, non è politicamente chiaro (non voglio dire altro!) introdurre o reintrodurre (non mantenere, perché io sostengo che questa legge non è in vigore), comunque convertire in legge un provvedimento che aveva in sé tutti i caratteri e i crismi della provvisorietà, della eccezionalità, non solo per le circostanze che lo suggerivano, che lo imponevano, ma per gli scopi che quel legislatore si proponeva.

Onorevole Rescigno, ella ha levato un inno alla polizia, ma lo ha fatto a sproposito, volendo ella difendere nel contempo questo disegno di legge del Ministero Badoglio. Questo fu un decreto emanato in odio alla polizia, nato dal sospetto verso la polizia; questo decreto fu emanato dal Governo Badoglio che non si fidava della polizia fascista.

Questo decreto in sostanza portava ad abolire, a togliere via i fasci littori dalla giubba delle guardie di pubblica sicurezza e a mettervi le stellette. Per la milizia volonta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

ria sicurezza nazionale era bastata una circolare, era bastato un manifesto. Le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti di custodia delle carceri, invece, si erano visti appiccicare con una legge i fasci littori; con un'altra legge — quel decreto che ora esaminiamo — si sono rimessi le stellette.

Questa fu la legge Badoglio. Ma le date le avete lette, onorevoli colleghi? Avete letto quel decreto del 31 luglio 1943? E, d'altronde, vi rendete conto di quello che significherebbe introdurre o, se più vi piace, mantenere nella nostra legislazione per il futuro una norma di questa natura per cui dell'esercito, della marina, dell'aviazione farebbero parte i corpi degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia ferroviaria? Ve ne rendete conto, onorevoli colleghi? Avete letto il decreto? Si tratta di un decreto di guerra; voleva aver vita durante il periodo bellico, per la smaltita congestione di tutti i provvedimenti del tempo; esso soffre di una imperfetta, lacunosa dizione che non chiarisce la sua natura di legge temporanea. Ma la vostra intelligenza, onorevoli colleghi, la deve rendere chiara ugualmente a voi stessi.

Dice l'articolo 1: « Il corpo degli agenti di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno. Esso fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza insieme con l'arma dei carabinieri reali. Sulla uniforme fa uso delle stellette a cinque punte ». E l'articolo 2: « I componenti il corpo degli agenti di pubblica sicurezza sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale e militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate, e alla giurisdizione militare ».

Ora, onorevoli colleghi, con questo decreto emanato allora, per i motivi cui ho accennato — e non si può in buona fede contestare che quelli siano stati i motivi che hanno indotto quel legislatore a emanarlo — si richiamava l'articolo 2 del codice penale militare di pace. Il compagno ed amico onorevole Capalozza lo sta leggendo in questo istante e, quando interverrà, ve lo rileggerà. Le forze armate sono ivi definite per determinare la competenza « personale » della giustizia militare ed è escluso il corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La legislazione militare di guerra poteva invece riguardare anche la polizia. Ma nella legislazione di guerra vengono sottoposti alla competenza dei giudizi militari anche dei civili, anche i civili militarizzati, anche coloro che fanno parte di stabilimenti mobilitati. Tuttavia per definire le forze armate,

il codice penale militare, anche in tempo di guerra, esclude tassativamente il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Questo decreto, emesso il 31 luglio 1943, fu raggiunto dall'8 settembre 1943, fu raggiunto da nuovi eventi e cadde in disuso.

Onorevole Ministro della giustizia, voi che siete stato tante volte disturbato per applicare l'articolo 16 del codice di procedura penale, in senso affermativo o in senso negativo (ahimè! troppe volte in senso negativo, anche quando esigenze di pubblica opinione ed oggettive esigenze di giustizia avrebbero fatto invocare una decisione diversa!), voi lo sapete che quella richiesta, sempre, vi pervenne, nei giudizi contro agenti di polizia, dai tribunali ordinari. Non solo oggi, dopo che l'articolo 103 della Costituzione ha portato la Corte suprema, come sappiamo, a restringere tanto rigidamente la competenza dei tribunali militari in tempo di pace, ma anche prima. Quanti di noi, colleghi avvocati, hanno difeso agenti di pubblica sicurezza infortunati per qualche scivolone nella legge penale, anche quando si trattava di reati che avevano la corrispondente figura nel codice penale militare, sanno che mai essi furono deferiti ai tribunali militari.

E perché questo decreto Badoglio è caduto in disuso? Perché tra l'altro era contrario alle nostre tradizioni, che l'onorevole Rescigno ci ha esposto a modo suo con libertà un pochino eccessive di rimembranze borboniche. È vero che nel 1922, con un atto di ingratitudine che non ha eguali nella storia politica, il fascismo sciolse la guardia regia. È inutile dire che era benemerita la guardia regia. Nelle intenzioni del Ministro Nitti, era stata una bella istituzione. Durante i primi periodi di sua vita fu anche un organo di polizia imparziale fra le contese politiche di quel tempo. Ma da quando il fascismo invase le piazze e da quando furono aperti i magazzini militari dai governanti di allora, che non erano ancora fascisti, alle squadre d'azione, le squadre d'azione ebbero i loro avamposti nelle guardie regie, come ricordiamo tutti noi che abbiamo fatto l'antifascismo non soltanto nel 1943 o nel 1945, ma nel 1920, nel 1922 e nel 1923.

Quando, dunque, con un atto di ingratitudine piramidale il fascismo sciolse il corpo delle guardie regie, non è vero che le guardie regie appartenessero alle forze armate dello Stato, tanto che per inquadrarle nell'esercito, occorre, onorevole Rescigno, un provvedimento di legge che, a torto o a

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

ragione, destò la rivolta (adopero una parola non sproporzionata all'avvenimento di allora) in tutti i quadri degli ufficiali italiani, perché l'esercito non volle accogliere gli ufficiali della guardia regia. E seguì subito precipitosamente un altro provvedimento che apriva agli ufficiali della guardia regia le porte della pubblica sicurezza, e quasi tutti diventarono vicecommissari o vicecommissari aggiunti...

RESCIGNO. No, ritornarono tutti all'arma dei carabinieri e all'esercito!

FERRANDI. Non è vero. Pochissimi. Se la solennità di quest'Aula lo permettesse, io vorrei fare con lei una piccolissima scommessa sulla verità di quello che io dico e sull'errore nel quale ella cade. Pochissimi entrarono nell'esercito, qualcuno di più nell'arma dei carabinieri e gli altri nella polizia.

Ad ogni modo non è esatto dire che appartenessero alle forze armate dello Stato i componenti della guardia regia. Non è esatto che appartenessero alle forze armate dello Stato i poliziotti in cheppi e daga che precedettero, nella storia del nostro Paese, la guardia regia.

I poliziotti dovrebbero ora entrare nelle forze armate. E dovrebbero entrarvi in questo strano modo, in base a un provvedimento di urgenza, a una legge eccezionale; a un decreto che voi non convertirete, perché il giorno in cui, per motivi politici o di altra natura, credeste di giungere a questa riforma (che sarebbe una vera, autentica e profonda riforma della legge penale, non scevra di riflessi costituzionali), allora presentereste una legge, e non fareste passare attraverso questa conversione complessiva un atto di questa importanza.

Onorevoli colleghi, si dice che, di fatto, i baldi giovani del corpo degli agenti di polizia fanno parte dell'esercito perché vi è una mutualità di funzioni. Ma da quando? Speriamo, per il nostro Paese, che ciò non si verifichi, che gli ufficiali dell'esercito non debbano essere impiegati in funzioni che io mi guardo bene dal degradare, ma che sono funzioni diverse da quelle degli ufficiali dell'esercito, e che la truppa non debba essere impiegata — non lo fu neanche dai fascisti — per operazioni di polizia. D'altronde, se i 199.000 (se sbaglio, l'errore è provocato dalle notizie apparse sulla stampa quotidiana) appartenenti alla polizia (numero mai prima d'ora raggiunto nel nostro Paese) hanno nei propri ranghi per molte decine di migliaia di unità anche gli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza,

fate i conti un po' con il trattato di pace. Noi abbiamo dei limiti. Vogliamo sciupare la quantità consentitaci di forze armate, tali definendo i poliziotti? E vogliamo farlo convertendo in legge questo decreto-legge che secondo voi servirebbe a mantenere una situazione che io dico ormai annullata dai fatti, ma che comunque non è che un'eco di situazioni lontane e superate?

Onorevole Ministro, eccola questa Carta, l'avete voi nelle vostre mani. Vorremmo che l'aveste nelle vostre mani costantemente come l'abbiamo noi nella sincerità del nostro cuore, della nostra fede repubblicana. Eccola questa Carta costituzionale! Vi è scritto, onorevole Ministro, che la polizia giudiziaria deve dipendere non da condomini assurdi, (che il decreto Badoglio, che qui si vuole convertire, rendeva ancora più evidenti e più illogici) fra i Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, ma dall'autonoma magistratura del nostro Paese. Non avete promesso qui all'onorevole Calamandrei, che invocava inchieste là ove troppo grave era la risonanza di abusi nella polizia, che, nei mesi che sarebbero intercorsi dalla discussione del precedente bilancio alla discussione del nuovo bilancio da presentarsi, avreste dimostrato che stava per diventare una realtà quella norma costituzionale? E che la polizia giudiziaria finalmente sarebbe stata alle dipendenze dirette della magistratura?

E allora cosa vogliamo convertire, quando vi è un impegno costituzionale che ci impone, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, di distruggere proprio quella situazione che oggi con questa conversione si tenderebbe a creare?

Questo interrogativo rivolgo a voi, onorevole Ministro, nel concludere le mie osservazioni.

Ho fiducia che la Camera — maggioranza e minoranza — non accetti questa proposta, che, oltre a tutto, ha anche il volto, il colore, la natura di un contrabbando. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, ho dovuto fare segni di diniego quando l'onorevole Rescigno ha sostenuto che corrispondeva ad una tradizione attribuire alle forze di pubblica sicurezza il carattere di forze armate; ero quasi sicuro del fatto mio, ma bisogna sempre temere del nostro ricordo; ed allora ho fatto una corsa in biblioteca e sopra queste buste ho preso alcuni appunti.

Rispondo al collega onorevole Rescigno con parole non mie, ma di persone molto più autorevoli di me.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Nel commento al Codice penale militare del professor Ciardi, specialista in materia, del 1928, si legge: « Non bisogna confondere le forze armate o, per meglio precisare, le forze militari dello Stato — che sono: l'esercito, la marina, l'aeronautica, la regia guardia di finanza e la milizia volontaria per la sicurezza nazionale — con altri corpi civili, militarmente ordinati ». Non solo, ma lo stesso cultore di diritto penale militare, commentando il Codice penale militare degli ultimi tempi fascisti, del 1941...

RESCIGNO. Siamo d'accordo per quell'epoca in cui scriveva il Ciardi.

TARGETTI. ...così dice: « Sotto la denominazione di forze armate si intendono le forze armate su indicate: cioè, esercito, marina, aeronautica, regia guardia di finanza e milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

E siccome allora si volle includere nelle forze armate anche il corpo di polizia dell'Africa italiana, si dovette fare una specifica indicazione di questo speciale corpo.

Infine, il Manzini, nel volume IV del suo *Trattato di diritto penale*, dice: « Si è sostituita la frase « forze armate » alla vecchia parola « esercito » per includere tra le forze armate la milizia volontaria — contro lo Stato, veramente, per quanto si chiamasse per la sicurezza nazionale — e fu necessario emanare un decreto specifico, che specificamente questo indicasse ».

In questa situazione, onorevoli colleghi, quando si propone di mantenere in vita quel decreto del regime Badoglio non si propone un provvedimento che mantenga integra una tradizione, ma si propone di ratificare un provvedimento che andava contro tutta la nostra tradizione.

Alle volte ci dimentichiamo di ciò che si delibera in questa stessa Assemblea: ma almeno ciò avvenisse soltanto quando la deliberazione è un po' lontana! Ora mi sembra che la deliberazione alla quale mi riferisco sia vecchia soltanto di tre o quattro giorni; cioè: negando l'autorizzazione a procedere contro un nostro collega per il delitto di cui all'articolo 290 del Codice penale, che riguarda appunto un fatto compiuto per discreditarne le forze armate, si disse che le forze della polizia non rientrano nelle forze armate.

Si può cambiare opinione, ma cambiarla prima ancora che essa si sia un po' raffreddata non mi sembra degno della serietà dei nostri deliberati.

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Desidero fare brevissime osservazioni di carattere generale per riportare, come credo sia necessario, la discussione sul piano della realtà e sul piano del possibile.

Noi oggi ci troviamo all'8 aprile: il 9 maggio è una data abbastanza prossima e sappiamo già che siamo di fronte ad un complesso notevole di decreti legge di urgenza che, se non saranno convertiti entro il 9 maggio prossimo venturo, decadranno. La Commissione ha esaminato questo problema e ha adottato un criterio che dal punto di vista logico e razionale è senz'altro il più plausibile: vale a dire ha cercato di distinguere i decreti-legge che hanno una ragione di esser mantenuti in vita, e cioè hanno un contenuto tale per cui la loro efficacia va al di là del 9 maggio, da altri decreti che hanno esaurito la loro efficacia.

Dal punto di vista logico e razionale questo criterio, ripeto, è indubbiamente ottimo, ma ho un dubbio ed è questo: la Commissione ha avuto veramente il tempo sufficiente e necessario per esaminare concretamente tutti i decreti da convertire? Ha avuto il tempo di esaminare una per una tutte le disposizioni in essi contenute? Evidentemente non basta fermarsi sul titolo di un decreto legge da convertire, perché esso può facilmente trarre in inganno. La stessa Assemblea dovrebbe ripetere il complesso esame.

È proprio sicura inoltre la Commissione di non essersi lasciata sfuggire nessuna disposizione che poteva sembrare priva di efficacia mentre invece potrebbe ancora averne? Io penso che se ci poniamo questo problema e se teniamo presente il pericolo di far decadere decreti-legge che hanno invece ancora una ragione di vita, ci troviamo in una situazione veramente pericolosa.

E, nel dubbio di negare la conversione a decreti legge che hanno invece ragione di esistere ancora, non è forse più opportuna la conversione in blocco?

Riconosco che l'onorevole Ferrandi ha detto una cosa esatta quando ha distinto la conversione in legge dalla ratifica e non sono d'accordo con il Relatore quando egli sostiene che la conversione in legge non ha di per sé alcun significato politico. La conversione in legge può avere un certo significato politico: lo ha quando si riferisce ad una determinata legge da convertire. Quando viceversa si tratta di convertire in blocco tutto un complesso di decreti legge perché non si ha il tempo necessario per un esame analitico concreto onde accertare se ciascuno di

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

essi ha cessato o meno di svolgere la sua efficacia, non vi è ragione di fare una discussione particolare.

Prendiamo l'eredità così come ci viene, avremo sempre il tempo di tornarci sopra, e di abrogare eventualmente i decreti legge che convertiranno. Ciò non pregiudica affatto la posizione politica dei componenti della Camera. Per queste preoccupazioni di carattere pratico, io ritengo che si debbano tenere lontane sia le questioni puramente tecniche sia la situazione politica. Ritengo che sia più opportuno, più saggio, e in un certo senso più necessario, convertire in blocco puramente e semplicemente, senza particolari valutazioni, i decreti-legge di fronte ai quali ci troviamo.

Perciò propongo che la discussione della Camera verta sull'articolo unico quale è proposto dal Governo, con la semplice aggiunta, al fine di evitare qualsiasi possibilità di dubbio per quanto riguarda la conversione, di specificare che quest'ultima avviene solo agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185, che prevede la necessità di agire in questa maniera. Si tratterebbe cioè di inserire nell'articolo unico, dopo le parole « Sono convertiti in legge », le altre « ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185 ».

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO. Ho proposto alcuni emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, dei quali do brevissimamente ragione.

Il primo riguarda la formulazione dell'articolo unico. Ritengo che, sotto tutti i punti di vista, la formulazione governativa sia migliore di quella della Commissione. In base a quest'ultima infatti nessuno di noi sa quale decreto legge venga o non venga convertito in legge, perché la conversione opera solo nei riguardi di quei decreti-legge indicati nella tabella che non siano stati modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie. Dovremmo quindi lasciare all'interprete la ricerca e la determinazione se un decreto è convertito o non convertito in legge. Può esservi, ad esempio, un decreto-legge che sia stato soltanto parzialmente modificato da una successiva disposizione. È convertito o non è convertito in legge? O si deve ritenere convertito in legge solo per quella parte che non è modificata? E se almeno questo non fosse, quale fondamento finirebbe con l'averne la disposizione successiva che modifica questo decreto legge non

convertito in legge? Mi pare che ci si trovi di fronte a un *rebus*.

Per ragioni di chiarezza ritengo quindi che sia da adottarsi la formula che propone il Governo, con la quale non si pone la condizione della non modificazione o abrogazione da parte di successive leggi costituzionali od ordinarie. In base alla più lineare formula del Governo, colui, che deve applicare la legge, sa che la conversione in blocco risponde soprattutto a una necessità formale e che essa non fa cadere gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei medesimi.

Le ragioni che consigliano la conversione in blocco sono state esposte dall'onorevole Tosato. D'altro canto ve ne sarebbe un'altra. Nella relazione così pregevole dell'onorevole Codacci Pisanelli è spiegato che la tesi della conversione in blocco è stata respinta a grande maggioranza, perché è parso superfluo convertire decreti già abrogati e superati. Ebbene, quando l'onorevole Codacci Pisanelli e la maggioranza della Commissione debbono fare degli elenchi, li intestano in questo modo: decreti legge convertiti in legge in quanto non abrogati, né modificati ecc., dal che si evince che anche per gli elenchi che ci propone la maggioranza della Commissione la Commissione stessa ritiene che vi siano decreti che siano stati abrogati.

Comunque, se questa mia tesi non dovesse essere accolta, io insisterei perché nell'elenco dei decreti-legge da convertirsi in legge siano compresi quelli del 31 luglio 1943, n. 687, e del 26 maggio 1944, n. 134.

Per il primo, che riguarda le forze di polizia, dico subito che i colleghi intervenuti nella discussione mi pare siano probabilmente stati devianti dalla sostanza delle cose, dalle parole del mio egregio collega onorevole Rescigno. Non si tratta di vedere se quel decreto-legge sia esatto e giusto nella sua sostanza, come ha affermato il collega onorevole Rescigno, o se sia giusto e opportuno che le forze di polizia restino così come sono ecc.; non si tratta né di questo, né di fare rivivere il decreto legge, onorevole Ferrandi, e nemmeno di sapere se quel decreto-legge sia contro la nostra tradizione, come ha detto l'onorevole Targetti. Non facciamo di tale punto, in questo momento, una questione di carattere politico. Possiamo noi veramente in questa sede affrontare una discussione che meriterebbe di essere molto approfondita?

D'altro canto si dice che il decreto-legge è caduto in disuso. Ora, per le notizie che io ho, almeno sotto un certo angolo visuale,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

così non è, perché è proprio in virtù del medesimo decreto che alle forze di polizia vengono corrisposte determinate indennità. Desidero dire ben chiaro che, presentando questo emendamento, non ho in modo assoluto voluto farne una questione di carattere politico; non solo, ma quando l'argomento venisse in discussione a sé stante, io mi riservo di esprimere in piena libertà di giudizio il mio parere.

Per quanto riguarda il decreto del 26 maggio 1944, le ragioni per cui non dovrebbe essere convertito in legge, esposte dalla Commissione, sono di notevole peso; però sono di avviso che farebbe una strana impressione, e si presterebbe, sia pure erroneamente, a interpretazioni che io reputerei molto spiacevoli, se la Camera non convertisse in legge il decreto in discorso, avente per oggetto la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo. Qui veramente, si tratta soprattutto di una ragione di opportunità politica. Noi siamo in una Assemblea politica, non possiamo prescindere da ragioni di carattere politico; e quindi prego la Camera di voler comprendere — in ogni caso — questo decreto legge fra quelli che debbono essere convertiti in legge.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Interverrò molto brevemente non tanto nella discussione generale e non tanto per difendere la dizione del testo che è stato proposto dalla Commissione — perché su questo si intratterrà il relatore — quanto soprattutto per fare una dichiarazione di voto circa la richiesta conversione in legge, con un emendamento che è stato presentato dall'onorevole Rescigno, del regio decreto 31 luglio 1943 relativo alla polizia quale forza armata dello Stato.

Desidero premettere (come argomento di carattere generale che non riguarda particolarmente questo problema specifico) una osservazione all'onorevole Tosato, il quale ci ha detto come sarebbe opportuno fare una conversione totale, perché egli teme che la Commissione non abbia esaminato abbastanza diligentemente i vari decreti. A questo argomento io vorrei rispondere, dal punto di vista pratico, che, se un solo decreto ha suscitato tante discussioni, figuriamoci quante ne sorgerebbero qui, e soprattutto al Senato se dovessimo esaminare la opportunità della conversione per tutti i decreti. Si pensi che non senza coscienziosa indagine, non senza dibattito noi della Commissione abbiamo lavorato, abbiamo fissato dei criteri e ci siamo trovati poi in accordo quasi unanime per la

conversione di alcuni e la non conversione di altri. Sicché penso che proprio la strada che ci si vuole indicare come la più breve diventerebbe la più lunga; e il Parlamento finirebbe con l'arrivare all'ultimo giorno utile senza avere concluso con la conversione in legge di quei decreti che è invece necessario convertire in ossequio alla legge.

Onorevoli colleghi, io non coglierò la lusinga, l'insidia dell'onorevole Rescigno, le cui parole potrebbero trascinarmi su un terreno che non vuol essere il mio, cioè sul terreno — lasciatemelo dire — della retorica; retorica dell'orgoglio e dello spirito di corpo, retorica dell'importanza della funzione e della difesa delle benemerienze della polizia, quella retorica che poi ha condotto inopinatamente l'onorevole Rescigno a tessere le lodi della guardia regia e giù giù sino alle lodi della polizia borbonica, con le quali non credo siano d'accordo le pagine della nostra storia risorgimentale, non credo siano d'accordo patrioti come Silvio Spaventa e come Luigi Settembrini che hanno conosciuto le delizie di quella polizia. Ha dimenticato l'onorevole Rescigno che appunto per quella polizia, da parte di uno statista e scrittore politico inglese, il Gladstone, i Borboni vennero chiamati la « negazione di Dio?... ».

RESCIGNO. Ma cerchi di venire all'argomento!

CAPALOZZA. Ma io sto proprio rispondendo a lei, onorevole Rescigno, che ha dato luogo a queste osservazioni. Quanto io vado dicendo non è già frutto della mia fantasia, ma lo traggo dalla modesta conoscenza che ho della storia.

A me preme, onorevoli colleghi, di restare in un campo strettamente scientifico, strettamente giuridico, in quel campo in cui si sono trattenuti, se pure con molto maggiore competenza di me, l'onorevole Targetti e l'onorevole Ferrandi che mi hanno preceduto. Tutto quello, quindi, che dirò è stato in sostanza già detto ed io non farò se non cogliere delle messi che sono state già mietute.

Desidero semplicemente chiedere all'onorevole Rescigno, il quale ha affermato che prima del fascismo la polizia era compresa tra le forze armate dello Stato, di volermi citare quale sia la disposizione, quale sia la base, anche nel campo della giurisprudenza, che conforti la tesi secondo cui la polizia rientrerebbe tra le forze armate. Anzi, io lo sfido a farlo! Non troverà questa base neppure nella dottrina.

Mi richiamo alle citazioni dell'onorevole Targetti, che non posso che completare dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

punto di vista bibliografico: Manzini, *Trattato di diritto penale*, 1934, Torino, IV volume, pagina 41; Ciardi, *Diritto penale militare*, 1938, Roma, pagine 47-48.

Alla citazione del Ciardi io non farò se non aggiungere un'ultima frase che all'onorevole Targetti, forse nella fretta della consultazione, è sfuggita. Il Ciardi dice esplicitamente alla fine del periodo citato dall'onorevole Targetti: « Ancora oggi abbiamo altri corpi civili militarmente organizzati, come, ad esempio, gli agenti di pubblica sicurezza ». E questo, appunto, egli dice per escludere che gli agenti di pubblica sicurezza facciano parte delle forze armate. D'altra parte, è stato fatto anche un richiamo molto esatto, molto opportuno su un precedente di questa stessa Camera, sulla negazione, cioè, dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Bellucci, il quale era stato imputato di vilipendio delle forze armate per aver detto male della polizia.

Ed anche questa citazione è dell'onorevole Targetti, ma poiché io fui il Relatore di quella domanda di autorizzazione a procedere e quindi dovetti esaminare la questione, posso ora riferirne ai colleghi con una certa cognizione di causa. L'esito, come ho detto, di quella domanda, significa che la Camera ha ritenuto che la polizia non sia da annoverarsi fra le forze armate: tanto la Commissione della giustizia, quanto l'Assemblea, hanno approvato la relazione (Doc. II, n. 60-A), senza alcuna riserva, e la relazione afferma appunto tale principio. Ma c'è di più: c'è la parola dello stesso onorevole Scelba. Il 2 febbraio 1949, allorché si discuteva in questa Camera sulla modificazione dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale, si trattò, sia pure brevemente e di passaggio, proprio questo argomento: se la polizia costituisca o non costituisca forza armata, se la polizia rientri o non rientri nelle forze armate. E circa la dizione di un comma di quell'articolo 19 si osservò da uno di noi — anzi da me stesso — come la polizia non potesse essere considerata forza armata. E l'onorevole Scelba prese la parola e disse che forze armate erano i carabinieri e non la polizia.

Pertanto, sarebbe molto strano che oggi, a distanza di pochi giorni, la Camera dovesse risultare di opposto avviso non soltanto per quanto ha detto l'onorevole Targetti circa l'autorizzazione a procedere negata nei confronti dell'onorevole Bellucci, bensì anche per non contraddire la parola (che è, in materia, autorevole, anzi quasi la interpretazione autentica) del Ministro dell'interno, il

quale si è trovato d'accordo con la nostra posizione.

Se non lo sa il Ministro dell'interno che la polizia non è forza armata nell'ordinamento presente dello Stato, non so chi possa e chi debba saperlo!

D'altra parte, c'è un testo tipico, fondamentale in proposito: il Codice penale militare di pace, il quale all'articolo 2 (il cui titolo è: « Denominazione di « militari » e di « forze armate dello Stato ») detta che sotto la denominazione di militari si intendono quelli del regio esercito (allora regio), della regia marina, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza, della milizia volontaria sicurezza nazionale, del corpo di polizia dell'Africa italiana nonché le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari; e che la denominazione di forze armate dello Stato comprende le forze militari suindicate.

Ora, onorevoli colleghi, non voglio ripetere l'argomento che mi sembra molto solido e fondato, addotto dall'onorevole Ferrandi circa la strana, stranissima situazione in cui si verrebbe a trovare lo Stato italiano di fronte al trattato di pace, se includesse la polizia fra le forze armate, quando si sa che c'è una precisa determinazione e delimitazione del numero dei componenti le forze armate medesime; ma penso altresì che bisogna insistere su un altro argomento che non è mio, ma sul quale mi preme di ritornare: quello cioè che il decreto bado-gliano del 31 luglio 1943, n. 687 è stato emanato non a vantaggio, ma in sospetto delle forze di polizia, perché in quel particolare momento molto critico non era il Governo di allora certo di avere fedeli tali forze. Ne volete la prova? La prova è che secondo l'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto, n. 171, si stabilisce che i componenti del corpo degli agenti di pubblica sicurezza sono soggetti, per tutti i reati previsti dai codici penali militari di pace e di guerra, alle pene da essi comminate.

Questa è proprio la prova provata che il decreto è stato emanato in sospetto della polizia, perché le disposizioni precedenti, e in particolare il Regolamento di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 che riguardava proprio il funzionamento e la disciplina del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, stabiliva nell'articolo 263 quali erano i reati per cui gli agenti di polizia dovessero rispondere ai sensi del Codice penale militare. E questi reati erano sei soltanto: ammu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

tinamento, rivolta, insubordinazione con vie di fatto, diserzione qualificata, rifiuto di obbedienza, vendita di oggetti di proprietà dello Stato.

Per nessun altro reato c'era la competenza dei tribunali militari e l'applicazione delle leggi penali militari. Mi pare chiaro che il richiamare tutto il complesso delle norme penali militari per ogni reato, significhi che le disposizioni del decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687 sono state emanate, in sostanza, contro gli organi e gli uomini della polizia. Quel decreto forse non è mai entrato in applicazione effettiva per ragioni di calendario (perché è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1943 e, quindi, a breve vigilia dall'8 settembre); comunque v'è un fatto, v'è un esempio di cronaca giudiziaria dei nostri giorni: il processo Coop, che non essendo stato celebrato dinanzi ad un tribunale militare, ma dinanzi ad un tribunale ordinario, sta a dimostrare che nessuno ha mai pensato che quel famoso decreto Badoglio sia valido ed efficiente.

Questi sono i motivi per cui io personalmente e i colleghi del mio gruppo voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Rescigno. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Non avrei preso la parola se altri componenti la Commissione non avessero ritenuto di esporre i loro principi e i loro criteri indipendentemente dalla voce ufficiale della Commissione, che è quella del Relatore.

Io mi limiterò molto brevemente a due considerazioni. Una riguarda la proposta affacciata dall'onorevole Rescigno e fatta propria poi dall'onorevole Tosato. È una proposta che, devo dire la verità, mi ha molto stupito, tanto più che non mi sarei mai aspettato che l'onorevole Tosato avesse potuto condividere questo strano criterio giuridico.

In sostanza l'onorevole Rescigno ha proposto, e l'onorevole Tosato vi ha aderito, di approvare in blocco tutta questa legislazione, non perché non ne sarebbe doverosa e necessaria la disamina, in quanto la legge del 1944, in base alla quale agiamo, impegna la Camera ad esaminare la possibilità o meno di convertire in legge questi provvedimenti, ma perché la disamina in linea di fatto non si potrebbe fare con la necessaria attenzione. E allora, essi dicono: non potendosi fare con attenzione una disamina di quello che è lecito e di quello che non è lecito convertire in legge, approviamo

tutto in blocco. È un criterio troppo empirico. L'onorevole Rescigno in realtà ha anche motivato questo suo criterio dicendo: il cittadino, sostanzialmente, non si occupa di accertare se sia giusto o non sia giusto quello che noi facciamo; il cittadino sta tranquillamente alle leggi che noi emaniamo.

Ma l'onorevole Tosato che non ha fatto propria — ed era logico che non la facesse — questa seconda parte della proposta dell'onorevole Rescigno, non capisco in base a quale principio giuridico possa sostenere che, malgrado sia necessario un esame, malgrado esso sia persino imposto da una legge, come condizione per orientare la nostra volontà legislativa in un senso o in un altro, noi si possa farne a meno approvando in blocco tutti i provvedimenti.

Ma, onorevole Tosato, io sapevo che esistesse una denegata giustizia; ma questa sarebbe addirittura una denegata legislazione, un rifiuto di funzione da parte nostra! E tutto ciò quando la Camera ha nominato una Commissione affidandole proprio questo mandato: non più di approvare in blocco, ma di portare il suo esame sui vari disegni di legge e di fare le sue proposte all'Assemblea sui disegni di legge da convertire e sui disegni di legge da non convertire; quando questa Commissione, lavorando con attenzione (e naturalmente con quelle inevitabili manchevolezze che ogni interprete singolo o collegiale può avere), ha a sua volta espresso dal suo seno un comitato ristretto, che ha svolto un'encomiabile fatica per portare il suo particolareggiato esame sulla mole dei disegni di legge da convertire e su quelli da non convertire; e quando, a seguito di questo suo esame, ha presentato delle proposte analitiche motivandole con la maggiore attenzione possibile, e anche con notevole copia di argomenti giuridici e politici; dopo tutto questo sentiamo qui affermare: no, siccome può darsi che, malgrado queste proposte e questo esame, qualcosa possa essere sfuggito, allora non ne facciamo niente e approviamo in blocco!

Ma io credo che nessun organo legislativo al mondo possa uscirsene in questo modo, di fronte ad una legge che gli demanda un tale compito tassativo! Perché noi qui agiamo appunto in base a quel decreto legislativo del settembre 1944, che è stato confermato da una norma dell'Assemblea Costituente; e questo decreto legislativo prevede proprio questo: che i decreti-legge non presentati nei termini indicati, ovvero non convertiti in legge entro un anno, cessano di avere vi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

gore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Quindi è proprio questo decreto che prevede la possibilità che taluno dei decreti legge non sia convertito, e quindi dà mandato all'Assemblea di vedere quali decreti debbano essere convertiti e quali no, e di proporre e deliberare in questo senso dopo avere esaminato e discusso la materia.

Mi sembra perciò veramente strana una proposta del genere di quella fatta testé alla Camera!

E' vengo alla seconda considerazione. Mi è parso sostanzialmente che vi sia una certa preoccupazione, affacciata da taluni degli intervenuti, principalmente dagli onorevoli Coppi e Rescigno, e che potrebbe essere forse anche condivisa da qualcun altro: che, cioè, questa nostra deliberazione odierna possa implicare un giudizio di opportunità politica e comunque una riprovazione in merito a quei decreti legge che oggi non si ritenessero più convertibili.

Ma non mi pare, onorevoli colleghi, che questo sia il caso. Sostanzialmente la questione mi pare sia stata posta nei suoi giusti termini dall'onorevole Ferrandi. Che cosa è la conversione in legge? Essa non è un giudizio sull'operato del precedente legislatore: la conversione in legge è la emanazione attuale, odierna, della volontà legislativa della Camera. Che cosa noi facciamo? Noi non giudichiamo l'opera precedente. Precedentemente si è potuto legiferare bene o male, in base alle norme ordinarie, straordinarie, eccezionali o rivoluzionarie allora esistenti. Ciò non ci riguarda: noi legiferiamo oggi per il futuro, e dobbiamo e possiamo farlo soltanto in base ai principi generali, alle norme, alle leggi oggi esistenti.

Dunque, se uno qualunque dei decreti-legge allora emanati, e che noi oggi dovremmo far propri, come se li emanassimo oggi per la prima volta (perché l'articolo della legge è unico, ma la volontà legislativa si scinde in realtà in tante leggi quanti sono i decreti che andiamo a convertire); se taluno di questi decreti-legge noi constatiamo e dimostriamo che sia in contrasto con una norma successiva al tempo in cui fu emanato, ma oggi esistente — trattasi di norma di ordine costituzionale o di altro genere — noi non potremmo oggi, per la contraddizione che non consente, convertirlo in legge; ché altrimenti verremmo ad emanare oggi noi questa legge, in base a principi che non sono più propri dello Stato italiano, ma che sono anzi contrari ai principi del nostro Stato. Quindi

non vedo la possibilità di poter convertire o respingere in blocco i decreti legislativi proposti al nostro esame. Anzi, se volessimo proprio essere conseguenti, una tale proposta potrebbe far risorgere una certa preoccupazione che la Commissione inizialmente si prospettò: che si potesse applicare nella fattispecie l'articolo 77 della Costituzione e che, cioè, nessuno dei decreti-legge potesse più oggi esser convertito. E lo stesso articolo 77 prevede che in questo caso « le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Ma, comunque, la Commissione ha voluto escludere questa possibilità, ha voluto rendersi conto della situazione odierna della legge e prescegliere, in base alle norme oggi esistenti, secondo la propria conoscenza e competenza, i decreti da convertire e quelli da respingere. Nessuno dice che la Commissione abbia raggiunto l'*optimum* ma, del resto, onorevoli colleghi, l'attività legislativa non è soltanto della Commissione. L'attività legislativa è di tutti i componenti della Camera: ogni volta che si fa qualche legge, ciascuno di noi apporta i propri emendamenti: se dunque taluno di voi poteva ritenere che qualche parte di questi decreti-legge non fosse convertibile o qualche altra fosse convertibile, avrebbe potuto farlo presente, sottoporre ad uno studio questi decreti ed apportare quelle correzioni, quelle modifiche e proposte che poteva ritenere opportune.

È molto comodo dire: poiché questo non l'ho potuto fare, non ho ritenuto farlo; poiché l'Assemblea nella fretta non è in condizioni di farlo, noi eliminiamo addirittura la nostra attività legislativa, approviamo in blocco senza esaminare nulla ed eludiamo così, patentemente, quella che è la norma di legge, cioè il decreto legislativo approvato dalla Costituzione e la Costituzione stessa! È forse comodo, ma non mi sembra sia consentito!

Quindi non credo si possa prendere in considerazione la troppo semplicistica proposta venuta da taluni degli onorevoli intervenuti in questa discussione e ritengo che invece si debba portare l'esame su questi decreti alla stregua di quelle che sono le norme che regolano oggi la nostra legislazione.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. L'onorevole Tosato è assente, ma egli non ha bisogno di difensori ufficiosi. Mi ero già proposto, ancor prima onorevole che parlasse il collega Roberti, di

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

intervenire in adesione alla proposta dell'onorevole Tosato che mi sembra sia stata male interpretata dall'onorevole Roberti.

L'onorevole Tosato non voleva rivolgere offesa o dubbio di negligenza a quello che sarà stato l'intelligentissimo lavoro della Commissione che ha esaminato una materia legislativa che corre per circa 15 pagine di relazione, e comprende parecchie centinaia di decreti da convertire.

L'onorevole Tosato, affacciava soltanto il dubbio che noi non si fosse qui sufficientemente preparati per poter dare quel giudizio che è insito nell'atto stesso della conversione. Quando noi convertiamo l'opera del legislatore remoto, la facciamo ricettivamente nostra, imprimiamo ad essa la nostra *suitas*.

Una volta Mussolini disse a Scialoja di fargli una legge fascisticamente, e Scialoja disse: « presto e male ». È meglio non richiamarci a quel minimo di danni che possiamo provocare approvando in blocco tutto, senza che ciò rappresenti altro che un atto dettato dalla necessità cogente del tempo...

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Quindi presto e male!

BELLAVISTA. Presto e male può dirsi di emendamenti (mi perdoni l'onorevole Rescigno) come quello Rescigno, che possono indurre a pensare che la materia non è stata delibata. E l'emendamento Rescigno concerne un solo decreto. Ma qui vi sono centinaia di decreti. In questa vasta materia vi sarà certamente del cattivo, ma vi può essere del buono. Tutta questa farraginosa legislazione degli anni di guerra ha già avuto giustizia in gran parte dalla stessa eccezionalità che diede occasione alla sua formazione.

La Commissione ha già compiuto un esame analitico. Ma noi qui non legiferiamo sulla fiducia completa nella Commissione. Ognuno di noi deve esaminare la propria coscienza e intervenire in questo atto complesso della formazione della legge. Formazione di legge è anche l'atto della conversione. Questo diceva l'onorevole Tosato, e non quanto ha creduto di attribuirgli l'onorevole Roberti.

La proposta Rescigno è sintomatica. Io avevo pensato che egli avesse avuto contatti con i Ministri della guerra e degli esteri prima di farla.

RESCIGNO. Ma è il Governo che propone la conversione del decreto in questione.

BELLAVISTA. Lo ha messo in rilievo l'onorevole Capalozza: facendo rientrare il corpo degli agenti di pubblica sicurezza nelle forze armate si comincia a violare il

diktat, il quale determina un *ambitus*. Né questo incremento lo arricchisce.

LEONE-MARCHESANO. Aggiungiamo anche il corpo dei pompieri. (*Si ride*).

BELLAVISTA. L'onorevole Rescigno avrà i suoi motivi sentimentali per le forze dell'ordine. Io li rispetto, non voglio certo fare oltraggio alcuno alle forze basilari dello Stato. Ma una certa differenza fra il militare e il poliziotto si avverte istintivamente. Rimanendo a Cesare, vi è la stessa differenza che esiste fra il *De bello gallico* e il *De bello civili*. Perciò, nel merito, sarei contrario all'emendamento Rescigno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi dispiace che la discussione abbia assunto una ampiezza forse superiore a quella che si poteva prevedere in un primo tempo, in quanto ritengo che il Parlamento si renda conto di come, sotto lo strano velame di questi decreti-legge, si nasconda in realtà qualche cosa di sostanziale, che investe, come ricorderò in particolare alla fine di questo mio breve intervento, le prerogative stesse del Parlamento.

È stata fatta questa proposta e non mi dispiace che anche qui avvenga quello che è avvenuto in seno alla Commissione: cioè, come questione pregiudiziale, ci si è domandato se debba procedersi alla conversione in blocco dei decreti-legge, di cui il Governo propone la conversione, o se, invece, debba procedersi alla discriminazione, a ragion veduta.

La Commissione ha risolto la questione pregiudiziale nel senso che la conversione indiscriminata non fosse desiderabile, anche per alcuni precedenti, poco simpatici, di cui parlerò fra breve. Essa si è ispirata allo stesso criterio seguito dal Governo, il quale non ci ha proposto la conversione di tutti i decreti-legge, che risalgono sino al febbraio del 1942, ma ha fatto una cernita; e per alcuni non ha chiesto la conversione. Ispirandosi allo stesso criterio, la Commissione si è posto il quesito: vediamo se non sia necessaria la conversione di alcuni di questi 291 decreti-legge.

Gli uffici legislativi del Governo hanno compiuto, senza dubbio, con grande cura il loro esame. Anche la Commissione, attraverso un suo ufficio legislativo, un Comitato, ha compiuto, con la dovuta diligenza e con

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

un certo scrupolo, il suo esame, come forse la stessa relazione, per chi l'abbia letta, può lasciare intravedere.

Ma ci si dice: è dubbio che voi abbiate esaminato con cura le conseguenze della mancata conversione di decreti-legge. Ed allora si dà maggiore fiducia al lavoro compiuto dagli uffici legislativi ministeriali che non al lavoro compiuto dal Comitato della Commissione. Prendiamo atto di questo: il Parlamento ha maggiore fiducia negli uffici ministeriali che non in una sua Commissione la quale in numerose sedute ha esaminato quali sono i decreti-legge da convertire e ha ritenuto che alcuni di essi non meritino di essere convertiti, o perché superati, o perché in contrasto con disposizioni legislative.

Ed allora, quando il collega precedente di parte liberale ci dice: approviamo tutto in blocco...

BELLAVISTA. Per la verità storica, mi ha preceduto un collega di parte democristiana.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. È stato soltanto per correttezza parlamentare, che non la ho nominata.

Quando voi dite che si deve convertire tutto in blocco, perché non si è sicuri del lavoro che la Commissione ha compiuto, la Commissione non può non rilevare che qualche deputato dimostra di fidarsi più del lavoro degli uffici governativi che non di quello di una Commissione parlamentare, che ha fatto il suo dovere, per quanto possibile.

La Commissione ha seguito criteri piuttosto vasti. Ogni volta che vi sia stato dubbio che qualche decreto-legge potesse ancora avere qualche effetto, essa ha accettato la proposta di conversione. E anche adesso, se il Governo ci dice che desidera, sia convertito qualche altro decreto-legge, la Commissione non ha alcuna difficoltà ad esaminare il suo desiderio.

L'esame dovrà essere compiuto perché la tabella non si può approvare con una semplice alzata di mano: sarà necessario almeno leggere questi decreti. Nel leggere le due tabelle presentate, se il Governo dirà di preferire che un decreto venga inserito fra quelli da convertire, noi, ripeto, non avremo alcuna difficoltà a riesaminare la nostra decisione.

Di fronte all'idea che, se anche la tesi addotta dalla Commissione è esatta, in pratica può sorgere il dubbio che non tutti i decreti-legge siano stati esaminati sufficientemente, noi diciamo: fate questo ragionamento anche nei confronti del Governo; il Governo

non vi presenta tutti i decreti legge ma soltanto alcuni. Non vi viene il dubbio che gli uffici legislativi di cui dispone il Governo non abbiano tenuto presenti alcuni decreti legge che possono ancora avere efficacia?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha scartato soltanto alcuni decreti legge notoriamente esauriti nel tempo.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. D'accordo. Noi abbiamo seguito appunto questo criterio: quando si è trattato di decreti notoriamente esauriti nel tempo, noi non li abbiamo convertiti. Se ci si fa presente che vi è qualche decreto che possa ancora avere la sua efficacia, non abbiamo difficoltà a convertirlo. Ma a noi preme soprattutto evitare la conversione indiscriminata.

Ricordo i precedenti. Non dobbiamo dimenticare che queste conversioni in blocco ed indiscriminate si sono avute dopo la scorsa guerra e soprattutto nel 1923-24. Ne abbiamo tenuto conto nella relazione, anche se — come dirò — si trattò allora di una situazione costituzionale profondamente diversa. Ne abbiamo tenuto conto, ma non si può dimenticare quanto accadde allora. Nonostante gli auguri espressi nelle Commissioni e nelle relazioni di quelle Commissioni, nonostante l'augurio che si trattasse dell'ultima volta in cui veniva chiesta una conversione indiscriminata di decreti legge, sappiamo cosa accadde dopo il 1923-24 e sappiamo anche che tutti coloro che si sono occupati di storia giuridica hanno censurato quelle Commissioni, di cui faceva parte, oltre ad una persona a me molto cara, anche l'onorevole Matteotti. Quelle Commissioni furono censurate, e quella conversione indiscriminata fu ritenuta una abdicazione del Parlamento ai propri poteri.

Non potevamo dimenticare che la conversione di cui si tratta è completamente diversa da quella a cui si procedeva prima della entrata in vigore della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Allora era molto discussa la facoltà del Governo di emanare decreti-legge. Comunque, era considerata una illegittimità costituzionale e si diceva: dopo l'emanazione dei decreti legge è necessario che il Parlamento, attraverso la legge di conversione, esoneri dalla responsabilità il Governo. Era l'antica concezione della conversione in legge propria particolarmente del sistema parlamentare britannico, cioè la concezione della conversione in legge come *bill* d'indennità, cioè un atto del Parlamento che esonera il Governo dalla responsabilità per non aver

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

rispettato la Costituzione o per non essere stato scrupolosamente aderente alla Costituzione.

Dopo la legge 31 gennaio 1926 questo carattere è venuto meno, perché quella legge ha, sia pure in casi di necessità e di urgenza, attribuito al Governo la facoltà di emanare norme giuridiche, cioè atti con efficacia di legge formale. È accaduto, cioè, un mutamento costituzionale che bisogna tener presente, perché nel periodo dal febbraio 1942 (a cui risale il primo dei decreti legge sottoposti al nostro esame per la conversione) al giugno del 1944, questa legge era ancora in vigore, sia pure con le modificazioni ricordate dagli oratori che mi hanno preceduto, ed in particolare da quello dal simpatico accento campano che ha fatto tutta la storia della legislazione al riguardo, storia che del resto è riprodotta nella relazione, e non è quindi necessario stare a ricordare. Non sarà inopportuno invece ricordare che i decreti-legge, di cui parliamo, avranno efficacia fino al maggio 1949, perché il decreto legge luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185 dispone: « I decreti legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace. I decreti legge non presentati nel termine indicato, ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi ».

Tale decreto legislativo in altri termini ha prorogato l'efficacia dei decreti di cui noi ci stiamo occupando in modo che noi non abbiamo dubbi circa l'eventuale conseguenza della mancata conversione. In altri termini, noi stiamo discutendo soprattutto sopra il valore che si debba attribuire alla conversione o alla mancata conversione.

Circa la conversione, come dicevo, molti hanno un'idea ormai antica e cioè seguono la concezione della conversione in legge intesa come un *bill* di indennità, come un esonero del Governo da ogni responsabilità per non essere rigorosamente rispettoso della Costituzione.

Viceversa, noi sosteniamo che, con la legge del 1926, la conversione in legge ha assunto un diverso significato, per quanto ri-

guarda i decreti in esame, soprattutto se si tiene conto del decreto legislativo che ho voluto rileggervi apposta. Convertire nel caso in esame non significa approvare il passato ma equivale a legiferare per il futuro. In altri termini, quando noi convertiamo in legge questi decreti, evidentemente riteniamo che almeno in parte siano ancora in vigore e che, se così non fosse, il Governo non ne chiederebbe la conversione; ma, se li convertiamo in legge, è segno anche ch'esso desidera abbiano valore pure dopo il maggio del 1949.

Mi pare che questa sia la questione da precisare: che cioè noi ci troviamo di fronte alla necessità di legiferare per il futuro; e non possiamo procedere a una conversione indiscriminata, ma dobbiamo vagliare i decreti in esame tenendo conto dei criteri ora esposti. Quindi noi proponiamo che si tenga conto del diverso valore da attribuire alla conversione rispetto all'epoca cui essa si riferisce, e che non si proceda alla conversione indiscriminata.

Qui prevediamo alcune obiezioni. Una obiezione che la Commissione ha esaminato, ma che per ragioni di brevità non è stata esposta nella relazione è, in sintesi, quella secondo cui con l'articolo proposto dalla Commissione potrebbero sorgere alcuni dubbi, in quanto si potrebbe pensare che l'articolo 77 della Costituzione fosse applicato anche ai decreti non convertibili di cui oggi noi ci stiamo occupando. In altri termini potrebbe dirsi: i decreti di cui voi non proponete la conversione potrebbero essere ritenuti come venuti meno con effetto retroattivo, in quanto l'articolo 77 della Costituzione dice che quando un decreto-legge non sia convertito in legge perde efficacia con effetto retroattivo. E allora si dice che per migliore chiarezza è meglio convertirli. Noi rispondiamo che questo argomento non è probante, perché l'articolo 77 della Costituzione si riferisce esclusivamente ai decreti-legge emanati dopo il 1° gennaio 1948, cioè dopo l'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale.

Se, viceversa, noi volessimo ritenere che l'articolo 77 della Costituzione trova applicazione anche per i decreti-legge precedenti, dovremmo ammettere una retroattività delle nostre disposizioni costituzionali, il che non è ammissibile, e ne deriverebbe che tutto il disegno di legge sottoposto al nostro esame sarebbe incostituzionale, perché non sarebbe stato rispettato il termine dei 60 giorni.

Si dice quindi che l'articolo 77 per la parte sostanziale sarebbe applicabile. In tal senso,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

si aggiunge, è stato presentato un ricorso in Cassazione in cui si mette in dubbio la validità dei decreti-legge ora considerati, perché, essendo stata modificata la legislazione al riguardo, quei decreti-legge non avrebbero più vigore. Altro è, però, presentare un ricorso ed altro è vedere accolte dalla Cassazione tesi e opinioni particolarmente ardite.

Mi permetto ricordare che la nostra giurisprudenza in materia ha già emesso pronunce che ci possono tranquillizzare circa la eliminazione di simili dubbi.

La quarta sezione del Consiglio di Stato infatti, il 25 giugno 1947, ebbe a respingere una eccezione di incostituzionalità della legislazione successiva al 25 luglio 1943, fino al giugno del 1944, come non mancherà di fare certamente la Cassazione quando sarà chiamata ad esaminare il ricorso per incostituzionalità e per cessazione di efficacia dei decreti-legge di cui stiamo parlando.

In relazione perciò alle obiezioni che ci sono state mosse, noi possiamo far presente che il criterio seguito dalla Commissione è quello di non procedere ad una conversione in legge indiscriminata; e d'altra parte, dal punto di vista pratico, questo non porta via molto tempo, perché nell'esame delle tabelle, facilmente ci metteremo d'accordo col rappresentante del Governo per ottenere che alcuni decreti siano spostati dall'una all'altra delle tabelle proposte.

L'onorevole Rescigno ha accennato alla preoccupazione che i nostri organi giurisdizionali e la Corte dei conti potrebbero trovarsi imbarazzati nei casi di provvedimenti emanati in base a decreti-legge non convertiti. Nessuna preoccupazione però vi sarà da parte della Corte dei conti, perché essa saprà benissimo che per il periodo fino al 9 maggio 1949 nessun dubbio vi può essere circa l'efficacia di quei decreti-legge. In relazione alla legge del tempo, dunque, quei provvedimenti saranno perfettamente legittimi.

Si è detto anche: perché non volete soddisfare a una esigenza di certezza? Perché volete lasciare all'interprete il compito di stabilire se effettivamente vi è stata oppure no conversione per un determinato decreto-legge?

Ma una interpretazione è sempre necessaria, anzi è indispensabile; e d'altra parte, anche accogliendo il principio della conversione in blocco, questa necessità dell'opera di un interprete non viene eliminata, in quanto la conversione è stabilita in maniera da non estendersi a quegli articoli dei de-

creti-legge che siano eventualmente abrogati in seguito. Se cioè l'opera dell'interprete è indispensabile se si segue l'interpretazione della Commissione, essa è anche da ammettersi accogliendosi la proposta formulata nel progetto governativo.

Vi è, viceversa, un fatto di cui dobbiamo tener conto; è invalso nel nostro sistema, specialmente giuridico, l'uso di riportare, quasi senza rifletterci, arcaiche frasi anche se ormai se ne avverta l'inutilità. Così troviamo spesso, negli strumenti notarili, ripetute alcune frasi come: «tutti i poteri compresi e nessuno eccettuato» ed altre del genere; così, per quanto riguarda le leggi, tutti sono abituati a vedere in fondo al testo legislativo espressioni di questo genere: «sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge». Lo si fa pur riconoscendo la superfluità di queste frasi che non hanno valore e non sono nemmeno esatte, in quanto, nel caso della legge, possono essere abrogate norme anche se identiche a quelle ripetute, per il semplice fatto della ripetizione. Nonostante questo, coloro i quali ci preparano il materiale per la nostra attività legislativa desiderano assolutamente che si rispettino simili formule.

Qualche cosa del genere avviene anche oggi, quando si vorrebbe che il Parlamento sanasse tutto quello che è stato fatto in un periodo passato. Ma il collega democristiano, professore di diritto costituzionale, che mi ha preceduto, forse non ha interpretato esattamente il mio pensiero, quando ha detto che non attribuisco valore politico alla conversione in legge di decreti del tempo fascista. Conversione in legge, intendevo, non nel significato politico; dicevo che a questa conversione non possiamo attribuire significato politico inquantoché le conseguenze sarebbero notevolmente gravi.

Dobbiamo convertire decreti-legge del 1942, della prima parte del 1943, dobbiamo convertire decreti di periodi successivi, comunque di periodi che sono antecedenti a quel profondo mutamento costituzionale verificatosi recentemente nel nostro Paese. Se dovessimo attribuire valore politico a questa conversione, nonostante il carattere tecnico di alcuni fra questi decreti legge (ma non tutti hanno solo carattere tecnico), molti di noi si troverebbero imbarazzati, a concepirla come un *bill of indemnity* perché non se la sentirebbero di considerare come un'approvazione di carattere politico la conversione in legge di decreti del 1942 o del 1943.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Vi deve essere, senza dubbio, la continuità dello Stato; vi è la necessità di riconoscere che rapporti giuridici sorti sotto una diversa forma di governo dello Stato devono essere rispettati. Ma se volessimo attribuire, addirittura, alla conversione un carattere politico, noi ci assumeremmo una responsabilità forse superiore alle nostre stesse intenzioni; molti di noi non si sentirebbero di arrivare fino a questo punto.

Perciò abbiamo cercato di trovare una formula su cui concordassero maggioranza ed opposizione, e, raggiunta questa formula, noi abbiamo rinunciato ad alcuni punti di vista personali, e si era rimasti d'intesa che tale sarebbe stato l'atteggiamento dei membri della Commissione. Cioché fa senza dubbio meraviglia l'aver notato che i primi a parlare siano stati proprio coloro che, essendo membri della Commissione, avrebbero dovuto per lo meno saper rinunciare a qualche punto di vista personale e lasciare, semmai, che fossero altri ad esporre i propri. Così come l'onorevole Relatore si è messo al di sopra di ogni punto di vista personale e vi ha rinunciato unicamente per essere fedele interprete del sentimento, della convinzione della Commissione, così forse sarebbe stato opportuno ed avrebbe giovato alla rapidità della discussione che anche i suoi membri si fossero comportati in maniera conforme.

Ma non è su questo che desidero richiamare l'attenzione della Camera. Mi permetto invece di ricordare che, per quanto riguarda l'onorevole collega di parte liberale, il quale ha appoggiato quanto era stato esposto da un precedente oratore di parte democristiana, ho notato nelle sue parole poca coerenza. Perché mentre egli ha detto: « convertiamo in blocco », si è poi lamentato che vi fosse stato un deputato democristiano a proporre la conversione, nel blocco, di un determinato provvedimento. Gli faccio presente che quel provvedimento, quel decreto-legge di cui si tratta, è proprio compreso nell'elenco del Governo e quindi, allorché egli dice che è contrario alla conversione di quel tale decreto viene a dimostrare con ciò stesso l'esattezza della tesi della Commissione, che cioè non si può procedere indiscriminatamente alla conversione.

Io non so se l'opinione della Commissione sarà accolta dall'Assemblea; era ad ogni modo doveroso da parte nostra compiere l'esame che ci era stato affidato, e noi abbiamo fatto del nostro meglio; le riunioni sono state accurate; i decreti sono stati esaminati uno per uno.

Ma noi vi domandiamo: come mai tanti dubbi verso di noi e nessun dubbio verso i molti uffici legislativi che avranno pure compiuto con cura il loro esame? La Camera tenga comunque presente che si tratta proprio di una questione che investe i poteri, le prerogative del Parlamento.

Io parlo qui con piena tranquillità di coscienza. Vi furono alcuni colleghi all'Assemblea Costituente i quali proposero, quando stavamo elaborando il progetto di Costituzione, che venisse inserita una norma per la quale fosse esclusa la facoltà del Governo di emanare norme aventi forza di legge. In quell'occasione presentai un emendamento contro questa tesi, ritenendo che non si potesse non ammettere che in certe circostanze il Governo si può trovare nella necessità di emanare norme aventi forza di legge.

Non posso non ricordare ora che il collega di parte democristiana, cui facevo dianzi cenno, che oggi fa la proposta della conversione in blocco, con un mutamento di opinione che non può non lasciarmi sorpreso, si dichiarò in quell'occasione nettamente contrario all'ammissione fra i poteri del Governo di quello di emanare decreti-legge.

Mi permetto, inoltre, di far presente come in genere la funzione legislativa debba essere esercitata dal Parlamento con la dovuta prudenza e con la consapevolezza di quello che fa. Arrivando ad un numero indiscriminato di conversioni, praticamente noi diamo per buono tutto quello che è stato fatto, lo facciamo nostro! Diamo alle nostre leggi la nostra *suitas*, ha detto l'onorevole collega che mi ha preceduto. Ora, se il lavoro della Commissione dovesse risultare superfluo, sarebbe facile trarne la conseguenza che il lavoro compiuto dagli uffici parlamentari non viene ritenuto sufficientemente accurato, mentre viene ritenuto tale quello compiuto da altri uffici.

In altri termini, troverebbe in fondo nuova conferma il vecchio adagio secondo cui quello che viene stabilito da chi ha funzioni elevate ha forza di legge, e troverebbe nuova conferma l'antico assioma latino: *quod principi placuit habet legis vigorem*. Ma l'esperienza dimostra come tutte le volte che si sia arrivati a conversioni di questo genere, tutte le volte in cui il Parlamento ha rinunciato alla sua funzione fondamentale, che è quella di emanare leggi, si è avuta una cessazione del regime parlamentare, si sono avute per lo meno delle minacce a quel regolare funzionamento della vita parlamentare che noi ci auguriamo sia stato assicurato dalla nuova Costituzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Per quanto riguarda gli emendamenti mi riservo, signor Presidente, di rispondere separatamente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Non vi è dubbio che la questione è di alto interesse per il Parlamento. Per precisarne i termini è necessario che la Camera si renda conto di quale attività legislativa noi domandiamo adesso la conversione. Si tratta di quel periodo legislativo che va fino al 25 giugno 1944.

L'attività legislativa italiana in questo breve periodo rivoluzionario, dal punto di vista costituzionale, può distinguersi infatti in tre periodi: il primo è quello dei decreti-legge da convertirsi in legge secondo la legislazione precedente, con le modifiche che furono introdotte nell'ultimo periodo fino al giugno 1944; il secondo va da tale data fino all'Assemblea Costituente, e in esso il Governo esercitò la piena potestà legislativa con la formula stabilita dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1944; nel terzo (decreto legislativo 16 marzo 1946 n. 98, articolo 6) tale potere legislativo del Governo, durante il periodo della Costituente, fu esteso a tutta la legislazione, tranne la parte dei decreti avanti carattere costituzionale ed altri provvedimenti di carattere internazionale, salvo la ratifica successiva del Parlamento.

Adesso noi ci stiamo occupando del primo periodo in quanto che il secondo, intermedio, non verrà mai in discussione poiché il Governo aveva allora pieni poteri di legiferare senza bisogno del Parlamento; lo stesso è a dirsi per il periodo della Costituente in cui l'attività legislativa era affidata al Governo con la ratifica del Parlamento.

Il primo periodo comprende tutti i provvedimenti legislativi che furono presi con decreto-legge e che, secondo la formula di allora, dovevano essere convertiti in legge e a tal fine presentati al futuro Parlamento entro sei mesi dalla pace e venire approvati entro il termine di un anno dall'esistenza del nuovo Parlamento. Trattasi di attività legislativa, con un interesse politico relativo per l'attuale Governo, alla quale, ciò non pertanto, occorre dare una sanatoria formale e sostanziale, avendo la stessa prodotto effetti obiettivi e subiettivi.

E, allora, sorge il problema di ordine generale se sia possibile da parte nostra fare una discriminazione considerando che tutti i provvedimenti compiuti in quel periodo

o hanno finito la loro efficacia nel tempo e nello spazio, e quindi sono esauriti come efficacia sostanziale; o sono stati modificati da altri provvedimenti successivi al 1944 con decreti legislativi operanti, da parte del Governo che aveva pieni poteri senza bisogno di presentarli per la conversione in legge, e hanno trovato la loro fine con l'abrogazione che c'è stata nel periodo successivo; o sono stati mantenuti in piedi, o hanno trovato attraverso altre norme la loro conversione in legge.

Trattasi, invero, di una fitta rete di provvedimenti legislativi emanati per le necessità di un periodo che rimonta ad oltre cinque anni, riguardo ai quali è molto difficile vedere quale sia la parte tenutasi in piedi e quale la parte modificata o assorbita da disposizioni successive.

Molto spesso, infatti, i provvedimenti successivi non hanno ripreso in pieno il primo provvedimento, ma da quello hanno tratto qualche articolo, qualche parte. È, quindi, giusto quello che diceva l'onorevole Tosato e cioè che non basta vedere se l'intero provvedimento sia convertibile o meno, ma bisognerebbe esaminarlo articolo per articolo, disposizione per disposizione, per accertare le parti che sono state mantenute pur essendo stato eventualmente abrogato il provvedimento precedente.

L'onorevole relatore ha messo in questo lavoro tutta la sua anima di studioso, ma dal punto di vista pratico bisogna guardare le conseguenze che si possono ricavare dalla legislazione viva ed attiva in base alla legge stessa.

Se io, per esempio, dovessi dire che il relatore ha messo dialetticamente la questione: voi del Governo avete fatto questa selezione; perché non possiamo farla noi della Commissione? Dovrei ricordare che ho interrotto osservando che forse il Governo ha tralasciato qualche provvedimento. Ma non sono stato esatto perché, avendo poi chiesto maggiori informazioni, mi è stato fatto conoscere in questo momento dalla Presidenza del Consiglio che gli uffici ministeriali non hanno effettuato una cernita di tutti i decreti-legge, perché l'indagine avrebbe richiesto un lunghissimo periodo di tempo, ma hanno solo depennato un provvedimento, quello del 2 febbraio 1943, n. 122, relativo alla costituzione del consiglio nazionale del partito nazionale fascista. Da parte del Governo dunque non vi è stata una cernita: ma si è soltanto tolto questo decreto che aveva un carattere politico così particolare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

D'altra parte posso dire, per quanto riguarda il mio Ministero, che tra i provvedimenti che, secondo l'esame della Commissione, dovrebbero essere non convertiti ve ne sono tre che hanno ancora un'efficacia, per i quali non comprendo la ragione della proposta non conversione. Cito per esempio il decreto 13 maggio 1943, recante modificazioni all'ordinamento forense, modificazioni ancora attuali; il decreto 10 maggio 1943 concernente il funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici. Forse questo titolo è sembrato al relatore tale da far scartare il decreto perché gli eventi bellici non vi sono più. Ma le conseguenze degli eventi bellici vi sono. Per esempio il tribunale di Cassino era stato trasferito a Sora in base a questa disposizione, e così vi sono altri provvedimenti che si mantengono in piedi ancora per effetto degli eventi bellici.

Ciò osservo per meglio dimostrare che quanto ha detto l'onorevole Tosato è esatto: non è il titolo, ma sono le disposizioni singole che devono indurre a considerare se questi decreti di legge vadano convertiti o non in legge. V'è un altro decreto, quello del 30 marzo 1944, contenente norme per la facilitazione della documentazione dei matrimoni civili e della trascrizione dei matrimoni religiosi. Forse alla Commissione è sembrato che non abbia più alcun valore, ma questo provvedimento si riferisce agli stranieri che hanno difficoltà di avere la documentazione dello stato libero e per essi è in corso un altro provvedimento di proroga, perché la documentazione per molti di questi stranieri è rimasta ancora difficile.

Vi ho citato questi esempi che riguardano il mio Ministero per dire che non si potevano non convertire in legge, acuni provvedimenti la cui efficacia non solo deve essere sanata per il passato, ma mantenuta per l'avvenire. Quanto mi dicono gli altri Ministeri è identico. Io ho l'indicazione di altri 80 decreti, su questi 120 o 140 che si propongono di non convertire.

E, allora, mi domando: siamo noi così tranquilli e così certi in quello che facciamo per dire che tutti i provvedimenti di cui non si propone la conversione non interessano più né la loro soppressione può avere riflessi dannosi sulla nostra legislazione? È questo punto di dubbio che ci lascia perplessi fino a domandare alla vostra responsabilità e alla nostra se non sia il caso di accordare il consenso al provvedimento del Governo.

Approvare non significa discriminare o non discriminare, perché questi provvedi-

menti o sono caduti nel tempo, e allora la conversione non fa che operare nella forma, non nella sostanza, o saranno stati abrogati, e nessuno modifica l'abrogazione, o v'è necessità che siano mantenuti e si manterranno. E se qualcuno di essi possa avere riflessi tali che comunque importino la necessità di una modifica, allora opereremo la modificazione. Il Parlamento può sempre operare in via legislativa per portare le modifiche necessarie, la potatura necessaria. Ma, di fronte al dubbio, di fronte all'incertezza che, operando una potatura radicale, si possano distruggere insieme con rami secchi anche rami vivi, io domando al Parlamento se possiamo assumerci una responsabilità di questo genere.

Aggiungo poi, per quanto io condivida il punto di vista del Relatore, che l'interpretazione esatta dell'articolo 77 della Costituzione non possa dare dubbi sulla conseguenza della non conversione, che dubbi in proposito vi sono tuttora nella dottrina e di tali incertezze si è sentita l'eco anche nelle aule giudiziarie. La questione è questa: siccome l'articolo 77 della Costituzione ha stabilito un principio nuovo, che la non conversione in legge opera *ex tunc*, può sorgere il dubbio che un decreto non convertito oggi possa non operare oggi ma operare allora.

Comunque, è una tesi che può prospettarsi alla autorità giudiziaria. E allora, perché dobbiamo assumerci la responsabilità di questi effetti, quando con una sanatoria generale possiamo stabilire che tutto ciò che ebbe efficacia ha efficacia, tranne quella parte che dobbiamo togliere, ma che toglieremo quando esamineremo uno per uno i provvedimenti e le conseguenze di questi provvedimenti?

Per tutte queste considerazioni, io pregherei la Camera di accettare in linea di massima la tesi prospettata da altri oratori e che è poi conforme al testo presentato dalla Presidenza del Consiglio.

Nell'ipotesi, poi, che la Camera non credesse di attenersi a questa soluzione, io avrei, per lo meno, una ottantina di provvedimenti per i quali dovrei domandare il mantenimento e la conversione.

Non ho altro da aggiungere. Mi rimetto alle decisioni della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, il quale nel testo del Governo è il seguente:

« Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

legge, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti-legge anzidetti »;

mentre il testo della Commissione è così formulato:

« Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi ».

Ricordo poi che l'onorevole Tosato ha proposto di emendare il testo del Governo nel senso di aggiungere, dopo le parole: « Sono convertiti in legge », le altre: « Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185 ».

Onorevole Ministro, la prego di precisare se il Governo chiede che la discussione avvenga sul testo ministeriale e se accetta l'emendamento aggiuntivo Tosato.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo insiste sul suo testo; in linea subordinata non ha difficoltà ad accettare l'emendamento aggiuntivo Tosato.

PRESIDENTE. La Commissione insiste sul suo testo?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Dato che il Governo ha chiesto, come è suo diritto, che la discussione avvenga sul testo ministeriale, il testo della Commissione deve essere votato per primo essendo da considerare come emendamento sostitutivo; se non sarà approvato si voterà il testo del Governo, e quindi l'emendamento aggiuntivo Tosato.

Pongo ora in votazione il testo della Commissione.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Occorre ora passare alle tabelle e ai relativi emendamenti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Conformemente alla riserva precedentemente espressa, il Governo presenterà una serie di emendamenti alle tabelle, per l'inclusione fra i decreti-legge da convertire di una serie di provvedimenti segnalati da tutti i Ministeri. Penso che la Commissione potrebbe, per esaminarli e per riferire poi alla Camera, chiedere il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Nessuna difficoltà da parte della Commissione per la sospensiva proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché il Governo e la Commissione hanno diritto ad un rinvio di fronte a emendamenti proposti nel corso della seduta, la discussione delle tabelle è rinviata a domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

È iscritto a parlare l'onorevole Grazia. Ne ha facoltà.

GRAZIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato ieri con particolare interesse gli interventi di colleghi della maggioranza in questo dibattito, che è di una importanza veramente estrema. Ma quello che mi ha maggiormente stupito, vorrei dire umiliato, se me lo permettete, è l'aver sentito soltanto parole acri, risentite, talvolta dette con rabbia quasi offensiva da parte degli oratori della maggioranza, contro il collocamento sindacale.

Ci sono stati ieri due interventi di importanza notevole, più che per le cose dette, per il modo e per il tono quasi rissoso con cui quelle cose sono state dette: alludo agli interventi degli onorevoli Sabatini e Togni. E sì che i due colleghi della maggioranza, l'uno perché sindacalista, l'altro perché studioso di questi problemi che ha dovuto affrontare poi direttamente nel periodo in cui fu Sottosegretario al Ministero del lavoro, non dovrebbero dimenticare anche i particolari meriti che il collocamento sindacale si è acquistati durante un lungo periodo di anni. Quando cioè i Governi che si sono succeduti nel nostro Paese trascurarono il grave fenomeno della disoccupazione che, col formarsi e lo svilupparsi del bracciantato, andava via via aumentando ed i lavoratori, soltanto nel collocamento sindacale, trovarono protezione, assistenza e difesa dei loro interessi e del loro diritto al lavoro.

Il collocamento sindacale ha la sua origine lontana ed è stato creato e si è sviluppato oltre che per tale fenomeno, anche per la particolare, gretta, egoistica formazione delle nostre classi privilegiate, dirigenti la vita

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

industriale, finanziaria e agricola della Nazione. Si deve alla lotta strenua, continua, tenace, sviluppatasi prima attraverso le ormai tramontate società operaie e di resistenza e ripresa poi dai sindacati, se con le conquiste realizzate dalla classe operaia attraverso la lotta si è raggiunto anche nel nostro Paese uno sviluppo, avvenuto sia pure lentamente, prima nel campo industriale e poi agricolo durante gli ultimi 60 anni della nostra esistenza.

Tutto questo si è dimenticato o non si vuole oggi riconoscere da parte della maggioranza governativa e le lotte, e i sacrifici, e gli sforzi strenui compiuti dalla classe operaia per la propria difesa e per la propria elevazione morale e materiale, vengono qui rappresentati soltanto in funzione di opposizione politica e di faziosità di classe.

Ricordino in proposito i colleghi della maggioranza quanto accadde nell'aprile del 1945, qualche giorno dopo la liberazione di Bologna. Gli alleati, gli anglo-americani, arrivarono fra noi e si accinsero a organizzare il collocamento attraverso gli uffici provinciali del lavoro che andavano a costituire. Alcuni di noi accompagnarono allora gli esperti alleati a visitare gli uffici di collocamento comunali delle leghe e dei sindacati che nella nostra provincia erano riusciti a superare la ventennale bufera fascista e avevano resistito alle stesse distruzioni perpetrate dagli invasori. Ebbene, compiuti i sopralluoghi, gli esperti alleati rimasero stupiti dall'organizzazione e dal funzionamento del nostro collocamento. E tennero a dichiararci che in verità essi non potevano insegnarci nulla, ma che avevano anzi tutto da imparare dalle nostre organizzazioni sindacali e dai nostri uffici.

Oggi, invece, purtroppo, quello che fino allora riuscimmo a salvare, crolla definitivamente. L'attuale disegno di legge, onorevole Ministro, ripete sostanzialmente nello spirito il regio decreto-legge 4 dicembre 1938, in cui all'articolo 1° si afferma, essere « il collocamento dei lavoratori funzione pubblica nell'interesse dello Stato ». Allora il servizio veniva delegato alle competenti associazioni professionali dei lavoratori e dipendenti dal Ministero delle corporazioni. Oggi viene delegato agli uffici provinciali del lavoro e ai collocatori di stato, dipendenti dal Ministero del lavoro. Ritorno forse al corporativismo di stato?

Ma se voi lo permettete vorrei trattare l'argomento del collocamento, in un settore che mi interessa particolarmente, riferendomi alle cooperative, facendo considerare in quale

posizione esse si verrebbero a trovare ove la presente legge diventasse esecutiva.

È opportuno precisare che le cooperative non sono tenute a rivolgersi agli uffici di collocamento per quanto concerne i propri soci, in quanto, entrando nella cooperativa, il lavoratore stipula un contratto di società, anche se poi, come conseguenza, entrerà in un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della cooperativa stessa. L'ingresso nella società non avviene nello stesso modo in cui un prestatore d'opera qualsiasi entra a far parte di una impresa, ma secondo una deliberazione degli organi della società, che mirano all'elemento « persona » come a quello fondamentale (*affectio societatis*). Elemento che identifica, secondo particolari requisiti, l'individuo che entra a far parte dell'organismo, stipulando un contratto di società. Contratto che comporta perciò obblighi e diritti nei confronti della società e dei terzi, che vanno oltre la disciplina del libero prestatore d'opera. Il rapporto sociale, dunque, predomina sul rapporto di lavoro, e cioè la disciplina del rapporto sociale prevale su quella del lavoro come subordinato. In questo senso è tutta la legislazione che regola le società cooperative; fondamentale il titolo VI del libro V del Codice civile dall'articolo 2511 al 2545, che disciplina le cooperative appunto come società commerciali. Ma vedete un po' quello che può capitare! Si è parlato di Lagosanto, ne ha parlato largamente l'onorevole Cavallari, trattando particolarmente dell'aspetto umano e sociale, illustrando le condizioni in cui vivono quelle disgraziate popolazioni. Ora, è avvenuto recentemente che la cooperativa braccianti di quel comune assunse, per regolare stipulato con alcuni proprietari di terreni, lavori di migliorie che conformemente all'impegno, si accinse ad eseguire attraverso i soci. Ma quale sia stata la sorpresa del presidente di quella cooperativa e dei soci che avevano iniziato i lavori, ve lo potete immaginare, quando il maresciallo dei carabinieri, accompagnato da alcuni militi, intervenne sul posto fermando il presidente e i soci per imporre loro di andarsi ad iscrivere all'ufficio statale di collocamento se volevano lavorare, e di aspettare il loro turno, senza di che non si poteva mantenere l'impegno al contratto di appalto, e i lavori non potevano essere eseguiti. Allora, allo scopo di sottrarre le società cooperative dall'obbligo di sottostare all'ufficio di collocamento per quanto concerne l'assunzione dei propri soci, noi presentammo il seguente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

emendamento all'articolo 11 del disegno di legge in discussione, articolo che contempla i casi di esenzione, e dopo il capoverso VI chiedevamo si aggiungesse: « Le società cooperative relativamente ai propri soci, cioè le cooperative, devono essere dispensate dal presentarsi per ottenere l'autorizzazione dell'ufficio di collocamento ».

Tale emendamento che noi sostenemmo in sede di Commissione ci è stato bocciato. A sostegno di tale proposta ci permettiamo osservare:

1°) i soci delle cooperative si riuniscono per produrre da se stessi i beni, i servizi o le occasioni di lavoro di cui hanno bisogno. È questa la finalità istituzionale della cooperazione e la sua prima e naturale conseguenza è che le cooperative devono servirsi anzitutto dei propri soci nella loro attività. Solo eccezionalmente le cooperative impiegano l'opera di terzi; e in questo caso, e solo in questo caso, si presentano come semplici datori di lavoro agli effetti della disciplina del collocamento;

2°) Le cooperative di produzione e lavoro e i propri soci sono addirittura obbligati per legge ad impiegare solamente i propri soci e solo in via eccezionale i terzi. Reca infatti l'articolo 47 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278: « quando concorrano eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che le cooperative si valgano di operai ausiliari, con preferenza soci di altre cooperative, in numero non eccedente quello dei soci impiegati nel lavoro stesso. Questo limite potrà essere oltrepassato qualora nel corso dell'appalto, per cause che non poterono essere prevedute all'atto della stipulazione del contratto, si renda necessario l'impiego di un maggior numero di operai »;

3°) è di tutta evidenza che sottoporre le cooperative alla disciplina, per quanto concerne i propri soci, vorrebbe dire negare puramente e semplicemente il carattere e la funzione della cooperazione, e praticamente rendere impossibile la vita e l'attività delle società cooperative. La cosa è talmente ovvia che sembrerebbe superfluo parlarne, se i fatti avvenuti a Ligosanto non facessero pensare che nell'attuale regime si possa applicare ciecamente una legge, come quella di cui si discute, senza considerare che la sua inconsiderata applicazione porta addirittura all'abrogazione di tutte le leggi vigenti in materia di cooperazione, dal Codice civile alle leggi speciali.

Che cosa ci rispondono in proposito i colleghi della maggioranza? Essi ci dicono che in sede di regolamentazione della legge,

il Ministro terrà conto di tutti questi nostri suggerimenti. Ma, badate, io l'altro giorno su uno dei massimi organi di stampa dell'alta Italia, sul *Corriere della Sera*, ho letto che, parlando di questa legge, l'articolista sosteneva come l'importanza che essa riveste nella politica del nostro Paese sia tale da superare la stessa importanza che ha avuto il Patto Atlantico. Allora io penso che il Ministro, il quale deve assumersi la responsabilità di regolamentare tutto il testo, viene veramente ad avere sulle sue spalle un peso, che io, onorevole Fanfani, non le invidio certamente.

Ora, l'onorevole Togni si dichiarò perplesso ieri sulla posizione che noi socialisti avremmo assunto relativamente a questo progetto di legge. Perché? Ignora forse il collega la posizione chiara, aperta che in ogni tempo noi socialisti abbiamo assunto a proposito di questo fondamentale problema cui sono legati gli interessi più vitali della classe operaia? E ignora che, prima ancora che sorgessero le leghe, i sindacati e le camere di lavoro, i socialisti crearono le società operaie e di resistenza che avevano alla base dei loro scopi, la difesa del collocamento della mano d'opera, la protezione dei salari, la riduzione delle ore di lavoro? Ignorano l'onorevole Togni e l'onorevole Sabatini gli statuti coi quali tali società sorgevano? Vediamo per esempio, alcuni che, a ricordarli oggi, provocano ancora un senso di viva commozione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FUSCHINI.

GRAZIA. Fin dal 1853, a Torino, un gruppo di operai costituiva un'associazione di resistenza: erano 14 lavoratori che dopo un anno raggiungevano il numero di 7 mila. Ebbene, fin dalle sue origini, quella società rivendicava nel primo articolo dello statuto la sua funzione di resistenza e di solidarietà con i disoccupati, stabilendo che a loro favore fossero versate quote alla cassa di riserva e che fossero riconosciute delle pensioni ai vecchi e agli inabili al lavoro.

Questa società di resistenza che ha svolto poi tante altre funzioni, anticipando quelle che poi dovevano assumere le organizzazioni sindacali, ha dato vita anche a un magnifico organismo quale è l'Alleanza cooperativa torinese, vanto, oggi, della classe lavoratrice torinese e italiana.

A Budrio e a Molinella, fin dal 1885 si costituirono in associazione di resistenza i braccianti allo scopo di difendersi contro i

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

bassi salari, contro il lavoro estenuante senza limite di ore, contro gli appaltatori ingordi e i datori di lavoro.

A Prato nel 1882 si costituì una società di resistenza fra gli operai dell'arte della lana che raccolse in breve tempo oltre 200 lavoratori disoccupati. Ove si legga lo statuto dell'epoca, risulteranno evidenti gli scopi che tendevano a realizzare quegli operai per potenziare la resistenza, il mutuo soccorso e il collocamento al lavoro. Il primo articolo dello statuto, affermato il diritto dei lavoratori di esistere e di sviluppare le proprie facoltà a comune vantaggio, stabilisce di procurare il benessere dei soci col provocare tariffe più eque per la mano d'opera col sovvenire di danaro i soci privi di lavoro, o che l'avessero rifiutato perché retribuiti male, e col procurare lavoro ai disoccupati.

Degno di nota è l'articolo 2 di questo statuto che determina il diritto di vigilare che i singoli soci adempiano ai loro doveri di fronte ai principali.

Una seconda società di resistenza, sempre a Prato, si costituirà nell'anno successivo per trasformarsi poi in una cooperativa. All'articolo 1° del suo statuto vengono riassunti i fini morali della società, che consistono nel favorire l'emancipazione degli operai dalla autorità del capitale individuale, mediante l'unione delle loro forze materiali ed economiche, in modo che l'utile della produzione vada ad esclusivo vantaggio di essi.

E al congresso delle associazioni di mutuo soccorso, tenuto a Milano nel 1887, Carlo Romussi, che non può essere certamente classificato come un elemento sovversivo, dichiarava:

« Per fare udire la voce della sua miseria l'operaio non ha che un mezzo, oggi finalmente riconosciuto legale se non dai codici, almeno dai giudici: lo sciopero. Ed è questa dolorosa necessità alla quale dovettero ricorrere i muratori di Milano dopo avere chiesto invano un aumento di salario e una diminuzione di orario. Ma nel mentre preparavano lo sciopero, che riuscì ordinato, corretto, ammirevole perfino per i capomastri avversari, essi si univano in una società di resistenza e questa divenendo numerosa e potente si trasformò in cooperativa... ».

Infine, non possiamo dimenticare quei braccianti romagnoli che nel 1883 si riunivano in una società di resistenza che chiamavano « dei lavoratori senza lavoro », società che in seguito si trasformava in cooperativa; lavoratori senza lavoro che emigravano poi nelle paludi e nelle terre mortifere dell'agro

romano e ad Ostia, dove 600 di loro lasciarono la vita per redimere e rendere ubertose quelle terre.

All'articolo 2° dello Statuto, quei pionieri, quegli eroi del lavoro affermavano: « la società si propone la costituzione di un fondo sociale che le permetta di assumere per conto proprio la gran parte dei lavori pubblici e privati, oggi in mano all'ingordigia degli appaltatori ».

« Con questo mezzo gli operai ad essa aderenti pensano di fare un primo passo sulla via dell'emancipazione perché, sottratto il lavoro da ogni dipendenza, l'associazione offrirà ad essi il modo di istruirsi ed educarsi e di togliersi dallo stato di abiezione e di miseria in cui oggi si trovano ».

Onorevoli colleghi, noi abbiamo dimenticato nella formulazione della legge tutto questo, noi abbiamo ancora dimenticato nella legge l'origine del collocamento. Ora la sua origine è tutta qui. Noi non vogliamo riconoscere più il sacrificio, e non vogliamo riconoscere neppure la lotta sostenuta dai lavoratori italiani per la risoluzione di questo problema, e lo Stato, oggi, sopravviene per distruggere quanto da un secolo la classe lavoratrice del nostro Paese ha realizzato attraverso lotte e sacrifici innumerevoli.

Esaminiamo fuggevolmente, onorevole Fanfani, il suo disegno di legge. L'articolo 7 costituisce un'affermazione di principio: « il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente articolo ». Vediamo ancora l'articolo 24: « Il servizio di collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate, nonché dai loro collocatori, corrispondenti o incaricati, ecc. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000 ».

Si tratta cioè di 4.000 collocatori che verranno nominati in base allo stanziamento disposto. E infine abbiamo gli articoli 25 e 26 che riguardano le commissioni provinciali e comunali chiamate a decidere. Ma su che cosa? Relativamente alle affermazioni di principio di cui all'articolo 7? Non è chi non veda come tale affermazione si dimostri unilaterale, perché, ove lo Stato intervenendo voglia disporre delle forze produttive della nazione, contemporaneamente al controllo della mano d'opera, dovrà disporre del controllo dell'impiego dei capitali in tutte le

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

aziende finanziarie, industriali ed agricole, e allora noi potremmo anche comprenderlo; ma quando invece, come appare dal progetto di legge in discussione, si voglia dispoticamente disporre della merce lavoro, lasciando arbitro e libero il capitale di agire a suo piacimento nel campo della produzione e dell'organizzazione finanziaria, industriale, agricola, lo Stato rivela il suo carattere di parte e compie un'azione vessatoria soltanto nei confronti di una parte dei cittadini.

Relativamente al primo capoverso dell'articolo 24, ormai conosciamo come il servizio del collocamento venga svolto dagli uffici provinciali del lavoro. L'influenza relativamente al collocamento, si svolge e si esaurisce nel capoluogo ove ha sede l'ufficio. La provincia ne rimane completamente esclusa, all'infuori delle poche sezioni periferiche, là dove queste sono state create: in tutto, mi pare, 200 per l'intero territorio della Repubblica.

Rimangono i 4.000 collocatori da nominarsi. Il decreto in proposito ne parla come di un investimento forfettario: 900.000.000 divisi per 20.000, cioè 4.000 collocatori per oltre 9.000 comuni, trascurando tutte le frazioni di comune che, come per la provincia di Ferrara, sono centinaia e quasi tutte con popolazione più numerosa di quella di un qualsiasi comune rurale.

Quattromila collocatori assunti così, come si assumono dei procacciatori di affari, dei piazzisti di un qualsiasi genere di merce, quasi si trattasse di collocare, di vendere i generi di monopolio dipendenti dal Ministero delle finanze. Ora, ritorna qui la nostra legittima preoccupazione, onorevole Ministro, che, non risolvendosi il problema del collocamento coi 4.000 elementi da assumersi in quanto, ove si dovesse affrontare questo problema sul piano nazionale, ne occorrerebbero certamente alcune decine di migliaia, allora il carattere e lo scopo della legge ha funzione esclusivamente vessatoria e offensiva, quale reazione dello Stato contro quelle provincie e quelle regioni dove le organizzazioni sindacali, invece, dominano e dirigono il controllo del collocamento nell'interesse dei lavoratori.

Infine vediamo gli articoli 25 e 26 che hanno riferimento alla creazione e al funzionamento delle Commissioni provinciali e comunali. Le Commissioni decidono nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro. Non una parola sul come venga organizzata l'attività della Commissione rispetto alla funzione più importante che, mi si permetta, per me è rappresentata dalla necessità di

creare le condizioni obiettive affinché il mercato determini, provochi e sviluppi la ricerca del lavoro, stimolando tutte le iniziative, sia nel campo dei lavori pubblici, sia soprattutto da parte dell'iniziativa privata, che ostinatamente si rifiuta di partecipare, di intervenire, di accelerare il processo produttivo della economia della Nazione, senza del quale i milioni di disoccupati hanno un bel rivolgersi agli uffici di collocamento statale e far file interminabili lungo le strade che accedono agli uffici stessi.

La stessa cosa vale per i collocatori: come svolgeranno la loro attività questi funzionari di Stato, mal retribuiti e digiuni di ogni elemento che li ponga nella condizione di sapere ciò che devono fare?

Rivolgetevi ai vecchi collocatori sindacali, apostoli coscienziosi di una funzione profondamente umana e civile, ed essi ve lo diranno!

Andate tra i collocatori delle povere leghe sui nostri Appennini e vedrete la lotta, le fatiche, le difficoltà che essi devono superare per costringere e convincere i proprietari di terre o i piccoli artigiani a consentire di far svolgere piccoli lavori che permettano qualche ora di occupazione giornaliera, che verrà poi divisa tra i molti disoccupati; a consentire, qualche volta, che la disperazione non li esasperi. E la regolamentazione degli assegni familiari tra i lavoratori agricoli, e tutta l'opera di protezione e di assistenza da chi è svolta se non dal collocatore della lega? Che può fare questo funzionario dello Stato mal pagato, che non può improvvisarsi in un campo così tecnico e difficile e dove non si può creare un elemento idoneo da un giorno all'altro? Credete di ottenere dal collocatore statale tanta dedizione, tanto spirito di volontarismo come hanno dimostrato di avere i collocatori delle nostre leghe, dei nostri uffici di collocamento? No, onorevoli colleghi, voi approvando questa legge aggravate il male, pregiudicando la sorte di tutti i disoccupati, i quali costituiscono un esercito esasperato nel nostro Paese. E quando qui ci si riferisce agli esempi degli uffici di collocamento all'estero, non vi sono riferimenti che possano sostenere il confronto. Questa è una piaga nostra. In Italia i milioni di disoccupati li abbiamo noi e pesano su di noi; in altri Paesi questa piaga non esiste allo stato esasperato come in Italia. Proprio in questi giorni, avendo, una nostra organizzazione cooperativa, assunto all'estero determinati lavori per la ricostruzione in alcuni paesi devastati dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

guerra, quando si è trattato di stipulare le tariffe, ci siamo trovati in queste condizioni: i manovali di quei paesi vengono retribuiti con dei salari superiori a quelli degli specialisti. È tale la penuria di mano d'opera che si è costretti a spingere gli specializzati a fare i manovali.

E poiché i nostri operai non riuscivano a rendersi conto di questa situazione, abbiamo dovuto ricorrere a una compensazione tra noi per superare l'anomalia rappresentata dalla differenza delle tariffe; non saremmo altrimenti riusciti a convincere i lavoratori e a stipulare i contratti.

Allora, che cosa possiamo fare? Onorevole Ministro, la cosa migliore è quella di stralciare la parte del collocamento da questo progetto di legge. Questa parte richiede un esame più approfondito, sostanziale, che dal testo stesso non ci risulta sia stato compiuto dal Senato, perchè la legge è arrivata al Parlamento vuota di contenuto. Essa è vero che crea delle commissioni provinciali e comunali, ma trascura di affidare a queste commissioni le funzioni tecniche e organizzative, senza delle quali la legge non si sostiene.

Esaminiamolo ancora il collocamento. Mettiamoci insieme al tavolo serenamente, e io sono persuaso che se ci spogliamo per un momento da qualsiasi sospetto, avendo a cuore soltanto il grave problema che attaverso il collocamento dobbiamo risolvere, troveremo insieme una soluzione che non turbi la coscienza e la tranquillità di larghissimi strati della classe lavoratrice del nostro Paese.

Badate che in Emilia il collocamento ha una tradizione profonda nella classe lavoratrice e specialmente nel bracciantato. Il collocatore in Emilia rappresenta il giudice di pace, è una specie di magistrato superiore da cui dipende l'esistenza dei lavoratori e delle loro famiglie.

Abbiamo già visto come il collocamento non possa essere affidato ad un funzionario di Stato. L'operaio ha la necessità di avere, di sentire fiducia verso colui a cui è legata l'esistenza sua, della propria famiglia, delle proprie creature. Non riuscirete a risolvere il problema del collocamento con la nomina di un funzionario. E badate, questa sensibilità è così profonda che ha potuto determinare un vero miracolo in uno dei più gravi momenti della nostra esistenza.

Si era nella primavera del 1944, nella vallata padana invasa dall'esercito tedesco e dalle bande nere.

Le mondine e i braccianti della bassa bolognese avevano proclamato lo sciopero per ottenere qualche miglioramento e per partecipare alla lotta di resistenza contro gli invasori.

Tedeschi e militi nei nove giorni di sciopero pretendevano di costringere uomini e donne a lavorare e li sospingevano nei campi coi mitra puntati alle reni e ricorrendo ad ogni forma di violenza.

Inermi, ma decisi, uomini e donne resistevano.

Fu al quarto giorno dello sciopero che, provenienti da altre provincie, arrivarono, tra Molinella e Medicina, caricati su dei camion, protetti da tedeschi e militi fascisti armati, centinaia e centinaia di liberi lavoratori. Vecchia consuetudine che i lavoratori della vallata padana avevano conosciuta anche in altri tempi, durante le prime lotte agrarie.

Scesero i liberi lavoratori dai camion e si incolonnarono protetti dai soldati tedeschi e dai militi fascisti per avviarsi nei campi. E avvenne allora il miracolo: s'accorsero allora e appresero il motivo che sospingeva i braccianti e le mondine alla lotta e, arrestandosi, rimasero per qualche tempo perplessi. Poi lentamente, ancora inquadri, ripresero a piedi la strada dove erano venuti, lasciando stupiti tedeschi e fascisti che invano tentavano di trattenerli, ricorrendo alla violenza.

La colonna continuava ad allontanarsi e mentre era ormai alle ultime case del paese, sentimmo riecheggiare, dopo oltre venti anni di silenzio e di tormenti, le parole che Filippo Turati dettò nella sua gioventù per l'inno dedicato a tutti i lavoratori. Tanto poteva allora l'amore della Patria, l'odio verso i suoi nemici, la solidarietà operaia.

Onorevoli colleghi della maggioranza, approvando oggi questa legge, voi distruggete e seppellite il patrimonio e le tradizioni più belle, più eroiche della classe operaia del nostro Paese! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono lieto di prendere la parola dopo l'onorevole Grazia, che ha impostato con tono di discreta serenità il suo intervento. Io non lo seguirò su quel piano di rievocazioni storiche, che pur sono interessanti, non solo, ma profondamente sentite da tutti coloro che, particolarmente nella nostra regione, vivono accanto ai lavoratori

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

e ne conoscono i problemi. Vorrei cercare brevemente di ridurre la questione in termini i più semplici e concreti possibile.

Il problema del collocamento presenta due zone di frizione. Una prima zona è quella che discrimina, che pone in contrasto i datori di lavoro con tutti i lavoratori in generale. Questo contrasto non lo si elimina se non attraverso la creazione di un ufficio di collocamento unico, gratuito, obbligatorio. Quando noi in ogni comune, in ogni frazione, in ogni zona del nostro Paese garantiamo ai lavoratori che il collocamento è obbligatorio per qualunque forma di lavoro attraverso un unico ufficio, noi evidentemente eliminiamo il pericolo più grave, cioè la possibilità di sfruttamento da parte dei datori di lavoro, la possibilità di instaurare quel mercato, di cui pur si è parlato da parte dell'opposizione, per cui i lavoratori attendono in piazza che arrivi il datore di lavoro che ingaggi la mano d'opera, attraverso gara di mercato, a metà prezzo.

Ora, il progetto Fanfani prevede appunto l'istituzione di questo ufficio unico; prende quindi posizione netta, decisa, ed elimina questo inconveniente che si potrebbe verificare, cioè elimina qualunque possibilità che i datori di lavoro possano sottoporre i lavoratori a qualsiasi forma di sfruttamento.

È perciò mal comprensibile come si possa accusare il Ministro Fanfani di volere con questa legge fare gli interessi dei datori di lavoro. Quando l'onorevole Di Vittorio nella relazione fa una affermazione molto precisa: che, cioè, i datori di lavoro non sono interessati al collocamento (in questo senso non è esatta, ma l'argomento è giusto) perché essi possono avere un solo desiderio: che non vi sia nessun ufficio di collocamento, è chiaro allora che il Ministro Fanfani, istituendo l'ufficio di collocamento, fa proprio ciò che i datori di lavoro non vogliono. Non perché essi non siano interessati a questo problema, perché, quando l'onorevole Di Vittorio fa il confronto e paragona il collocamento col blocco degli affitti, mi pare che sia evidente che i datori di lavoro sono tanto interessati a questo problema che vorrebbero addirittura il monopolio del collocamento. Infatti, la non esistenza del collocamento — cioè la libera contrattazione — significa dare ai datori di lavoro il monopolio del collocamento della mano d'opera, così come la mancanza di vincolo degli affitti significa concedere ai proprietari il monopolio della disponibilità di abitazioni.

Perciò credo che, per lo meno, di questo si debba dare atto al Ministro Fanfani e non si comprende, come la stampa di sinistra, particolarmente la stampa delle nostre provincie, possa con uno stile e con un sistema, che è almeno di cattivo gusto, dare una descrizione di questo progetto come fosse egli, il Ministro Fanfani, la *longa manus* di tutte le classi padronali d'Italia. Se il Ministro Fanfani avesse voluto fare gli interessi dei datori di lavoro, non avrebbe dovuto fare altro che non presentare alcuna legge che regolasse il collocamento!

Mi pare che su questo punto non si possa non essere d'accordo. Quando però si insiste tanto in questo senso, nel descrivere così ai lavoratori — questa stampa non è interessante in quanto è nella busta del Ministro Fanfani, ma è interessante in quanto va a finire a tutti i lavoratori, meno dotati di spirito critico, lavoratori della campagna, braccianti, con scarsa cultura, i quali assorbono queste affermazioni — lo spirito di questo progetto di legge, pur essendo evidente che esso rappresenta un colpo decisivo contro ogni possibilità di sfruttamento da parte delle classi padronali, allora sorge il sospetto che si voglia — non dico in malafede, ma per un giustificato motivo politico — mascherare l'altra battaglia che sta dietro questo problema, cioè la battaglia che riguarda la seconda zona di frizione, non la frizione fra datori di lavoro e lavoratori, ma quella che si instaura fra lavoratori e lavoratori di fronte a questo problema.

Questo è il problema grave, particolarmente grave, non soltanto da un punto di vista politico. Io mi vorrei spogliare da ogni settarismo politico, perché sono problemi che toccano troppo da vicino, troppo profondamente la vita umana per poterli trattare con superficialità e con spirito di astio politico. Queste frizioni fra lavoratori e lavoratori sono purtroppo ben gravi, sono purtroppo tali da avere suscitato un certo dubbio anche nell'onorevole Di Vittorio, il quale, infatti, nella sua relazione accenna a questa possibilità che egli esclude, ma che tuttavia ha presente, che l'esercizio sindacale del collocamento possa essere un monopolio il quale sarebbe giunto fino all'aberrazione di negare la possibilità di lavorare a chiunque non risultasse iscritto ad un determinato partito o ad una determinata organizzazione sindacale.

Per un desiderio di brevità, io non intendo portare qui documentazioni, che pure ho abbondanti, sullo spirito settario con cui in

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

molti casi, in molti centri è stato presentato il collocamento da parte di organizzazioni sindacali rosse di ogni provincia. Mi limito a dire questo: di fronte a questo dubbio dell'onorevole Di Vittorio, noi abbiamo tre domande da farci: è fondato o no questo dubbio? Se è fondato questo dubbio che l'onorevole Di Vittorio avanza sul settarismo del monopolio di parte, viene esso eliminato dalle proposte che l'onorevole Di Vittorio ha fatto nella sua relazione? Quali, infine, sono le critiche, invece, che egli oppone alla soluzione della maggioranza?

Ora, alcune molto brevi e molto semplici documentazioni: nella mia provincia — parlo della mia provincia che conosco passo per passo, comune per comune — Ravenna, una delle più sensibili al problema (basta tener presente che ha circa 60 mila braccianti), il monopolio del collocamento è un dato di fatto che tutti possono rilevare. Onorevole Fanfani, ella sa che i collocatori governativi e Cervia, Massa Lombarda, Alfonsine non fanno altro che porre il visto sull'elenco della camera del lavoro? Niente altro. Di fatto, esiste questo monopolio. Ora, tutto ciò porta con sé quelle conseguenze che si intuiscono facilmente. Qualunque forma di impiego viene fatta dalla camera del lavoro.

Ora, voi potete pensare che vi possa essere questa serenità e obiettività nell'esplicazione di questa funzione che non è né politica, né sindacale, ma profondamente umana (io la guardo da questo punto di vista) senza alcuna forma di coartazione e di settarismo? Vorrei restare fuori da certi episodi, ma desidero dirvi che in un comune della mia provincia si è rifiutato lavoro ad una donna che si era fatta vedere in processione. Abbiamo delle vere e proprie dichiarazioni — se volete, faccio i nomi — di lavoratori ai quali è stato detto esplicitamente...

TAROZZI. Ci dica perché i parroci non vogliono nei loro poderi gli operai che non sono iscritti nelle loro organizzazioni.

ZACCAGNINI. La ringrazio della sua interruzione. Questo è appunto lo scopo che vogliamo raggiungere, onorevole Fanfani: noi desideriamo che gli uffici di collocamento pongano termine una volta per sempre ad ogni forma di settarismo di organizzazioni rosse, di organizzazioni bianche o di qualsiasi genere. Noi vogliamo, cioè, che i bianchi o i verdi siano tutelati contro il monopolio rosso in Emilia; così come desideriamo che i lavoratori rossi siano tutelati dall'eventuale — perché no? — settarismo bianco nel Veneto. Desideriamo semplicemente questo, con tutta

onestà. Prego il Ministro di prendere atto che questo settarismo esiste. Vi ripeto, ho i nomi e i cognomi.

Vi voglio intrattenere su un fatto di carattere piuttosto generale, quindi al di fuori di qualsiasi indicazione di nomi. Si tratta della storia dell'imponibile di mano d'opera della mia provincia. Al principio del mese di ottobre — se non sbaglio — furono iniziate trattative fra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni padronali per stabilire un certo imponibile di mano d'opera nella nostra provincia. La camera del lavoro cercò sistematicamente di escludere i sindacati liberi, per ovvii motivi di convenienza politica. Per l'esecuzione di queste opere, tutti i partiti e tutte le organizzazioni sindacali dettero la loro collaborazione, per indurre i datori di lavoro ad eseguire questi lavori; ottenendo un risultato notevole, tranne alcuni casi, gravissimi e deprecabilissimi, di inadempienza, così che questo imponibile di mano d'opera è stato largamente attuato. Quando però si è trattato del collocamento della mano d'opera, la camera del lavoro ha rifiutato ogni tentativo, avanzato da parte dei sindacati liberi di trattare la possibilità di ottenere un collocamento, che fosse fatto con garanzia di entrambe le parti, ed ha pubblicato manifesti e diramato circolari, in cui era chiaramente ed esplicitamente detto che la mano d'opera doveva essere assunta esclusivamente attraverso la camera del lavoro e la Federterra, escludendo sistematicamente qualsiasi possibilità di accordi.

Questo desideravo dire qui, dove alle volte vengono invece avanzate proposte, che sembrano anche accettabili, di eventuali accordi.

Purtroppo, l'esperienza è quella che è. E dove le organizzazioni rosse hanno la forza che hanno nella mia provincia, vediamo che è ben difficile trovare delle intese ragionevoli.

Io ho qui copie di manifesti e di circolari, che rivendicano questo monopolio della camera del lavoro nel collocamento della mano d'opera. Per quanto riguarda l'imponibile di mano d'opera, si è arrivati sino a questo punto: che si è voluta suggerire questa soluzione, che i buoni rilasciati da sindacati liberi non sarebbero stati riconosciuti in nessuna maniera dalle commissioni comunali come lavoro eseguito, a meno che la camera del lavoro non avesse dato il suo benestare.

Non basta. Quest'opera di monopolizzazione — e ciò mi sembra soprattutto grave — è appoggiata dalle amministrazioni pubbliche

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

della mia provincia. I sindaci, e lo stesso presidente dell'amministrazione provinciale, danno disposizioni perché la mano d'opera non venga assunta che attraverso la camera del lavoro, opponendosi a qualsiasi tentativo, che pure più di una volta è stato fatto, di arrivare ad accordi. Tale, è, purtroppo, la realtà nella quale noi viviamo.

Questo monopolio di fatto, mantenuto con l'appoggio delle amministrazioni comunali tende a trasformarsi, attraverso la campagna organizzata per l'elezione dei collocatori da parte delle organizzazioni sindacali, secondo lo schema dell'onorevole Di Vittorio, in qualche cosa di più solido e di più organico.

Ora, quale effetto pratico noi possiamo aspettarci dalle proposte che la minoranza avanza? È evidente che, se le riduciamo alla loro sostanza, non fanno altro che concretare e codificare il monopolio di una maggioranza. Di fronte a questi problemi non v'è da distinguere fra maggioranza e minoranza. Il diritto di uno solo vale quanto il diritto di tutti.

Se noi poniamo il problema su questo terreno voluto dalla minoranza, è evidente che non possiamo trovare per esso una soluzione umana. Dico: umana. Infatti si tratta non soltanto di una soluzione politica e sindacale ma soprattutto di una soluzione umana di questo gravissimo problema. Unica soluzione resta quindi quella di un organo neutro, svincolato da ogni maggioranza o minoranza, responsabile non di fronte agli uni e agli altri ma di fronte alla collettività. Soltanto questo in fondo può risolvere il gravissimo problema che ci sta dinanzi. Ed ecco perché le obiezioni che l'onorevole Di Vittorio pone al progetto governativo, affermando che sono « quasi ovvie » (quel « quasi » è un poema di circospezione) in sostanza non persuadono affatto: per quanto riguarda l'imponibile di mano d'opera, l'esperienza fatta nella mia provincia mi dice che è necessaria l'opera di un organo neutro per il collocamento della mano d'opera. Né regge l'obiezione fatta testé dal collega onorevole Grazia, secondo il quale la ricerca del lavoro verrebbe a esser mortificata. Nessuno può pensare di ostacolare alle organizzazioni sindacali una più vasta e profonda ricerca di fonti di lavoro, ma altro è ricercare le fonti di lavoro, altro è il collocamento della mano d'opera che va svincolato da ogni monopolio di parte.

Per quanto riguarda l'imparzialità dei collocatori governativi nessuno nega che essi, come del resto tutti gli uomini, possano essere influenzati da eventuali diret-

tive ed interventi. Certo è, però, che gli attuali collocatori sindacali sono estremamente sensibili ed influenzati dalla situazione politica locale. Certo è che oggi in realtà si ha a mezzo del collocamento delle camere del lavoro un senso di coartazione morale gravissima sui lavoratori.

Parlo così perché purtroppo questa è la realtà: io ho potuto parlare con i lavoratori della mia provincia che hanno vissuto e vivono questa tragedia giorno per giorno. Così essi mi hanno detto di parlare. Ho detto « tragedia » perché coinvolge non soltanto la loro vita, ma quelle delle loro famiglie, delle loro mogli, dei loro figli.

Concludo, onorevole Ministro, esprimendo — se mi è concesso — anche una perplessità per quanto riguarda la presente legge ed è quella perplessità che mi ha indotto a presentare l'ordine del giorno. Voglio richiamare la sua attenzione su di un problema particolare, sul problema di cui mi sono occupato finora: il collocamento della mano d'opera bracciantile.

Nella mia provincia vi sono circa 110 leghe di braccianti, ognuna delle quali pratica il collocamento della mano d'opera bracciantile con una vera capillarizzazione di questa opera e di questa attività che credo sia indispensabile per un giusto e tecnico collocamento della mano d'opera bracciantile. Io qui sono d'accordo con il collega Grazia quando avanza perplessità circa l'attuabilità di questa legge. Però, evidentemente, i dubbi originano da due fonti diverse: l'onorevole Grazia teme che questa legge possa arrivare troppo in là; io — scusi onorevole Fanfani — temo che questa legge non riesca ad attuare ed a portare fino alla capillarizzazione necessaria il collocamento della mano d'opera nella mia provincia, nella quale la soluzione di un così grave problema di giustizia sociale ed umana è sentita in questo momento come una esigenza vivissima.

Perciò raccomando vivamente che in sede regolamentare questo problema sia esaminato con quel senso di concretezza che esso chiede. Il problema si pone oggi in questi termini: le organizzazioni sindacali eseguono un collocamento che tecnicamente — e sottolineo la parola: tecnicamente — è fatto in una maniera che potrei dire quasi perfetta: tecnicamente perfetta, ma non altrettanto purtroppo si può dire per quanto riguarda l'imparzialità. Non v'è che una possibilità per risolvere questo problema gravissimo; che lo Stato faccia un colloca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

mento, che tecnicamente possa reggere il confronto ed essere pari almeno all'altro, e che lo possa anche superare, ma che dia a tutti la sicùrezza che questo perfetto collocamento tecnico, sia anche un collocamento che non guarda ad alcuna distinzione se non a quella fondamentale del bisogno di lavoro. Solo allora questo fondamentale problema potrà risolversi, e aversi un respiro di libertà, la vera libertà del lavoro che molti lavoratori aspettano. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

CREMASCHI CARLO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI CARLO. Noi riteniamo, di interpretare un desiderio diffuso in tutti i Gruppi parlamentari e cioè, che la discussione ampia che si è svolta possa essere chiusa — intendo la discussione generale — tanto più che il numero degli ordini del giorno presentati è tale, da offrire il destro a quanti lo vorranno, di dire qualche altra cosa, e di esporre ancora il loro pensiero con una certa ampiezza. Riteniamo, inoltre, che gli emendamenti, che sono indubbiamente in numero rilevante, potranno effettivamente, anche essi, offrire il modo a chi avesse da dire altre cose di dirle. Quindi, facciamo proposta formale di chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di chiusura della discussione generale è appoggiata.

(È appoggiata).

CUCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI. Intendo parlare contro la proposta di chiusura della discussione generale, non tanto perchè la discussione non sia stata ampia, quanto perchè mi risulta che vi sono in corso trattative per raggiungere un accordo sui punti in contrasto. Finché non si concluderanno le trattative, da cui potranno nascere nuove questioni su cui la Camera dovrà pronunciarsi, crediamo che la chiusura della discussione generale sia prematura.

Invitiamo, dunque, i colleghi della maggioranza a chiedere la chiusura soltanto a trattative concluse, e il ritardo sarà breve poichè la chiusura della discussione potrà essere chiesta questa sera o domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevole Cremaschi, ella insiste sulla sua proposta di chiusura della discussione generale?

CREMASCHI CARLO. Vorrei spiegare il motivo per cui insisto nella mia proposta, senza però, nello stesso tempo, avere, intenzione alcuna di ostacolare gli eventuali accordi.

Indipendentemente dagli accordi, che potranno o non potranno essere raggiunti, ritengo che nessuno possa sostenere che non si sia ampiamente e chiaramente espresso da parte dei singoli Gruppi il proprio pensiero sulla questione a noi sottoposta.

E che si raggiunga un accordo, onorevoli colleghi, io me lo auguro, a questa sola condizione però: che la legge venga approvata così come ci è pervenuta dal Senato.

Né per questo mio atteggiamento nessuno vorrà accusarmi di avere la volontà o la velleità di impedire a chicchessia di parlare: il mio parere è che le posizioni singole sono già risultate chiare dall'ampio dibattito, che si è svolto e in questa sede e in altra sede sull'argomento. Quindi, ripeto, senza l'intenzione di urtare contro nessuna suscettibilità, insisto nella mia proposta di chiusura, e prego l'onorevole Presidente di porla ai voti.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Vorrei augurarmi, onorevole Presidente, che non si voti stasera sulla proposta di chiusura e vorrei pregare il collega Cremaschi di non insistervi. La chiusura in fondo non ci fa guadagnare, tempo, perchè, come è già stato precisato noi siamo in trattative per raggiungere un accordo e quindi siamo in un'atmosfera di distensione. Noi abbiamo un incontro questa sera per stabilire le modalità dell'accordo, che speriamo di potere realizzare. Che la chiusura si voti adesso, alla fine della seduta di oggi, o domani mattina in principio di seduta, praticamente è lo stesso; solamente, se la chiusura avverrà in seguito ad un accordo realizzato, elimineremo un altro motivo di divisione. Quindi, credo che sotto tutti gli aspetti, compreso quello del tempo, ci convenga riportare la questione alla riapertura, domani mattina, in un'atmosfera più augurabile per tutti.

Per queste considerazioni pregherei il collega Cremaschi e gli altri colleghi della maggioranza di non insistere sulla loro proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Cremaschi?

CREMASCHI CARLO. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Di Vittorio; e nell'accettarla vorrei formulare un augurio: questa volontà di distensione che noi dimostriamo serva a

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

fare in modo che questa sera si trovi l'unanimità sulla proposta che noi abbiamo formulata questa mattina, cioè di approvare la legge, che per noi è urgente, così com'è, domani mattina. Quindi, non ho difficoltà a rimandare a domani mattina questa richiesta, che noi ritenevamo, comunque, si potesse fare anche stasera.

PRESIDENTE. Allora ella rinuncia alla sua proposta per questa sera. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a domani mattina alle ore 10.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la I Commissione permanente (Affari interni) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Adeguamento della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza per i funzionari di pubblica sicurezza » (445) — (*Con modificazioni*).

Ha inoltre approvato le seguenti proposte di legge:

MARTINELLI e REPOSSI: « Ricostituzione dei comuni di Colonna, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Valle Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di Como » (219) — (*Con modificazioni*);

LUCIFREDI e VIALE: « Ricostituzione del comune di Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia » (294) — (*Con modificazioni*).

A sua volta, la VII Commissione permanente (Lavori pubblici) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Modifiche alla dizione della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104, concernente la spesa di lire 25 miliardi per contributi straordinari all'A.N.A.S. » (388) — (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*).

Infine, la II Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 7 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (72) — (*Con modificazioni*);

« Norme integrative del decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppres-

sione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana » (179) — (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*).

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati LUCIFREDI, BONTADE MARGHERITA, TOMMASI, BARTOLE, RUSSO CARLO, CORTESE e FUSI;

« Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali » (479);

dai deputati TITOMANLIO VITTORIA, VINCINO, MARTINO GAETANO, BIMA, DE MARIA, PRETI e MORELLI:

« Assistenza ai pensionati » (480).

Poiché i proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le due proposte saranno stampate, distribuite e inviate alle Commissioni competenti.

(La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 21,30).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Essendo stata chiusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

Domando all'onorevole Ministro se accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che gli enti e società previsti dal testo unico delle disposizioni per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, contraggano per la costruzione di case popolari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

« Qualora gli enti e le società di cui al comma precedente non contraggano mutuo per il finanziamento delle costruzioni, o lo contraggano parzialmente, il contributo dello Stato è corrisposto direttamente agli interessati ed è cedibile.

« I termini di costruzione indicati nell'articolo 71 del citato testo unico sono protratti al 31 dicembre 1955.

« La detta spesa verrà impegnata per lire due miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 ed uno nell'esercizio 1951-52.

« Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Matteucci ha già svolto il seguente emendamento presentato insieme con gli onorevoli Girolami e Bernardi:

« Sostituire i due primi commi con i seguenti:

« È autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che, ai sensi del testo unico 28 aprile 1935, n. 1165, costruiscano case popolari.

« Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per non più di 35 anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

« I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui l'articolo 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili ».

Prego l'onorevole Relatore di esprimere al riguardo il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ho nulla da osservare; l'emendamento si può accogliere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matteucci ed altri, di cui ho dato testé lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Resta di conseguenza assorbito l'emendamento De Martino Carmine, del seguente tenore:

« Al primo comma, dopo le parole: di contributi in, aggiungere: non più di 35 ».

All'ultimo comma lo stesso onorevole De Martino Carmine ha proposto di aggiungere le parole: « sino al 1980-81 compreso ».

Non essendo presente l'onorevole De Martino, si intende vi abbia rinunciato.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accogliere quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo ?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per la maggior chiarezza della legge si può accettare.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento risulta accolto sia dalla Commissione che dal Governo, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 1, con l'emendamento De Martino testé approvato.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:

10°) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

11°) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

12°) gli Enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

13°) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'articolo 37 del presente testo unico ».

PRESIDENTE. A questo articolo hanno presentato il seguente emendamento gli onorevoli Lucifredi, Pertusio, Guerrieri Filippo, Gasparoli, Spiazzi, Tomba, Longoni, Tozzi Condivi, Migliori, Ferrarese:

« Aggiungere, in fine:

14°) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica, le scuole governative di avviamento professionale e le fondazioni scolastiche annesse alle medesime, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Spiegherò molto brevemente, onorevole Presidente, le ragioni del mio emendamento, il quale tende ad eliminare una situazione di disparità in oggi esistente.

Nelle disposizioni che l'articolo 2 viene a modificare, sono ammessi, fra gli enti che possono beneficiare del mutuo previsto dall'articolo 16, anche gli enti pubblici che si propongono di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati. Ora, per una situazione forse un po' diversa da quella che comunemente si crede, nei nostri ordinamenti scolastici ci sono gli istituti di istruzione media tecnica che, a differenza di tutte le altre scuole, hanno una personalità giuridica, nello stesso modo come sono persone giuridiche le università.

La differenza sta soltanto in ciò, che, mentre per le università non c'è alcun dubbio circa la loro personalità di diritto pubblico, per questi istituti di istruzione media tecnica invece c'è qualche difficoltà che nasce dalla dizione ad essi riferentesi contenuta nel testo unico, perché ivi si dice che sono enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Ora, non c'è una ragione sola al mondo che possa giustificare una disparità di trattamento fra il personale di queste scuole e quello di tutte le altre scuole pubbliche; non c'è assolutamente una ragione per cui tutti i benefici, cui sono ammessi i dipendenti degli enti pubblici, non debbano andare ad avvantaggiare anche il personale di questi istituti di istruzione media tecnica.

Ecco, allora, che il mio emendamento si propone, senza alcun danno per l'euritmia della legge, di riparare a questa disparità. Faccio presente che c'è in Italia un certo numero di questi istituti di cui ho parlato — debbono essere quindici o venti — che sono sorti in seguito ad un lascito e sono di conseguenza dotati di un patrimonio cospicuo: cito il Gaslini della mia città, il Feltrinelli di Milano ed altri.

Dato che hanno disponibilità di mezzi, possono costruire case per i loro dipendenti e di conseguenza mi pare che non ci sia motivo di negare ad essi quel beneficio che ad altri viene concesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Io trovo che l'emendamento proposto dall'onorevole Luci-

fredi appare superfluo, in quanto il numero 13 dell'articolo 2 dovrebbe contenerlo implicitamente. Comunque è meglio chiarire che la Commissione è favorevole all'accoglimento dell'emendamento Lucifredi, sopprimendo le parole « e le fondazioni scolastiche annesse alle medesime », e ciò poiché si tratta di enti non di diritto pubblico.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io ripeto all'onorevole Lucifredi quello che gli ho già detto in via breve. Evidentemente ciò che è superfluo non si deve dire. E non sarebbe niente il fatto che fosse superfluo, ma c'è anche questo pericolo: che alcuni enti ed istituti, che hanno personalità giuridica e che non sono menzionati espressamente, potrebbero trovarsi nella condizione di non far valere l'applicazione di questa legge, quando invece, essendo già forniti quegli enti di personalità giuridica, sta a loro di farla valere ai fini dell'applicazione della legge: *vigilantibus jura succurrunt*.

Comunque, questa è la mia motivazione in ordine alla superfluità della dizione, che implicitamente significa accettazione del concetto espresso dall'emendamento. Quindi io pregherei di non insistere. Siccome però non dobbiamo fare questioni grosse quando non vi è motivo di farle, per questo io mi rimetto alla Camera; cioè sulla eliminazione o meno dell'inciso « fondazioni ammesse ». Ripeto ancora una volta la superfluità di questo emendamento in quanto che le ragioni che lo muovono sono già implicitamente contenute nella dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, ella insiste sul suo emendamento?

LUCIFREDI. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Relatore.

Insisto pensando che sia necessario eliminare un dubbio.

MIGLIORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Desidero dire press'a poco quanto ha detto l'onorevole Lucifredi. Noi sappiamo che, nell'applicazione pratica presso gli uffici ministeriali, le interpretazioni plurime sono sempre sconsigliabili.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Le mie dichiarazioni poste a verbale non hanno alcun valore?

MIGLIORI. Io le auguro che stia ancora a codesto posto per venti anni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma io parlo impersonalmente e cioè come Ministro.

MIGLIORI. Comunque io voto in favore proprio per le considerazioni che ho fatte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Lucifredi, di cui è stata data testé lettura, accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(È approvato).

Gli onorevoli D'Amico, Matteucci, Polano, Stuani, Amendola Pietro e Baglioni hanno proposto il seguente articolo 2-bis:

« All'articolo 17 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« I soci delle cooperative di cui al n. 2 dell'articolo 1 ed i soci di cui ai nn. 7 e 8 dell'articolo 16 e di cui all'articolo 90 non possono avere una quota sociale superiore a lire 250.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

« Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire 500. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 10.000.

« Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti dei soci persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del Codice civile.

« Le cooperative e le sezioni per le case popolari ed economiche devono contenere nei loro statuti le clausole di cui all'articolo 26 della legge 14 dicembre 1947, n. 1577. In caso di controversia circa la devoluzione del patrimonio sociale, quando si verifichi lo scioglimento della cooperativa o della sezione, decide il Ministro delle finanze di intesa con quelli del tesoro e dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

« Le cooperative devono entro 30 giorni dall'adempimento delle formalità previste nell'articolo 2519 del Codice civile depositare i loro atti sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* delle Società per azioni ».

L'onorevole D'Amico ha facoltà di svolgere questo emendamento.

D'AMICO. L'emendamento, come tutti gli altri da noi proposti, tende a tutelare gli interessi delle vere cooperative e ad impedire, se possibile, che dei contributi previsti dal di-

segno di legge possano fruire le false cooperative e gli speculatori.

D'altra parte l'emendamento proposto si rende necessario perché per la legge 14 dicembre 1947, n. 1577, sono state emanate norme generali sulla cooperazione che non furono, però, estese alle cooperative edilizie. Poiché l'attuale disegno di legge introduce notevoli modificazioni al testo unico 28 aprile 1938 sull'edilizia popolare, come è esplicitamente dichiarato nella relazione che accompagna il disegno di legge e come risulta dalla esplicita dichiarazione fatta dal Ministro che, « a mano a mano che le circostanze mutano è necessario uscire dal frammentario per impostare organicamente il problema », è opportuno, anzi necessario, cogliere l'occasione per estendere anche alle cooperative edilizie taluni principi essenziali del citato decreto legge, al triplice scopo di generalizzare e semplificare la disciplina giuridica delle cooperative in Italia, di rendere più difficile la vita alle cooperative spurie che quel decreto legge si propone di combattere e, contemporaneamente, di tendere a democratizzare il controllo sulle cooperative edilizie, mediante la partecipazione di rappresentanti delle associazioni interessate nella commissione di vigilanza.

Altro scopo è di concedere alle cooperative edilizie un trattamento tributario differenziato, più favorevole di quello fatto agli altri costruttori.

Ferme restando le osservazioni fatte a proposito del disegno di legge in oggetto in sede di discussione generale, riteniamo di fare opera utile nell'interesse generale nel proporre i nostri emendamenti e, pertanto, ne chiediamo l'approvazione.

L'articolo 2-bis sostituisce integralmente l'articolo 17 del testo unico 28 aprile 1938 ed estende alle cooperative edilizie alcune norme del decreto 14 dicembre 1947, n. 1577, e precisamente quelle relative ai limiti azionari, ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26, nonché al deposito degli atti sociali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 17 del testo unico stabilisce che i soci delle cooperative edilizie non possono avere una quota sociale superiore a lire 30.000. Noi, invece, la portiamo a 250 mila lire.

Lo stesso articolo 17 stabilisce che il valore nominale delle azioni per le cooperative costituite posteriormente al 10 marzo 1947 non può essere superiore a lire 500 né inferiore a lire 200. Noi stabiliamo che il valore debba essere di lire 500 per ogni

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

quota od azione e che il valore nominale di ogni azione non superi le lire 10 mila.

Riguardo ai principi mutualistici contenuti nell'articolo 26 della legge 14 dicembre 1947, chiediamo di precisare che, per le cooperative edilizie, in caso di controversie circa la devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento, decide il Ministro delle finanze d'intesa con quelli del tesoro e dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

Da ultimo proponiamo di precisare che le cooperative edilizie entro 30 giorni dall'adempimento delle formalità previste dall'articolo 2519 del Codice civile devono depositare i loro atti sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* delle società per azioni.

Con l'articolo 2-bis si vuole in sostanza adeguare il contenuto dell'articolo 17 del testo unico alla situazione legislativa attuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione non ritiene necessario l'emendamento D'Amico, che non innova sulla legislazione in atto ma riproduce semplicemente le norme dell'articolo 24 della legge 14 dicembre 1947, n. 1577.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Faccio osservare all'onorevole Matteucci e all'onorevole D'Amico che quanto è contenuto nella loro proposta aggiuntiva è già, a sua volta, stato disciplinato dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1947. Ciò non toglie, onorevole Matteucci, che in sede di elaborazione del testo unico sull'edilizia popolare si possa tener conto di quanto forma oggetto delle loro proposte di modifica.

Il testo unico in questa parte riguardante la costituzione ed il funzionamento delle cooperative, riproduceva le disposizioni generali sulla cooperazione e quelle del Codice. Tali disposizioni sono state automaticamente sostituite dalle nuove norme sulle cooperative e da quelle del Codice civile, in modo particolare dall'articolo 24 che sostituisce l'articolo 17. Quindi, è perfettamente inutile l'emendamento e prego i proponenti di ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole D'Amico insiste sul suo emendamento?

D'AMICO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli stessi proponenti dell'articolo 2-bis, testé ritirato, hanno

proposto anche i seguenti altri articoli aggiuntivi:

ART. 2-ter.

« All'articolo 18 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalità di cui all'articolo 2519 del Codice civile, le cooperative non possono godere, per gli atti successivamente compiuti, delle agevolazioni tributarie concesse dalle leggi sul registro e bollo fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 2-quater.

« Alla fine del primo e del secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 20 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è fatta rispettivamente la seguente aggiunta:

« Sentita la Commissione centrale per la cooperazione ».

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Gli articoli 2-bis e 2-ter avevano lo scopo di aggiornare il testo unico alla realtà attuale, specialmente in conformità della legge n. 1577 del 1947 che ha cercato di riportare nella legislazione nostra certe disposizioni che erano decadute nel testo unico fatto durante il fascismo. Nostro timore era che il disegno di legge in esame, richiamandosi al testo unico e non a quella legge, potesse farla decadere. Poiché il Ministro ha dichiarato che questo non è, e che la legge n. 1577 del 14 dicembre 1947 resta completamente in vigore ed operante, noi non insistiamo. Insistiamo invece sull'articolo 2-quater.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per l'articolo 2-quater faccio osservare all'onorevole Matteucci che la legge 14 dicembre 1947, all'articolo 1 dice così: « La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e gli enti cooperativi è attribuita al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale; eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente ».

I casi in cui norme speciali dispongono diversamente sono proprio quelli del testo unico dell'edilizia popolare che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, che è quello che dà la sovvenzione, il diritto di vigilanza

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

sul funzionamento delle cooperative stesse, vigilanza alla quale il Ministero dei lavori pubblici non rinuncia, mentre rimane salva per tutte le altre cooperative la vigilanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale. Quando le cooperative funzionano in virtù di sovvenzioni date in applicazione delle leggi nostre, evidentemente la vigilanza dev'essere del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Onorevole Matteucci, ella ritira questo suo emendamento?

MATTEUCCI. Il fatto è che io vorrei dare al Ministero dei lavori pubblici poteri quanto meno sia possibile!

TUPINI. *Ministro dei lavori pubblici.* Ma non ci tolga almeno quei poteri che sono la garanzia del buon svolgimento dell'attività delle cooperative. Quelli anzi, dovrebbe essere lieto di vederli aumentati ed estesi.

MATTEUCCI. Ma non sarebbe male mettere: « sentita la Commissione centrale per la cooperazione ».

TUPINI. *Ministro dei lavori pubblici.* No, perché allora verrebbe diminuita quella vigilanza alla quale noi teniamo. Per questa ragione prego la Camera ove il proponente insista, di voler respingere il suo emendamento.

MATTEUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario,* legge:

« Le case popolari costruite dagli enti e società indicate ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.

« Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 ».

PRESIDENTE. L'onorevole **Bontade Margherita** ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Le case popolari costruite dagli Enti e società indicati ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, debbono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita, con l'osservanza

delle cautele e condizioni che saranno prescritte dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BONTADE MARGHERITA. La ragione per cui ho presentato questo emendamento è perché credo che esso possa contribuire alla formazione della piccola proprietà edilizia, incitare al risparmio e sgravare lo Stato da quegli interventi che spesso si rendono necessari per sanare i bilanci sociali degli enti e società previsti all'articolo 3, primo comma, di questo disegno di legge. Se l'Assemblea ha un po' di pazienza lo dimostrerò brevemente.

L'articolo 3 del presente disegno di legge dispone che le case costruite dagli enti e dalle società indicate nei numeri 2, 3, 6, 10, 11, 12 dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con osservanza di determinate cautele e condizioni.

Vediamo un po' quali sono questi enti e queste società. Gli enti e le società predette sono i comuni, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici che si propongono di costruire case per i loro dipendenti, l'Ente edilizio di Reggio Calabria, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti e professionisti, nonché gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, l'irrigazione e la colonizzazione che provvedono alla costruzione di borgate rurali. Come si è detto, i predetti enti possono dare in locazione con patto di futura vendita le case che saranno costruite col contributo dello Stato. Ciò significa che, se gli enti medesimi non intendono valersi della facoltà anzidetta, possono costituirsi, beneficiando del contributo statale, un patrimonio edilizio anche cospicuo, come già per l'Istituto autonomo per le case popolari.

A parte ogni altra considerazione sulla opportunità o meno che si costituiscano patrimoni molto grandi, è facile ritenere che la gestione di siffatti patrimoni non può essere che complessa, burocratica e molto onerosa; e ne conseguirà che gli inquilini dovranno essere costretti a corrispondere sempre crescenti quote per far fronte alle spese di carattere generale che gli enti devono sostenere per la gestione dei loro patri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

moni edilizi. E ove gli inquilini non rimborsino l'intera spesa sarà lo Stato che dovrà intervenire per sanare i bilanci sociali, come è avvenuto per gli Istituti per le case popolari e per l'I. N. C. I. S.

Ma c'è un'altra considerazione da fare, ossia quella che il pagamento delle quote di ammortamento, da parte dei futuri proprietari, ricostituisce il capitale impiegato nelle costruzioni permettendo il reimpiego nelle costruzioni di nuovi alloggi. Sembra pertanto opportuno che la facoltà, quale è prevista dal disegno di legge venga trasformata in obbligo di guisa che tutti gli alloggi che verranno costruiti dagli enti sopra indicati siano assegnati in locazione con patto di futura vendita. In tal modo non solo non si verificheranno gli inconvenienti di cui innanzi, ma si avranno vari e notevoli risultati benefici, che da soli ben giustificherebbero l'obbligatorietà del patto di futura vendita.

Tali benefici risultati sarebbero di natura economica e sociale:

1°) Anzitutto gli istituti non sarebbero più gravati delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, manutenzione che oggi spesso non è eseguita con grave pregiudizio per la conservazione dei fabbricati, il che non potrà essere che di danno alla ricchezza dell'intera Nazione. Gli assegnatari con patto di futura vendita, sapendo che gli alloggi sono di loro proprietà, anche se il trasferimento avverrà dopo un certo tempo, ben volentieri si assoggetteranno alle spese necessarie per la manutenzione, sapendo che ciò è nel loro esclusivo interesse.

2°) Il patto di futura vendita farà sì che gli assegnatari si sottoporranno di loro libera volontà ad un sano risparmio, il che consentirà di far entrare nella circolazione e destinare all'industria edilizia somme che altrimenti sarebbero destinate ad impieghi socialmente meno utili.

3°) Gli enti costruttori avranno un loro utile dalla gestione dei lavori perché una percentuale delle spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori andrà a loro profitto, sia pure a diminuzione delle spese che essi dovrebbero sostenere per corrispondere gli stipendi al personale in servizio che vanno pagati anche se il personale non lavora.

4°) Gli enti — e ciò vale specialmente per gli istituti per le case popolari — che già sono proprietari di case popolari, che essendo costruite da tempo gravano per l'ammortamento in minima parte e spesso non gra-

vano più sulle spese di bilancio, potranno dare le vecchie abitazioni in locazione semplice ad un fitto modesto, certo inferiore a quello oggi corrente per le case costruite con contributi statali, alle categorie dei meno abbienti che non sono in grado di sostenere la spesa che è dovuta per le case di nuova costruzione, anche se beneficiano di contributo statale, e dico questo per tranquillizzare qualcuno che presenta questa preoccupazione. Si può dire che in tali casi, cioè per le vecchie abitazioni, il fitto è politico e non economico, ma ciò avverrà senza che lo Stato, i comuni e gli altri enti debbano sostenere sacrificio alcuno.

5°) L'assegnazione in locazione con patto di futura vendita consentirà a molte famiglie non abbienti che altrimenti mai lo potrebbero, di divenire proprietarie di una casa. Si agevolerà in tal modo la formazione di una numerosa piccola proprietà edilizia, con quali benefiche conseguenze economiche, politiche e sociali è facile immaginare.

Il criterio che io propongo con questo emendamento, onorevoli colleghi, non è nuovo; in sostanza si tratta di applicare per le case che saranno costruite dagli enti soprannominati lo stesso criterio che il disegno di legge 17 aprile 1948, n. 1029, all'articolo 2, e precedenti disposizioni legislative seguono per le case costruite dagli enti morali e società non aventi fine di lucro.

Tutte le ragioni esposte, onorevoli colleghi, valgono a dimostrare il vantaggio sociale, morale ed economico dell'emendamento da me proposto e soprattutto — come ho detto all'inizio del mio intervento — tendono all'attuazione di quel programma sociale che vuole allargare il numero dei piccoli proprietari. Estendendo la piccola proprietà, noi avremo una società più soddisfatta e quindi più stabile. Confido, pertanto, che l'emendamento proposto venga accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Stavo per aderire all'emendamento della collega Bontade, senonché, mentre essa parlava, ho riflettuto, insieme con i colleghi della Commissione, sopra alcune considerazioni dell'onorevole Bontade. Non è esatto che gli istituti delle case popolari potrebbero, ove non avessero l'obbligo di vendere gli appartamenti, ingigantire i loro patrimoni. Noi sappiamo perfettamente che questo non è possibile, né d'altro canto vi è l'altra preoccupazione relativa a gestioni molto onerose. Comunque,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

la legge di cui ci occupiamo è una legge particolare, poichè in funzione di essa non vi è più il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, sicché agli istituti delle case popolari, che devono ora contrarre il mutuo per la interezza del valore, evidentemente non si può fare obbligo di vendere; purtroppo bisogna lasciare la facoltà agli istituti stessi di cedere gli appartamenti con la promessa di una vendita futura.

D'altronde gli articoli 34, 35 e 36 del testo unico sull'edilizia popolare prevedono la materia di cui si è occupata l'onorevole Bontade. Ad esempio l'articolo 36 dice che gli enti di cui all'articolo 34 hanno il diritto di chiedere l'emissione dell'ipoteca gravante sullo stabile venduto. Se quindi all'articolo 3 del disegno di legge noi operassimo la modifica proposta dalla onorevole Bontade, cioè l'obbligo (« debbono » e non « possono »), evidentemente noi creeremmo una condizione di impossibilità nelle trattative dei mutui, perché né le casse di risparmio in ipotesi, ove fossero autorizzate a farlo, né tanto meno gli istituti a carattere nazionale, né la Cassa depositi e prestiti potrebbero accedere a qualcosa del genere, che indubbiamente fin dalla prima stipulazione si vedrebbero sottoposti all'obbligo di frazionare i mutui ipotecari. Dunque, per una ragione tecnica, l'emendamento proposto non si può accogliere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di esprimere il pensiero del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non vi è dubbio, che lo spirito che muove la proposta dell'onorevole Bontade ha per contenuto una finalità sociale di grande valore, però le ragioni di carattere tecnico che ha esposte il relatore, sono tali che inducono il Governo a pregare la Camera di non accoglierla, e quindi di accettare il testo da me proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Bontade, ella insiste sul suo emendamento?

BONTADE MARGHERITA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bontade di cui è stata data poco fa lettura.

(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 100 non possono essere assegnate in locazione od in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000.

« Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di fabbricati, abbiano alienato tale proprietà dopo il 1° luglio 1947, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 250.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire 3.000.000. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro. La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli alloggi costruiti con i benefici previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600 ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati, i seguenti emendamenti dagli onorevoli Matteucci, Polano, Stuardi, D'Amico, Amendola Pietro e Baglioni:

« Al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dopo le parole: coloro che, inserire le seguenti: essendo proprietari di più appartamenti o di un solo appartamento non soggetto a regime vincolistico, alienino o abbiano alienato tale proprietà dopo il 1° luglio 1947.

« Allo stesso comma, dopo le parole: redditi di lavoro, aggiungere le seguenti: nonché ai redditi professionali inferiori a lire 450.000 ».

L'onorevole Matteucci ha facoltà di svolgerlo.

MATTEUCCI. L'emendamento proposto all'articolo 4 tende a favorire coloro che, avendo acquistato degli appartamenti bloccati con la speranza che fosse prossimamente tolto il vincolo, visto che questo continuava, lo hanno alienato, spinti dal bisogno di recu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

perare il denaro che avevano impiegato e che molte volte avevano preso anche in prestito. Oggi costoro si vedono esclusi anche dal poter entrare in una cooperativa per avere l'appartamento.

Si tratta, in sostanza, di permettere anche a chi ha venduto un appartamento bloccato di entrare in una cooperativa e di poter avere la casa.

Secondo la mia aggiunta, sono esclusi soltanto coloro che hanno alienato appartamenti non soggetti a vincolo, perché effettivamente hanno fatto la loro speculazione.

Anche dalla stampa quotidiana, dal *Giornale d'Italia*, e da altri giornali, è stato chiesto questo emendamento ed io credo che non dovremmo escludere questa categoria dalla possibilità di avere una casa. È anche da tener presente che questa gente ha venduto l'appartamento magari perdendo sul valore di acquisto.

Quindi, io vorrei che il divieto non fosse stabilito nei confronti di tutti coloro che hanno alienato un proprio appartamento dopo il 1947, ma soltanto nei confronti di coloro, che hanno alienato appartamenti che non erano soggetti a vincoli. Come ho già detto, anche la stampa si è occupata di questo problema ed ha caldeggiato una soluzione del genere di quella che io propongo; si tratta di due o tre giornali che hanno levato la loro voce in favore di coloro che si trovano in questa particolare situazione.

Aggiungo che vi sono dei casi pietosi, che si conoscono, specialmente di dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

TAMBRONI, *Relatore*. Onorevole Presidente, il parere della Commissione su questo emendamento non è concorde. Il parere mio personale, quale relatore, è contrario.

Dirò brevemente che è esatto quanto ha riferito or ora l'onorevole Matteucci ed è del pari esatto che la stampa si sia occupata dell'argomento. Debbo tuttavia far presente alla Camera che l'articolo 4 opera delle esclusioni, e rispetto alle quali si vorrebbe fare eccezione, con questo emendamento, per i proprietari di un appartamento a regime vincolistico. È un'indagine quanto mai difficile, giacché, se v'è taluno il quale abbia comperato un appartamento già occupato da altri nel periodo successivo al 1944, non è chi non veda come costui abbia manifestamente fatto un affare speculativo, abbia cioè comperato questo appartamento ad un

prezzo basso sperando di poterlo poi abitare, o, più probabilmente, di poterlo poi rivendere ad un prezzo maggiore.

Diversamente, se facciamo astrazione da questa ipotesi che è la più seria, la più concreta, non potremmo se non ipotizzare il caso di coloro che, già proprietari di un appartamento, l'abbiano poi visto occupare da altri. Ma si tratta di una casistica numerosissima e, se volessimo tener dietro ad essa, verremmo ad aggrovigliare questa legge, che ha invece il pregio di essere semplice e che si può legittimamente prevedere produttiva proprio in virtù di questa sua semplicità.

Io sono personalmente convinto, onorevoli colleghi, che se rendiamo farraginoso l'indagine, frusteremo irrimediabilmente lo scopo che ci siamo prefissi. È per queste ragioni che sono personalmente contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Matteucci, anche se la maggioranza della Commissione è favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro, ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accedo alle ragioni esposte dall'onorevole Relatore. Con questo emendamento, l'onorevole Matteucci — senza volerlo, s'intende bene, che io conosco troppo bene il suo spirito ed i suoi intendimenti — si presterebbe a legittimare la speculazione.

Certamente la legge deve guardare ai casi generali e non può insabbiarsi a considerare tanti casi particolari, non dobbiamo cioè, addentrarci in un ginepraio di casi e sottocasi che renderebbero anche difficile l'applicazione della legge.

Il Governo mantiene quindi il testo da esso presentato ed invita la Camera a respingere questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Matteucci, insiste?

MATTEUCCI. Onorevole Presidente, io questa sera sono in vena di lasciarmi convincere dall'onorevole Ministro e poi, in realtà, non ho tanta tenerezza per quelli che sono in grado di comperare appartamenti. Qualche caso veramente doloroso c'è, indiscutibilmente; forse la casistica sarà difficile, non lo nascondo, ma sacrifichiamo qualcuno che ha perduto prima e ha perduto dopo. Ad ogni modo, non è un compito specifico proprio del Partito socialista quello di venire in aiuto di costoro.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non gliel'ha prescritto il medico, insomma! (*Si ride*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

PRESIDENTE. Onorevole Matteucci, intendete svolgere il secondo emendamento, che rileggo ?

« *Allo stesso comma, dopo le parole: redditi di lavoro, aggiungere le seguenti: nonché ai redditi professionali inferiori a lire 450.000.* ».

MATTEUCCI. Poiché ci sono i redditi di lavoro, ritengo che si debbano aggiungere anche i redditi professionali inferiori a lire 450 mila. Qui credo che dovremmo essere tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore ?

TAMBRONI, *Relatore*. Sono contrario, poiché evidentemente i redditi professionali sono redditi di lavoro, quando i professionisti e gli artisti fanno parte di associazioni sindacali.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro ?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Matteucci, ella insiste ?

MATTEUCCI. Vuol dire che il Ministro garantisce che i redditi di lavoro sono comprensivi di quelli professionali. Allora, è più esteso questo criterio di quello del mio emendamento. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui all'articolo 16.

« Ogni alloggio deve:

1°) avere non più di tre vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2°) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3°) essere fornito di latrina propria;

4°) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;

5°) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

« Nelle case popolari costruite per essere assegnate in proprietà od in locazione con patto di futura vendita, ed in via eccezionale in quelle da cedere in semplice locazione, possono essere consentiti alloggi di quattro o cinque vani abitabili, oltre gli accessori, a condizione che la superficie utile di ciascun alloggio non sia superiore a 110 metri quadrati in essa compresa quella degli accessori.

« Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendite in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata al n. 1 ed eccezionalmente a quella indicata al terzo comma del presente articolo, sempreché i progetti in tal caso siano stati preventivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Garlato, Bontade Margherita, Bavaro, Biasutti, Corona Giacomo, Gennai Tonietti Erisia, Pertusio e Lucifredi hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Al penultimo comma alle parole: alloggi di quattro o cinque vani abitabili, sostituire le parole: alloggi con più di tre vani abitabili.* ».

« *Fra il penultimo e l'ultimo comma inserire il seguente:*

« Per le famiglie composte da più di cinque membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle cinque. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli legittimi che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto ».

L'onorevole Garlato ha facoltà di svolgerli.

GARLATO. Onorevoli colleghi, col primo di questi emendamenti io propongo di sostituire alle parole: « alloggi di quattro o cinque vani abitabili », le parole: « alloggi con più di tre vani abitabili »; e ciò per il fatto che subito dopo il testo del disegno di legge sancisce un'ulteriore limitazione, quando dice: « a condizione che la superficie utile di ciascun alloggio non sia superiore a 110 metri quadrati in essa compresa quella degli accessori ».

Ora, questa doppia limitazione, e del numero dei vani e della superficie utile da

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

ricoprire, è pleonastica; vorrei dire, anzi, che è eccessiva, quando si pensi alla possibilità o alla convenienza, per determinate esigenze familiari, di ridurre di qualche poco il volume di ciascun vano, per averne uno di più, coprendo la stessa superficie. Ora mi pare che ci si possa limitare a considerare il solo elemento della superficie in questa disposizione, senza con ciò andare contro il criterio ispiratore della disposizione stessa; criterio ispiratore dal quale io vorrei si potesse derogare di fronte alle necessità, alle esigenze delle famiglie numerose. E a questo riguardo interviene il secondo dei miei emendamenti, che è un emendamento aggiuntivo.

Io ebbi l'onore di presentare al Ministro dei lavori pubblici fin dal 7 luglio 1948 una interrogazione in proposito, interrogazione che richiedeva una risposta scritta e che suonava così: « Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non ritenga necessario e urgente apportare una variante alla limitazione della superficie da occupare con la costruzione di case popolari, introducendo il concetto della proporzionalità al numero dei componenti delle singole famiglie. Ciò nella considerazione che la superficie massima attualmente consentita nella misura di 110 metri quadrati per ogni appartamento, esclude in modo assoluto dal beneficio del contributo statale le famiglie composte da più di 5 o 6 persone ».

A questa interrogazione io ebbi una risposta, a dire il vero con un certo ritardo, e fu una risposta negativa.

L'onorevole Camangi, nella sua risposta scritta, tra l'altro diceva: « Non si è ritenuto ampliare maggiormente i limiti stessi per ovvie ragioni di opportunità (e qui non vedo riportate a fianco le ragioni e non riesco a riconoscerle) ed anche in considerazione sia dei costi elevati delle costruzioni, che si ripercuotono sulle quote di ammortamento a carico degli assegnatari, sia soprattutto per ottenere un maggior numero di appartamenti con gli esigui stanziamenti concessi, in modo da poter venire incontro al maggior numero possibile di richieste di alloggi specie da parte delle classi meno abbienti ».

Comprendo perfettamente che per avere un maggior numero di alloggi sono necessarie delle dimensioni ristrette, ma, se questa vuole essere la regola, non vedo perché non vi possano essere delle eccezioni. Scrive, poi, l'onorevole Sottosegretario: « È altresì da tener presente, che, in relazione alla situazione edilizia attuale, in un alloggio di cinque vani ed accessori, utilmente distribuiti, può trovare conveniente sistemazione anche

una famiglia di cinque o sei persone ». Sottolineo questa frase: « in relazione alla situazione edilizia attuale » perché vuol dire il riconoscimento, da parte di chi scrive, che si tratta di una situazione transitoria, vorrei dire di emergenza.

Ma noi stiamo facendo delle leggi che tendono a portare le cose nel campo della normalità e quindi bisogna guardare un po' all'avvenire, specie nei casi — ai quali, soprattutto, intendo riferirmi — in cui si cerca di costruire la casa anche per darla in proprietà all'inquilino, proprietà che costituisce, evidentemente, un vincolo non transitorio, ma duraturo.

Che cosa si può costruire su una superficie di 110 metri quadrati? Ove non si vogliano costruire delle scatolette da grilli, è difficile fare un appartamento con più di 4 vani, oltre la cucina, i servizi e i disimpegni.

Ora, se una famiglia è composta oltre dei genitori, di due soli figli, di sesso diverso, è evidente che ad un determinato momento è indispensabile a questa famiglia la disponibilità di tre stanze da letto. Quando vi aggiungete la cucina, la stanza da pranzo e i servizi, avete saturato, avete occupato in modo irriducibile l'appartamento massimo consentito: e ciò per una famiglia di solo quattro persone.

CAMANGI. Cinque vani più gli accessori.

GARLATO. Ma in 110 metri quadrati è difficile, a meno che non si facciano delle scatolette!

Voi direte che un terzo figlio può non richiedere un aumento di vani; io vi concedo che ciò si verifichi anche per un quarto figlio. Ma quando i figli sono cinque, sei, o più?

E allora noi dovremmo o escludere queste famiglie da questi benefici, oppure costringere il capo famiglia a sostenere delle spese ingenti per autocondannarsi a vivere in eterno in una situazione di disagio. Noi verremmo così a sacrificare proprio quelle famiglie numerose che la nostra Costituzione ci impone di salvaguardare, difendere, tutelare e favorire. Credo che questa sia un'ingiustizia! Saranno tante, saranno poche le famiglie numerose che potranno accedere a questi benefici, il numero conta relativamente. Se sono poche, evidentemente il numero esiguo non influisce sensibilmente sul programma costruttivo e allora non vale la pena di sacrificarle; se sono molte, esse costituiscono un fenomeno sociale che rive-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

ste la sua importanza, che non si può trascurare, e, in questo caso, non si devono sacrificare.

Ben disse l'onorevole Ministro nel suo intervento di ieri, che la casa è uno dei più validi beni strumentali per creare il benessere delle famiglie. Io aggiungo che una casa sufficiente, una casa accogliente non dà soltanto il benessere materiale alla famiglia, ma costituisce un fattore di altissimo valore morale, in quanto favorisce la coesione, la unità, la serenità della vita familiare.

È per queste considerazioni che io mi permetto di presentare questo emendamento, il quale suona così: « Per le famiglie composte da più di cinque membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle cinque ».

Ho messo 16, perchè corrisponde a una stanza di metri 4 per 4.

Ma ho aggiunto un periodo che vuole essere una cautela, una garanzia, affinché non sia possibile, attraverso l'interpretazione di quelli che possono essere i membri della famiglia, creare una maglia che potrebbe essere davvero pericolosa.

E allora l'emendamento si completa con questo periodo: « A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli legittimi che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto ».

Con questa cautela, che restringe il beneficio di questa legge al nucleo familiare propriamente detto, io credo che si possa accogliere l'emendamento con tranquillità e prego la Camera di volerlo approvare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'intendimento che ha mosso il collega Garlato è lodevolissimo ed io credo che non vi possa essere nessuno fra noi che non lo condivida. Ma qui vi sono delle difficoltà di natura tecnica. Quello che dice il collega Garlato io me lo spiego, ma spero che voi dividerete anche la mia preoccupazione. Quanto ha detto l'onorevole Garlato va bene per le cooperative, ma non per gli istituti di case popolari, i quali non possono costruire appartamenti su misura, perché non sanno, quando costruiscono, a chi verranno assegnati.

La proposta dell'onorevole Garlato porterebbe a queste conseguenze: che per le famiglie composte di più di cinque membri, si verrebbe ad avere una stanza per ogni

persona oltre gli accessori. Voi comprendete che arriveremmo a superfici veramente enormi e cioè arriveremmo a porre nella pratica impossibilità di funzionare questa legge sotto altro aspetto da quello che pocanzi proponeva l'onorevole Bontade.

Per queste considerazioni la Commissione sarebbe favorevole, in ipotesi, di aumentare la superficie portandola a 120 metri quadrati. Si aumenterebbe, in sostanza, l'appartamento di una stanza. Questo si potrebbe fare ed io credo che il Ministro dei lavori pubblici non dovrebbe avere ragioni per opporsi. Ma la casistica che vorrebbe fare l'onorevole Garlato non è possibile. E poiché l'emendamento è a favore delle costruzioni degli istituti delle case popolari, posso dire — io che modestamente ho una certa esperienza, perché sono presidente di un istituto di case popolari — che in questo modo gli istituti non potrebbero costruire più, perché, come ho già detto, non possono in anticipo sapere a quali famiglie sarà assegnato l'appartamento. Gli appartamenti che si costruiscono sono appartamenti tipo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Pregherei l'onorevole Garlato di voler ritirare questi suoi emendamenti ai quali mi dispiace di dover dichiarare la mia opposizione.

L'onorevole Relatore ha già spiegato alcune delle ragioni di indole tecnica che impediscono l'accoglimento dei suoi emendamenti. Parlo, intanto, del primo, e cioè di quello che vorrebbe sostituire alla nostra formula l'altra: « alloggi con più di tre vani abitabili ». Penso che non sia accettabile perché implicitamente significa portare anche a oltre cinque i vani abitabili. In tal caso essendo la superficie dell'intero alloggio non superiore a 110 metri quadrati si rischierebbe di fare delle stanze troppo piccole, a guisa di gabbie e ciò sarebbe contro l'igiene e urterebbe contro gli stessi regolamenti edilizi.

Il secondo emendamento offre l'inconveniente di portare l'applicazione della legge sul terreno di una casistica quanto mai complicata e difficile e quindi non opportuna.

Ripeto che la legge per essere operante deve essere semplice e procedere per casi generali. La casistica troppo minuziosa è sempre sconsigliabile. (*Interruzione del deputato Garlato*).

Che la Costituzione dica questo, è esatto, ma debbo aggiungere, a proposito di questa osservazione ed a proposito di quanto pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

poneva, sia pure senza farne una proposta specifica, l'onorevole Relatore, che ben volentieri aderirei anche all'idea di portare da 110 a 120 metri quadrati la superficie delle case; però faccio osservare alla Camera che introdurre in questo momento, con le poche disponibilità che abbiamo, degli allargamenti i quali automaticamente rendono meno operante e meno efficiente la legge, è quanto mai pericoloso.

Noi siamo ancora in una situazione di emergenza. Se noi allarghiamo la superficie delle case, faremo meno case. Se ne potrà riparlarne quando avremo superato lo stadio acuto della crisi delle abitazioni.

Questa ragione che io oppongo alla proposta di allargamento della superficie vale per la proposta specifica fatta dall'onorevole Garlato, nonché per quella fatta dal relatore.

Prego la Camera di volere respingere qualsiasi emendamento del genere e di votare il testo da me proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Garlato, mantiene gli emendamenti?

GARLATO. Ritiro il primo e mantengo il secondo.

CIMENTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMENTI. Dichiaro di fare mio l'emendamento dell'onorevole Garlato modificandolo. Io mi rendo conto delle difficoltà tecniche...

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. ...e finanziarie!

CIMENTI. ...e finanziarie che si incontrano per fare degli appartamenti di una cubatura diversa da quella prevista dal disegno di legge. Prego, però, il Ministro di voler considerare che in Italia non ci sono soltanto famiglie composte di 2 o 3 persone, ma ci sono famiglie che hanno anche 7-8 figlioli. Ed allora perché l'Istituto delle case popolari non può, almeno in qualcuno dei fabbricati che costruisce nelle nostre città, fare gli appartamenti un po' più vasti?

Ecco le ragioni per le quali faccio mio l'emendamento dell'onorevole Garlato.

PRESIDENTE. Onorevole Cimenti, siccome ella parla di appartamenti più vasti, voglio avvertirla che il primo emendamento che l'onorevole Garlato ha ritirato, non tende a far aumentare l'area degli appartamenti. Esso tende semplicemente a sostituire alle parole « quattro o cinque vani abitabili », le parole: « alloggi con più di tre vani abitabili » restando però sempre invariata la superficie.

L'altro emendamento, che l'onorevole Garlato mantiene, ella non può farlo suo. Può, se mai, proporre un emendamento all'emendamento Garlato.

CIMENTI. È quello che intendo fare, perché ho la preoccupazione che l'emendamento Garlato, non accolto dalla Commissione e non accolto dal Ministro, possa essere respinto dalla Camera.

Viceversa, se io propongo una riduzione delle possibilità, riservando esclusivamente a casi limite il beneficio richiesto dall'emendamento, ho la fiducia di poter raccogliere la considerazione favorevole degli onorevoli colleghi.

L'onorevole Garlato parla infatti di famiglie composte di cinque membri. Con la mia proposta tale numero verrebbe elevato a sette, riservando quindi alle famiglie con maggior numero di componenti la facilitazione dei 16 metri quadrati in più per persona.

Prego l'onorevole Ministro di voler considerare la mia richiesta e venire incontro così alle esigenze delle famiglie numerose.

PRESIDENTE. L'onorevole Cimenti con il suo emendamento limita la portata dell'emendamento Garlato. Chiedo all'onorevole Garlato se accetta la modifica proposta dall'onorevole Cimenti.

GARLATO. Sarei più favorevole a limitare il numero dei metri quadrati per ogni persona, piuttosto che modificare il numero delle persone.

PRESIDENTE. Aderisce al suggerimento dell'onorevole Cimenti?

GARLATO. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Indubbiamente, l'emendamento Cimenti rispetta meglio il senso della proporzione. Io però sarei di avviso che si dovesse aumentare il numero dei metri quadrati. Questo sarebbe veramente l'unico apporto concreto a fronte degli emendamenti presentati sia dall'onorevole Cimenti, che dall'onorevole Garlato. Sul terreno pratico è il minor male, poiché non complichiamo la legge e effettivamente diamo la possibilità all'Istituto delle case popolari di costruire appartamenti che siano maggiormente ampi e possibilmente più comodi per le famiglie numerose. Quindi, sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario. Prego la Camera di voler respingere gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Garlato, mantiene il suo emendamento?

GARLATO. Sì.

BIASUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASUTTI. Sono d'accordo sugli elementi tecnici, ma mi domando se non sia possibile inserire anche nella legge che riguarda gli Istituti delle case popolari un emendamento che riguardi le famiglie numerose, che sono esclusivamente popolari. Ora, io non posso con questo spirito non approvare l'emendamento Garlato; e avrei acceduto all'emendamento Cimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Biasutti, l'emendamento Garlato è modificato nel senso proposto dall'onorevole Cimenti; ed è su questo che il Ministro ha espresso il proprio pensiero. Egli però non è stato ancora da me interpellato circa l'emendamento proposto dalla Commissione relativo all'estensione dell'area.

Se nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'emendamento Garlato, modificato dall'onorevole Cimenti:

« Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona, in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli legittimi che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto ».

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Relatore se mantiene il suo emendamento.

TAMBRONI, *Relatore*. Ormai è superato: quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche apportate dall'emendamento Garlato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91 e che abbiano ot-

tenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli Istituti finanziari e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di tutti gli alloggi da esse costruiti ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Garlato, Bontade Margherita, Bavaro, Biasutti, Corona Giacomo, Gennai, Tonietti Erisia, Pertusio, Lucifredi:

« All'ultimo rigo, alle parole: di tutti gli alloggi, sostituire le parole: di ciascun fabbricato ».

L'onorevole Garlato ha facoltà di svolgerlo.

GARLATO. Ho proposto questa formula sostitutiva, in quanto le cooperative non è detto che debbano costituire un solo fabbricato, ma potranno costruire più fabbricati sparsi nel tempo. Ora, i primi fabbricati costruiti, con la formula del disegno di legge sarebbero vincolati non soltanto per dieci anni, ma per dieci anni più il periodo di svolgimento dei lavori della cooperativa. Invece mi sembra logico che si possa svincolare fabbricato per fabbricato e quindi la nuova formula darebbe questa possibilità.

Mi si dice che la durata di questi provvedimenti è di tre anni e quindi si giunge ad un massimo di tredici anni. A parte il fatto che anche tre anni in più possono costituire un periodo troppo lungo, potrebbe darsi che questi provvedimenti (ove riesca bene l'applicazione della legge) si possano prorogare, per cui si andrebbe al di là dei tredici anni. Per ciò invito la Camera ad accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Non mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Garlato porti ad una sostanziale modifica: la Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Arrivati a questo punto, mi rimetto alla Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Garlato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica ora apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. FABRIANI, Segretario, legge:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle Società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante concessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

« La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a Società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.

« Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma dei precedenti commi ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto dagli onorevoli Matteucci, Polano, Stuani, D'Amico, Amendola Pietro, Baglioni, il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: giornalisti professionisti, aggiungere le seguenti: all'Istituto nazionale di previdenza avvocati e procuratori e alle Società cooperative composte da avvocati e procuratori il cui reddito imponibile professionale non superi le lire 450.000 ».

STUANI. Se permette, onorevole Presidente, lo svolgo io quale firmatario.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUANI. L'emendamento all'articolo 7, che sembrerebbe un emendamento estensivo, è invece anche un emendamento limitativo, in quanto il testo dell'articolo 7 non

indica il reddito professionale di chi possa far parte di cooperative. Questo emendamento vorrebbe appunto aggiungere l'Istituto nazionale di previdenza avvocati e procuratori e le società cooperative composte da avvocati e procuratori. In altri termini si allarga anche il cerchio, per restringere la quantità, limitando il reddito imponibile professionale a non più di 450 mila lire, cioè a un reddito netto di 35 mila lire mensili. Non vedo perchè questo emendamento non possa essere accolto, in quanto un avvocato il quale abbia un reddito di 35 mila lire, certamente non è un signore che possa avere grandi possibilità. (Interruzioni al centro).

Noi insistiamo su questo emendamento, in quanto voi avete limitato l'articolo 7 alle categorie inserite nello stesso, e non avete limitato il reddito che stabilisce la possibilità di far parte di tali enti. Noi invece vogliamo stabilire la possibilità economica della persona stessa, e che questa possa dimostrare di avere bisogno della casa. Però, è un fatto, che qui si parla di andare incontro a questo cetto medio, che solo porta la sua povertà con dignità, ma quando si tratta di agire sul terreno della realtà concreta non si fa più niente. Noi sappiamo che su 100 avvocati ve ne sono 7 o 8 che sono veramente dei signori, ma ve ne sono altri 70 o 80 che vivono in povertà, ed è giusto includerli questa categoria. Inoltre, noi insistiamo soprattutto sulla limitazione, cioè stabilire il reddito imponibile professionale in lire 450 mila, per la famiglia che avrebbe bisogno di essere inclusa in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, Relatore. Mi dispiace di dover essere contrario all'emendamento. Io sono avvocato, e prendano atto che non sono proprietario di case; quindi sarei ben lieto di poter aderire a questo emendamento, ma osservo che, se modificiamo l'articolo 7, giustamente potrebbero avanzare lo stesso diritto gli ingegneri, gli architetti, i farmacisti e i medici.

Mi permetto inoltre di fare osservare che gli avvocati in Italia sono oltre quarantamila, mentre i giornalisti costituiscono una categoria molto meno numerosa.

Includere la categoria degli avvocati e procuratori sarebbe una ingiustizia a fronte delle altre categorie di professionisti ed artisti che vi sono nel nostro Paese. Per queste

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

ragioni, sul terreno della praticità della legge, io mi oppongo all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. La ragione per la quale l'Istituto nazionale dei giornalisti, nonché — secondo la tesi approvata in Commissione — i funzionari della Camera e del Senato sono ammessi, quando sono costituiti in cooperativa, a fruire obbligatoriamente del prestito della Cassa depositi e prestiti, risiede unicamente in questo: che i funzionari dello Stato, quelli ad esso parificati, nonché l'Associazione nazionale dei giornalisti, offrono le dovute garanzie: i funzionari e quelli parificati a causa degli stipendi che percepiscono, l'Istituto dei giornalisti in virtù della corresponsione che esso riceve annualmente dal tesoro dello Stato.

Tutte le altre categorie, delle quali si è parlato, non potendo offrire le stesse garanzie, non possono fruire degli stessi vantaggi e debbono perciò ricorrere ad altri istituti di credito per i mutui ad esse occorrenti. Credo che la posizione sia chiarita e prego perciò di non insistere sui proposti emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Stuani, insiste?

STUANI. Mantengo l'emendamento, perché anche l'Istituto di previdenza degli avvocati dovrebbe avere lo stesso diritto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Stuani, non accolto né dalla Commissione, né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Debbo ora porre in votazione l'articolo 7 testé letto.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo una trasposizione e cioè che, per maggior chiarezza, il terzo comma prenda il posto del secondo e viceversa.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore aderisce?

TAMBRONI, *Relatore*. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 che, pertanto, risulta così formulato:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge,

anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle Società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante concessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

« Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del precedente comma.

« La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a Società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all'articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Fuschini, Reggio D'Aci, Zaccagnini, Coppi Alessandro, De Martino Alberto, Quintieri, Tosi, Angelini, De Palma, Troisi, Ambrico, Codacci Pisanelli, Roberti, Orlando, Angelucci Nicola, Casoni, il seguente emendamento:

« All'articolo 7-bis (*della Commissione*), aggiungere il seguente comma:

« È abrogato il n. 7°) dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendono vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

L'onorevole Fuschini ha facoltà di svolgerlo.

FUSCHINI. Onorevoli colleghi, poche e brevi parole per spiegare la ragione di questo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

L'articolo 151 del testo unico della legge sull'edilizia popolare ed economica che stiamo modificando col disegno di legge in discussione (ecco perché ho scelto questa sede per discuterne), disponeva che gli atti e i contratti di acquisto, di assegnazione, di iscrizione e cancellazione ipotecaria, di riscatto di mutuo, si potevano fare in quella forma speciale che è la « forma pubblica amministrativa »; vale a dire era escluso per tali atti l'intervento notarile, per cui gli impiegati avevano con ciò una notevole facilitazione per tutti questi atti pubblici di così rilevante importanza.

Questo era il testo unico del 1938 che venne però modificato in una maniera tutt'affatto arbitraria; dico arbitraria nella forma, perché con un decreto reale del 3 giugno 1940 vennero abrogate tutte le disposizioni del testo unico stesso che si riferivano alla forma pubblica amministrativa degli atti riferentisi alle case popolari, in favore degli impiegati, dei ferrovieri e degli altri enti che sono indicati nel testo unico stesso.

Insisto nell'affermare che questo decreto fu arbitrario, perché un testo unico non si può modificare, secondo il diritto amministrativo, con semplici decreti reali o presidenziali. Ed infatti, volendo modificare degli articoli di questo testo unico, il Governo ha presentato, come doveva presentare, un disegno di legge al Parlamento.

Ma, a parte ciò, quel decreto fu determinato da una situazione contingente. Era infatti accaduto che nel 1940, per effetto della guerra, il lavoro dei notai si era molto ridotto ed allora, per le pressioni di carattere corporativo che vennero fatte sul Ministero della giustizia, si addivenne all'abolizione di tutte quelle disposizioni che in diverse leggi limitavano l'intervento dei notai.

Orbene, la situazione del lavoro notarile è oggi profondamente mutata, perché mi risulta, in primo luogo, che il lavoro notarile è molto aumentato e più ancora troverà modo di aumentare per tutto quel complesso di attività che stiamo intensificando. Debbo, in secondo luogo, notare che le tariffe notarili, con decreto del Ministro della giustizia del 1948, sono state adeguate al diminuito potere d'acquisto della lira.

Penso quindi sia necessario tornare alle vecchie disposizioni del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, perché, come risulta anche dai giornali, molti impiegati lamentano di non poter fare gli atti notarili per le assegnazioni definitive delle case o degli appartamenti, per il riscatto

dei mutui e per la cancellazione di ipoteche, per il loro eccessivo costo.

Prego pertanto l'onorevole Ministro e la Commissione di accettare questo emendamento, che non ha altro di mira che di rimettere in vigore disposizioni del testo unico del 1938, e che risalgono a leggi del 1926, e che arrecarono notevoli benefici agli impiegati.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Sono decisamente favorevole all'emendamento dell'onorevole Fuschini, poiché significa un ritorno alla legislazione normale. Il regio decreto 3 giugno 1940, cui accennava il collega Fuschini, formò un'eccezione, ed è giusto che si ritorni alla normalità.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non avrei difficoltà ad aderire alla proposta di emendamento dell'onorevole Fuschini, però devo far osservare alla Camera che a questa innovazione, più volte richiesta nel passato, si è costantemente opposto il Ministro di grazia e giustizia. Come la Camera sa, il Ministero della giustizia ha la tutela della professione notarile, ed è in favore dei notai che fu sancita la disposizione cui si riferisce l'onorevole Fuschini. A me corre l'obbligo di dire questo, perché io so che questo è il pensiero del Ministro della giustizia. La Camera ne faccia quel conto che crede, ma io debbo dirglielo perché abbia tutti gli elementi necessari per orientarsi circa l'accoglimento o meno dell'emendamento dell'onorevole Fuschini. Per quanto mi riguarda, dichiaro di rimettermi alla decisione della Camera.

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. All'osservazione giusta dell'onorevole Ministro, mi permetto di rilevare che la categoria dei notai non può essere equiparata per numero, certamente, alla categoria che beneficerà di queste disposizioni che erano nel testo unico. Comunque, desidero ricordare che vi è il decreto legislativo del 9 aprile 1948, recentissimo quindi, col quale sono stati notevolmente aumentati gli onorari dei notai. Quindi non ritengo che si debba insistere in una eccessiva difesa della categoria rispettabilissima di questi esimi professionisti, alla quale non credo si arrechi alcun danno meritevole di rilievo: ma si ritorna semplicemente ad un periodo di normalità.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Pertanto mi auguro che la Camera vorrà accogliere l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Perlingieri ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per i mutui concessi agli Istituti autonomi per le Case popolari con il contributo previsto dal precedente articolo 1, lo Stato garantisce l'ammortamento.

« Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti.

« In seguito agli sborsi eventuali che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà degli istituti che offrano adeguata garanzia.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERLINGIERI. La Cassa depositi e prestiti concede i mutui previsti in questa legge dietro garanzie; e per quanto riguarda gli istituti autonomi delle case popolari richiede la garanzia delle delegazioni dei comuni nei quali operano questi istituti.

Ora, noi sappiamo quali sono le condizioni finanziarie dei comuni in genere: sarà difficile ottenere questa delegazione da parte dei comuni per garantire i mutui che si dovranno fare agli istituti delle case popolari.

Questa situazione sarà aggravata quando entrerà in vigore l'altro disegno di legge Tupini a proposito dell'edilizia degli enti locali, il quale prevede tutto un congegno di opere pubbliche fondato su mutui e delegazioni da parte dei comuni, i quali, naturalmente, hanno interesse a compiere innanzitutto le opere che sono più urgenti e di più immediato interesse per i comuni stessi, quali acquedotti, fognature, ecc., e mal volentieri darebbero queste delegazioni a favore degli istituti per le case popolari. Quindi è necessario che intervenga questa garanzia da parte dello Stato, altrimenti le operazioni di mutuo presso la Cassa depositi e prestiti non si

potranno compiere. Non è una novità questa, perché con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 13 dicembre 1947, n. 1431, fu concessa questa garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui concessi agli istituti per le case popolari per la sanatoria degli avanzi di gestione.

Mi sembra, quindi, che per rendere pratica ed operante questa legge nei confronti degli istituti per le case popolari, si debba approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, Relatore. Avevo già avuto occasione di esprimere brevemente al Ministro il mio avviso sul concetto informatore dell'emendamento proposto dall'onorevole Perlingieri, e cioè favorevole a dare una garanzia particolare all'Istituto delle case popolari.

L'argomento ha già formato oggetto di discussione in sede nazionale tra i presidenti degli istituti per le case popolari di tutta Italia e credo che questo sia a perfetta conoscenza del Ministro dei lavori pubblici.

In definitiva, gli istituti per le case popolari chiedono una particolare garanzia da parte dello Stato. Nelle precedenti operazioni di mutui, quando lo Stato concorrevà col 50 per cento, la Cassa depositi e prestiti ha preteso la garanzia dei comuni; esattamente l'onorevole Perlingieri osserva che i comuni oggi non sono più in grado di dare garanzie di nessun genere. La legge che stiamo discutendo e che approveremo prevede, invece, la trattazione di mutui direttamente da parte dell'Istituto per le case popolari, il quale viene trattato alla stessa stregua delle cooperative; e, pertanto, mancherebbe la possibilità rapida di concludere il mutuo stesso e la garanzia da parte dello Stato faciliterebbe in modo indubbiamente cospicuo l'espletamento delle operazioni di mutuo.

Si osserverà, io penso, da parte del Ministro dei lavori pubblici che il Ministro del tesoro è contrario. Questo lo sapevo; ma a me non pare che questa garanzia nell'ammortamento possa eccessivamente preoccupare il Ministro del tesoro poiché, in definitiva, gli istituti per le case popolari hanno un loro capitale costituito. Ed ecco dove non sono d'accordo col collega Perlingieri: nella seconda parte del suo emendamento là dove egli dice: « Ove gli istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione dei debiti, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, ecc. ». Io proporrei invece questa formulazione:

« I mutui da concedersi dagli istituti di credito e dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari costituiti ai sensi del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono assistiti dalla garanzia dello Stato per assicurare il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi.

« Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.

« Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, sentita l'associazione delle Casse di risparmio ».

Qui non mi si venga a dire che il Ministro del tesoro potrebbe opporre delle obiezioni, perché io penso che il Parlamento debba essere sovrano; se la Camera dirà e il Senato più tardi confermerà che le casse di risparmio possono concedere mutui agli istituti per le case popolari anche oltre il limite stabilito dai loro statuti, noi apriremo agli istituti per le case popolari nuove vastissime possibilità di finanziamento che oggi ci sono impedito proprio dagli statuti stessi.

Io ho avuto possibilità di conferire con molti presidenti degli Istituti provinciali delle casse di risparmio, i quali mi hanno detto: « fate la modifica, date la possibilità alle casse di risparmio di modificare i loro statuti e noi saremo ben lieti di impiegare in nuove costruzioni quel risparmio che molte volte siamo costretti a tenere inutilizzato ».

Ora, se l'articolo 7-bis potesse essere definitivamente così formulato, io penso che la legge che stiamo discutendo se ne avvantaggerebbe e che il ritmo delle costruzioni diverrebbe molto più intenso.

PRESIDENTE. L'onorevole Perlingieri aderisce alla formulazione dell'onorevole Relatore ?

PERLINGIERI. Aderisco.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, Ministro dei lavori pubblici. Anzitutto vorrei fare una domanda all'onorevole Relatore: la facoltà che si dovrebbe

dare alle casse di risparmio è destinata a mettere queste ultime in condizione di essere garantite dallo Stato, come le case popolari ? Se è questo il pensiero del Relatore, la risposta è evidente e cioè negativa.

TAMBRONI, Relatore. La garanzia del Ministero del tesoro è unicamente nei confronti della Cassa depositi e prestiti e non delle casse di risparmio. Ecco perché dicevo che, approvando questa formulazione, può darsi che la Cassa sia esonerata da molte richieste degli istituti per le case popolari.

TUPINI, Ministro dei lavori pubblici. Questa legge prima che venisse presentata, al Parlamento è stata oggetto di trattative col Ministro del tesoro. Il Consiglio dei Ministri l'ha approvata così.

Quello che chiede l'onorevole Perlingieri, e ora anche l'onorevole Tambroni, riguarda perciò una parte fondamentale della legge. Io non credo che le ragioni che sono a sostegno dell'emendamento proposto abbiano un valore così importante e decisivo, come si è cercato di dimostrare.

È bene rifarci a questo punto alle tradizioni di vita degli istituti per le case popolari, prima dei provvedimenti eccezionali degli ultimi due anni. Esse ci parlano di una realtà veramente operante e, vorrei dire, gloriosa. Il sistema della mia legge si riallaccia in certo qual modo a quello precedente, migliorandolo notevolmente ed estendendone l'applicazione. Infatti, mentre prima lo Stato sovvenzionava l'edilizia popolare nella misura del 3 per cento, comprensiva di interessi e di ammortamento, la percentuale è stata elevata al 4,50 per cento, con un intervento del tesoro pari a circa il 62 per cento del costo totale dell'opera. Se si dovesse aggiungere anche la garanzia dello Stato nei mutui, anche per la differenza del 48 per cento, tanto varrebbe che lo Stato facesse tutto da sé, e questo è assolutamente impossibile. Senza dire che su questa via gli istituti per le case popolari e quelli ammessi ad usufruire dei mutui della Cassa depositi e prestiti, verrebbero mortificati nel loro spirito di iniziativa, nel loro senso di responsabilità e sarebbero esposti a tentazioni di meno rigida amministrazione, se infine tutto dovesse ricadere sulle braccia dello Stato.

D'altra parte la legge è stata concordata in questi termini col Ministro del tesoro e non può subire una innovazione così importante senza la sua presenza alla discussione e con la certezza della sua opposizione. È questione di convenienza che sottopongo alla sensibilità della Camera, sicuro che essa

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

vorrà evitare una decisione di straforo in materia estremamente delicata.

Oggi stesso il Ministro del tesoro ha illustrato il bilancio al Senato. Entro quei limiti si adagia anche l'applicazione di questa legge e noi non possiamo superarli senza riflettere alle conseguenze che ne deriveranno. Per questi motivi prego la Camera di volere respingere l'emendamento.

PERLINGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Vorrei far rilevare che gli istituti autonomi per le case popolari sono in sostanza delle emanazioni indirette dello Stato, perché non si tratta di istituti amministrati privatisticamente. Nel consiglio di amministrazione sono rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, rappresentanti del Ministero delle finanze.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo non incide sulle ragioni che ho detto io.

PERLINGIERI. Dico questo perché non si tratta di agevolazioni che potrebbero preoccupare la Camera nel senso che si tratti di società che verrebbero ad assorbire questi mezzi con scopi privatistici e che siano senza controllo. Il controllo c'è. D'altra parte, le considerazioni fatte permangono gravi perché, in sostanza, se non si viene incontro in questo modo, io mi domando come gli Istituti potranno fare le operazioni. Se la Cassa depositi e prestiti farà le operazioni senza chiedere la garanzia da parte dei comuni, nessuna difficoltà di ritirare l'emendamento, ma se non farà questo, gli istituti non potranno funzionare.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Devo ricordare a questo proposito alla Camera che, in virtù di un decreto legislativo proposto da me prima che si ricostruisse il Parlamento, si abolì quest'obbligo della garanzia da parte dei comuni per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Verò è che la Cassa depositi e prestiti, malgrado una legge abbia reso facoltativo quello che prima era obbligatorio, seguita ad applicare il criterio restrittivo. Tutt'al più si può insistere, magari con un ordine del giorno, per una più larga applicazione del criterio facoltativo, ma nulla di più è lecito domandare al tesoro dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Tambroni, ella intende che la sua formulazione sostituisca l'intero emendamento dell'onorevole Perlingieri?

TAMBRONI, *Relatore*. L'emendamento da me presentato è una formulazione diversa da quella presentata dall'onorevole Perlingieri; quindi sostituisce l'emendamento Perlingieri.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Ministro non accetta il primo comma del suo emendamento, mentre accetta gli altri due.

TAMBRONI, *Relatore*. Io ho ascoltato le ragioni che ha esposto l'onorevole Ministro e mi rendo conto che egli non è libero in questa sede di essere contrario o favorevole per ragioni che dipendono dalla funzionalità del suo dicastero, perché, in definitiva, approvato il disegno di legge dal Consiglio dei Ministri, v'è un impegno collegiale del Governo, quindi una responsabilità del Governo di fronte al Parlamento.

Io non insisto nel primo comma; ma vorrei far presente che gli istituti per le case popolari avevano fatto ben altre richieste che io non ho portato qui. Può comprendere, onorevole Ministro, che sono pervenute al relatore un'infinita serie di proposte come saranno pervenute a lei.

Le ragioni che ha esposto l'onorevole Perlingieri erano degne di considerazione, nel senso che vi è già un controllo del Ministero dei lavori pubblici. Comunque, io non insisto sul primo comma dell'emendamento.

Per quanto riguarda la presentazione di un ordine del giorno, di cui ha parlato l'onorevole Ministro, per rendere operante il decreto presso la Cassa depositi e prestiti, a me pare sia un po' chiedere permesso da parte del Parlamento.

Bisognerà che la Cassa depositi e prestiti si decida a rispettare quel decreto che molto opportunamente il Ministro a suo tempo emanò, poiché diversamente permarrà questo stato di disagio e di difficoltà nel contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti. Ecco perché la seconda parte dell'emendamento che il Ministro accetta può benissimo ovviare a delle gravi difficoltà.

PERLINGIERI. Si potrebbe presentare un ordine del giorno in questo senso.

PRESIDENTE. Penso che non sia possibile presentarne un ordine del giorno, perché noi siamo già in sede di votazione degli emendamenti.

PERLINGIERI. Va bene, del resto le dichiarazioni del Ministro sono già in questo senso.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 7-bis, che rileggo:

« Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

legge, gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all'articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo e terzo comma dell'emendamento Tambroni:

« Le casse di risparmio potranno concedere mutui agli istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.

« Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, sentita l'associazione delle casse di risparmio ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Fuschini accolto dalla Commissione, mentre l'onorevole Ministro si è rimesso alla Camera: « È abrogato il n. 7° dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendono vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'Ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda il consenso alle cessioni.

« Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

« Il primo comma dell'articolo 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono stati presentati dagli onorevoli Matteucci, Polano, Stuani, D'Amico, Amendola

Pietro, Baglioni, i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 8-bis.

« Gli articoli 118 e 124 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati, e ad essi è sostituito il seguente articolo unico:

« La vigilanza sulle cooperative edilizie non fruente di contributo erariale viene effettuata nei modi e termini previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e sue successive modificazioni ».

ART. 8-ter.

« Al secondo comma dell'articolo 125 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Spetta inoltre al Ministero medesimo predisporre i provvedimenti intesi a risolvere i problemi inerenti alla edilizia popolare ed economica e a provvedere alla istruttoria degli affari di competenza della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica. Ogni altra vigilanza sul funzionamento delle cooperative edilizie fruente di contributo erariale è esercitata a norma delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e sue successive modificazioni ».

ART. 8-quater.

« Al 1° comma dell'articolo 127 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, ostacoli e ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettano il regolare funzionamento, ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile di negligenza od irregolarità di particolare rilievo, può il Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale deciderà sulla proposta nei modi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i provvedimenti di cui agli articoli 2543, 2544, 2545 del Codice civile ».

« Il secondo comma dello stesso articolo 127 è soppresso ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

ART. 8-*quinquies*.

« Il primo comma dell'articolo 128 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

« Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito col seguente:

« I bilanci delle gestioni commissariali di cooperative fruente di contributo erariale debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti; ove trattisi di cooperative mutualitarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

ART. 8-*sexties*.

« Alla fine del secondo comma dell'articolo 129 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è aggiunto il seguente paragrafo:

« f) due rappresentanti per ognuna delle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ».

« Il quarto comma del medesimo articolo è sostituito col seguente:

« La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti, funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal Presidente o da uno dei componenti da lui delegato, di ciascuna delle quali debbono far parte un rappresentante per ognuna delle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ».

L'onorevole Matteucci ha facoltà di svolgerli.

MATTEUCCI. Si tratta di emendamenti tutti inerenti al testo unico 28 aprile 1938. Se l'onorevole Ministro conferma che la vigilanza sulle cooperative edilizie ha piena attività nei confronti di questa legge, non abbiamo difficoltà a ritirarli; mantenendo solo l'articolo 8-*sexties*. Si tratta di includere due rappresentanti per ognuna delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Credo che questo potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Sono contrario ad allargare ancora di più una zona che è già sufficientemente larga. È una questione di metodo e di praticità.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.

Faccio osservare, onorevole Matteucci, a proposito del suo emendamento, che le cooperative ammesse alla rappresentanza da lei ricordata, che devono avere almeno — come ella sa — mille associati, sono precisamente quelle di consumo e di lavoro. Viene quindi meno per queste la ragione di essere rappresentate nella Commissione edilizia di vigilanza. L'emendamento perciò non può essere accolto. Posso inoltre assicurare l'onorevole Matteucci — di cui conosco lo spirito animatore allorché quando formula queste proposte — che il mio Ministero ha allo studio una riforma della Commissione di vigilanza attualmente esistente, riforma che prevede, tra l'altro, una rappresentanza delle cooperative edilizie ammesse al contributo statale.

Vale pertanto la considerazione fondamentale che qui ci troviamo in sede di cooperative edilizie, la cui indole non va confusa con quella delle cooperative in genere.

MATTEUCCI. Sono d'accordo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.

Per le cooperative edilizie lei ha ragione: debbono essere rappresentate nella Commissione. Perciò è allo studio una modificazione della Commissione di vigilanza. Ripeto che la questione è allo studio e mi auguro di poterla presto tradurre in una proposta di legge.

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Il mio emendamento aveva lo scopo di inserire nella Commissione di vigilanza i rappresentanti delle cooperative, che l'attuale articolo 129 non prevede. L'onorevole Tambroni non vuole allargare queste rappresentanze, ma bisogna allargarle, perché chi ha più interesse di tutti sono proprio queste cooperative, le quali debbono essere intese nella Commissione di vigilanza.

Sono d'accordo con l'onorevole Ministro che non debbono essere le cooperative di consumo ad esercitare questa vigilanza, ma le cooperative edilizie; però l'associazione che doveva procedere alla nomina aveva l'obbligo di nominare i rappresentanti delle cooperative edilizie. Poiché il Ministro assicura che è allo studio un provvedimento di questo genere, dichiaro di ritirare l'emendamento.

STUANI. L'onorevole Ministro anche per il secondo comma dello stesso articolo dà gli stessi affidamenti?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Naturalmente: più che di affidamenti si

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

tratta di notizie relative a provvedimenti in corso.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società che usufruiscano di concorsi e contributi dello Stato ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole De Martino Carmine, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'articolo 131 del citato testo unico ».

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo emendamento dell'onorevole De Martino Carmine è necessario ed è stato presentato d'accordo col Ministero di grazia e giustizia: prego la Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione non è contraria all'approvazione di questo emendamento chiarificatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con la proposta aggiuntiva dell'onorevole De Martino Carmine.

(È approvato).

Gli onorevoli Matteucci, Polano, Stuani, D'Amico, Amendola Pietro, Baglioni, hanno presentato il seguente articolo 9-bis:

« Il n. 2° del primo comma dell'articolo 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito col seguente:

« 2°) decidere su abusi, irregolarità, nonché sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comunicare le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti che rientrino

nelle attribuzioni dalla legge deferita al Ministero dei lavori pubblici o al Ministero del lavoro e previdenza sociale o alla Commissione centrale della cooperazione ».

MATTEUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto allo articolo 10. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonché con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 ».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le case per alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'articolo 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai comuni, ai sensi dell'articolo 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli istituti e comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.

« Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni dell'1 per cento della spesa occorrente.

« Il passaggio di proprietà è effettuato in base a decreto del Ministro dei lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.

« Avvenuta la cessione tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita a riscatto a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al Titolo II, articolo 12. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le case di civile abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrainposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

« Decorso tale termine, esse sono assoggettate gradualmente alla suddetta imposta e relativa sovrimposta, in ragione di un venticinquesimo del reddito accertato, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al venticinquesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, inteso a sopprimere il secondo comma, è degli onorevoli Garlato, Bontade Margherita, Bavaro, Biasutti, Corona Giacomo, Gennai Tonietti Erisia, Pertusio e Lucifredi.

TAMBRONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo con i presentatori di questo emendamento soppressivo. Il testo della Commissione si limitava solo al primo comma e solo per un errore di stampa è stato inserito anche un secondo comma, che faceva parte del primitivo testo ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene. Pertanto l'articolo 12 è formato del solo primo comma.

Passiamo ai seguenti due emendamenti dell'onorevole Consiglio:

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Per le costruzioni destinate all'uso di abitazione, che siano iniziate entro il 31 dicembre 1951 ed ultimate entro il biennio successivo alla data di inizio, è concessa l'esenzione da ogni imposta, tassa o tributo erariale, provinciale o comunale, e da ogni altra imposta presente o futura, anche se complementare, che comunque colpisca il fabbricato o il suo reddito, per un periodo di tempo di 25 anni.

« Le stesse esenzioni fiscali s'applicano anche alle case costruite o ricostruite dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, e a quelle

in corso di costruzione e ricostruzione, purché ultimate entro il biennio dalla entrata in vigore della presente legge ».

« Aggiungere, in fine dell'articolo, il comma seguente:

« Le esenzioni fiscali di cui al presente articolo si applicano anche alle eventuali imposte personali, che considerino il reddito immobiliare come base di tassazione, e per la parte riguardante detto reddito ».

Poiché l'onorevole Consiglio non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dalla Commissione, e cioè senza il secondo comma.

(È approvato).

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda il testo dell'articolo 12 mi consenta la Camera di dire che io insisto su quello da me presentato.

PRESIDENTE. La Camera ha già votato, onorevole Ministro; non è possibile tornarvi sopra.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io credo che un attimo di distrazione sia possibile a tutti. Quando si è fatta la votazione io credevo che si votasse nel mio testo e non su quello della Commissione che non posso approvare, soprattutto per l'impegno da me assunto verso il collega delle finanze di difendere la mia formula. La Commissione ha ritenuto di dover modificare il testo governativo, come viene sottoposto alla vostra approvazione.

Io per conto mio, devo confermare alla Camera quel che già dichiarai in Commissione e cioè di essere contrario all'emendamento.

TAMBRONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Relatore*. Desidero ricordare che l'articolo 12 è stato già votato. Peraltro proprio ieri, l'onorevole Amendola da quei banchi (*Indica l'estrema sinistra*) diceva di essere contrario alla formulazione di questo articolo, perché il capitale privato, egli affermava, deve venire fuori senza nessuna agevolazione. Ora, noi pensavamo che il capitale privato possa essere stimolato ad investirsi in costruzioni di questa natura, unicamente se si prevede l'esenzione venti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

cinquennale, che in definitiva va a beneficio delle cooperative e di tutti gli enti che sono chiamati a costruire alla luce di questa legge.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Dichiaro, senza entrare minimamente nel merito, di oppormi a che si ritorni sopra una decisione già presa.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*.

Per quanto riguarda la soppressione del secondo comma, io ero d'accordo e la ragione per cui ero distratto era proprio perché la mia attenzione si era fermata su questo punto, mentre la parte sulla quale non sono d'accordo è il primo comma.

PRESIDENTE. È evidente che la Presidenza non può riproporre alla Camera una votazione già avvenuta.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente articolo 12, purché la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso articolo 12.

« Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria ».

A questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Matteucci, Polano, Stuani, D'Amico, Amendola Pietro e Baglioni, il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« Alle cooperative e agli enti di cui all'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonché a quelli aggiunti all'articolo 2 della presente legge è concesso il beneficio della esenzione dell'imposta ipotecaria. Sono salvi gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche ».

L'onorevole Matteucci ha facoltà di illustrarlo.

MATTEUCCI. Lo scopo che si prefigge questo emendamento è il seguente: mentre a tutti si dà l'esenzione venticinquennale, noi vorremmo aggiungere questa esenzione della imposta ipotecaria, proprio per le cooperative e gli istituti per le case popolari. È un beneficio ulteriore che va alla edilizia sovvenzionata, e che verrebbe quindi a di-

minuire il costo delle costruzioni, e quindi il fitto mensile.

STUANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUANI. Sono d'accordo con l'onorevole Matteucci: dopo che la Camera ha votato l'articolo 12, dando una vasta esenzione anche ad enti che possono avere carattere speculativo, è più ancora logico che questa sia data alle cooperative, che non hanno alcun fine speculativo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Io non sarei contrario a questo emendamento, ma temo che forse eccediamo un po'. Credo che qui veramente l'opposizione del Ministro sarà decisa e recisa. Ad ogni modo la Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Faccio notare che non possiamo modificare la legge così radicalmente. Qui entriamo nella competenza del Ministro delle finanze e anche ultimamente ho dovuto fare appello alla Camera perché ricordasse quello che per me è un dovere di correttezza. Non posso assumermi la responsabilità, senza la presenza del Ministro delle finanze, di consentire esenzioni non previste nella legge che era stata concordata col Ministro delle finanze nei termini e limiti che la legge stessa presenta.

Prego perciò la Camera di non accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Matteucci, ella mantiene il suo emendamento?

MATTEUCCI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo intanto in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Matteucci, Polano ed altri.

(Non è approvato).

Gli stessi onorevoli Matteucci, Polano, Stuani, D'Amico, Amendola Pietro e Baglioni propongono altresì il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« È concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da qualsiasi altro grava-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

me fiscale sulle anticipazioni fatte per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte ».

L'onorevole Matteucci ha facoltà di illustrarlo.

MATTEUCCI. Qui si tratta dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle quote di anticipazione che i soci fanno alla loro cooperativa. Io non credo che se domani un socio fa un'anticipazione alla cooperativa debba pagare questa imposta. E, badate, il funzionamento di questa legge troverà proprio delle difficoltà sulle anticipazioni; perché, per comprare l'area, chi anticiperà i soldi? Ma v'è anche l'anticipazione delle costruzioni fino alla copertura.

Io credo che la Camera sappia che non v'è nessun istituto mutuante che dà la prima rata del mutuo se il fabbricato non è coperto: ed hanno ragione, perché altrimenti non avrebbero una seria garanzia.

Ci vogliono grandi anticipazioni e, quindi, se vi sono soci che hanno la possibilità di farle, devono essere esentati dalla ricchezza mobile. Mi sembra che sia una esenzione che possiamo dare.

Aggiungerei all'articolo le seguenti parole:

« per l'acquisto dell'area e per l'inizio delle costruzioni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo.

TAMBRONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario non perché, in definitiva, il criterio che ha seguito l'onorevole Matteucci nel formulare questo emendamento non sia esatto; ma perché si aggiungerebbe alla legge un altro articolo inutile che non serve, perché non credo che domani la cooperativa X abbia bisogno del finanziamento del socio Y per costruire.

Evidentemente sono dei dettagli marginali che non servono.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mantengo le mie riserve; mi rimetto comunque alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-bis proposto dall'onorevole Matteucci, nella sua definitiva formulazione:

« È concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da qualsiasi altro gravame fiscale sulle anticipazioni, fatte per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte,

per l'acquisto dell'area e per l'inizio delle costruzioni ».

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« È concessa la esenzione dell'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente articolo 12.

« La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della presente in case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.

« Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

« Tale esenzione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non è stato presentato alcun emendamento. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue un articolo 14-bis degli onorevoli Matteucci, Polano, Stuardi, D'Amico, Amendola Pietro e Baglioni:

« È concessa l'esenzione dalla imposta generale sulla entrata per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, sempre quando la costruzione sia iniziata e ultimata entro i termini stabiliti nel precedente articolo ».

L'onorevole Matteucci ha facoltà di illustrarlo.

MATTEUCCI. Questo emendamento è inteso a stabilire l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata. Si tratta di una concessione sensibile, ma mi rimetto alla benevolenza della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione è contraria e chiede alla Camera di respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

STUANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUANI. Dichiaro che voterò a favore di questo emendamento, in quanto mi pare che, se vogliamo fare le case, bisognerà che aiutiamo chi voglia veramente costruirle. Non dobbiamo frapporre pertanto ostacoli.

Perché non si vuol concedere a cooperative che sono composte degli stessi elementi che poi abiteranno la casa e che mettono insieme quelle quattro mura a prezzo anche di sacrifici gravi, questa esenzione? Si dice che è un'esenzione forte: ma appunto per questo essa potrà convincere molti a fare dei sacrifici, a sottoporsi a delle privazioni per mettere su queste quattro mura. Essa potrà servire di sprone.

Noi non dobbiamo tagliare la strada a coloro che hanno questa buona volontà. Qui non si tratta di concedere una esenzione a delle società che vogliono fare una speculazione: se così fosse, io sarei d'accordo con il Governo e con la Commissione nel respingere l'emendamento; ma qui si tratta, come ripeto, di cittadini che costruiscono la loro casa.

Dichiaro pertanto, anche a nome del mio Gruppo, che voteremo a favore dell'emendamento Matteucci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*bis* dell'onorevole Matteucci.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Monterisi ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 14-*bis*.

« I capitali impiegati nelle case costruite ai sensi dell'articolo 12 saranno portati in detrazione agli accertamenti non ancora definiti, riguardanti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, di cui al regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, e successive modificazioni ».

ART. 14-*ter*.

« Per le case costruite entro i termini dell'articolo 12 non saranno dovute imposte di successione e trascrizione quando cadono nella successione di colui che ebbe a costruirle ».

ART. 14-*quater*.

« La tariffe ferroviarie sono ridotte alla metà pel trasporto dei materiali da costruzione

impiegati nelle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente articolo 12.

« La riduzione sarà effettuata mediante rimborso a costruzione ultimata su esibizione di certificato rilasciato dal competente ufficio del Genio civile, attestante il periodo di costruzione ».

Ha facoltà di illustrarli.

MONTERISI. Il fine dei miei emendamenti è evidente: io mi preoccupo grandemente che le case siano fatte, che da questo complesso di leggi sorga una organica e spedita politica edilizia, perché altrimenti le nostre discussioni risulteranno perfettamente inutili e oziose. Capisco che il Ministro mi obietterà che ha bisogno di consultare il Ministro delle finanze...

LEONE-MARCHESANO. Ma perché il Ministro non è presente? Perché si deve spesso constatare che questo o quel Ministro manca? Hanno il dovere di essere presenti.

MONTERISI. Peggio per loro se non sono presenti.

Onorevole Ministro, quella della casa è una jattura che assume forme e contenuto di tragedia. Giorni fa ho assistito ad una scena quanto mai significativa: un funzionario di un Ministero, trasferito in altra sede, fu preso da angoscioso pianto dinanzi al capo del personale, qui a Roma, osservando: « Voi mi mandate in un'altra città; ma dove andrò ad abitare? Mi mettete in mezzo alla strada! ». Sappiamo qual fonte di inenarrabili turbamenti familiari e morali sia la coabitazione: risse quotidiane, dispetti, corrucci infiniti, perdita della pace domestica. L'amministrazione pubblica non è in condizione di poter spostare i funzionari; gente cui è impossibile trasferirsi da una città all'altra. I giornali pubblicano con impressionante frequenza notizie di suicidi causati dalla drammatica carenza delle abitazioni.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Che c'entra?

MONTERISI. È appunto il gravissimo disagio della popolazione il movente che deve spingere il Governo ad accettare i miei articoli aggiuntivi.

D'altra parte, onorevole Ministro, gli emendamenti che propongo mirano a stanare il capitale privato. Lo Stato, in questa attività, ha dei limiti molto ristretti; dobbiamo cercare di invogliare l'iniziativa privata, specialmente per quanto riguarda la costruzione di quelle case destinate ad essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

affittate e che ora nessuno costruisce; e dobbiamo soprattutto spingere a costruire coloro che devono farlo per conto proprio. Oggi, non esiste un ambiente economico favorevole perché il capitale privato possa essere investito in queste costruzioni. Perché ciò diventi oggi una realtà effettuale e concreta, dobbiamo cercare in tutti i modi di creare questo ambiente favorevole, specialmente per i piccoli risparmiatori, mezzadri e affittuari, che con altre leggi cerchiamo di favorire.

Per tale peculiare esigenza insisto su questi articoli integrativi della legge; il fine, giova ripeterlo, è che il capitale privato possa trovare, nell'impiego in costruzioni, un migliore terreno, il più conveniente possibile.

Arriverei anche — permettete che esprima questa mia opinione — a concedere un premio a chi costruisce, affinché le case si facciano; altrimenti questo disagio aumenterà e noi staremo perpetuamente a discutere senza mai nulla concludere.

Questa è la ragione per cui ho proposto questi articoli aggiuntivi. Bisogna concedere queste agevolazioni, in vista d'un superiore interesse nazionale. Si parla di 10, 15 milioni di vani: vi sono forse delle esagerazioni in queste cifre, ma si tratta sempre ad ogni modo di cifre astronomiche. Ecco perché parto dal concetto che il capitale investito in costruzioni debba avere un'esenzione generale, essere scevro da tasse e imposte.

Inoltre, onorevole Ministro, v'è un altro rilievo da fare: se noi riusciamo a smuovere il capitale privato, noi riusciamo anche a risolvere un altro problema: l'assorbimento, in notevoli contingenti, della manodopera disoccupata.

Entrando nel merito del primo articolo aggiuntivo che propongo, io chiedo la sospensione dell'avocazione dei profitti di guerra. Onorevoli colleghi, questa legge avoca a se e fa incamerare allo Stato l'80 per cento del capitale privato. Ora, in queste condizioni il capitale privato non entrerà mai nel settore edilizio. Noi abbiamo esempi di costruzioni iniziate e sospese appunto perché sotto la pressione fiscale i detentori di capitali, i risparmiatori rinunziano agli investimenti e preferiscono tesoreggiare il loro denaro pur di non farlo ghermire dal fisco. D'altra parte, se fosse presente l'onorevole Ministro delle finanze, gli farei considerare che il fisco non ricaverà nulla, perché la preda gli sfuggirà e le case non si faranno.

Giorni fa mi sono occupato di un esproprio. Un incauto cittadino, che aveva arrischiato i suoi risparmi in costruzioni, colpito dal

fisco, e precisamente dall'accertamento per soprapprofitti di guerra, ha subito un esproprio con relativa prima asta che è andata deserta; a giorni vi sarà anche la seconda. In queste condizioni io credo che nessuno oserà gittare allo sbaraglio, ossia nelle costruzioni, i propri capitali.

Per quanto riguarda il secondo articolo aggiuntivo, imposta di successione, io propongo...

LEONE-MARCHESANO. La riforma agraria.

MONTERISI. Faremo anche questa. Io propongo che per le case costruite entro i termini dell'articolo 12, non saranno dovute imposte di successione e trascrizione quando cadono nella successione di colui che ebbe a costruirle.

Con questo articolo aggiuntivo io intendo di offrire quasi una intelligente e lecita evasione al testatore perché egli possa investire il capitale in case, anziché lasciarlo liquido, il che aiuterà a risolvere il grande problema con vantaggio sensibilissimo per una cospicua massa di senza tetto.

Per quanto riguarda il terzo articolo aggiuntivo da me proposto, quello delle tariffe ferroviarie, mi permetterò di fare osservare all'onorevole Ministro che a volte il trasporto ferroviario incide considerevolmente sul costo dei materiali da costruzione. È risaputo, per esempio, che un tufo, portato da Gravina a Bari, viene a costare, unicamente per effetto del trasporto ferroviario, il 37 per cento in più di quello che, invece, dovrebbe costare. Io proporrei, se non proprio il trasporto in franchigia, la riduzione almeno del 50 per cento della tariffa in vigore, tariffa manifestamente onerosissima.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io darei i mattoni gratis! (*Si ride*).

MONTERISI. Con la carenza di case che affligge la Nazione non sarebbe mal fatto.

Concludo con questa esortazione: sono del parere che le case devono con qualunque mezzo essere costruite. Il popolo italiano ne ha bisogno; la tragedia delle case supera qualsiasi immaginazione. Noi abbiamo il dovere di non deludere questa inarrestabile aspettativa che tiene in ansia tutto il Paese. E, purché queste famose case vengano costruite, il Ministro onorevole Vanoni conceda tutte le esenzioni che il fine richiede. Il popolo italiano gliene sarà grato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti e tre gli articoli. Mi sono battuto per l'esenzione venticinquennale, ma mettere addirittura il capitale su un trono, come vorrebbe fare l'onorevole Monterisi, mi pare esagerato!

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Coi primi due emendamenti l'onorevole Monterisi tende addirittura alla riforma tributaria in largo stile. Non mi pare che sia questa la sede per farlo, tanto più che è assente il Ministro delle finanze. Prego quindi la Camera di respingere i due emendamenti.

Quanto al terzo emendamento, esso mette in essere un meccanismo così complicato e generoso da giustificare l'interruzione dell'onorevole Camangi: diamo gratis anche i mattoni e allora potremo fare le case!

Abbiamo offerto tante possibilità attraverso queste agevolazioni, che io credo (malgrado lo scetticismo dell'onorevole Marchesano) che le case si possano fare e che si faranno.

Ad ogni modo, prego la Camera di volere respingere anche questo emendamento.

LEONE MARCHESANO. In assenza del Ministro delle finanze!

PRESIDENTE. L'onorevole Monterisi mantiene i suoi articoli aggiuntivi?

MONTERISI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 14-bis proposto dall'onorevole Monterisi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14-ter.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14-quater.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'articolo 12, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.

« È esclusa dalle agevolazioni la vendita di botteghe, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.

« La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di botteghe, che costituiscono unità economiche a se stanti ».

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Perlingieri un emendamento soppressivo degli ultimi due commi.

Ha facoltà di svolgerlo.

PERLINGIERI. Due parole soltanto per ricordare che le botteghe sono, rispetto al fabbricato, nel rapporto della parte rispetto al tutto. Non vedo, quindi, la ragione di mantenere gli ultimi due commi dell'articolo 15. Non si può costruire un fabbricato sospeso nel vuoto: vi sono i piani terranei.

Quindi, chi costruisce, se ricaverà di meno da quelli, farà gravare di più il costo sulla restante parte del fabbricato.

PRESIDENTE. Il Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. E il Governo?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Perlingieri, ella insiste nel suo emendamento?

PERLINGIERI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente e per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettabili al pagamento dell'imposta di registro ed ipotecaria ridotta ad un quarto.

« Gli interessi sulle somme mutate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

« È concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'articolo 12 nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

« Sono fatte salve tutte le diverse o più favorevoli agevolazioni tributarie consentite in materia dalle leggi vigenti.

« La esenzione preveduta dall'articolo 159, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti entro i termini fissati dall'articolo 12 ».

« Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'articolo 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'articolo 12 od al pagamento del prezzo di trasferimento.

« Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una soprattassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.

PRESIDENTE. L'onorevole De Martino Carmine ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: dall'articolo 12, aggiungere: e dall'articolo 17 ».

Chiedo alla Commissione se lo accetta.

TAMBRONI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole De Martino.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 18 con l'emendamento dell'onorevole De Martino accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti entro i termini fissati dall'articolo 12 e dall'articolo 17.

« Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui

preveduti nell'articolo 16 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'articolo 12 od al pagamento del prezzo di trasferimento.

« Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una soprattassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Fino al 31 dicembre 1955, nei comuni in cui non esiste un piano regolatore edilizio, si può procedere, per ragioni di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, alla espropriazione dei terreni, vicini ai centri abitati, al fine di potervi costruire case di abitazione a carattere popolare, anche su iniziativa e per conto di privati, qualora la costruzione di tali case sia ritenuta utile all'interesse pubblico.

« La disposizione del comma precedente si applica altresì alla espropriazione di diritti reali che gravano sui terreni sui quali si intende costruire, sempre quando la permanenza di tali diritti possa costituire ostacolo alla costruzione.

« La sussistenza dell'interesse pubblico è riconosciuta con decreto del Prefetto, su richiesta dell'interessato, sentito il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.

« Il decreto del Prefetto è notificato di ufficio sia al richiedente, sia al proprietario e contro di esso è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva.

« Il decreto che riconosce l'interesse pubblico, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

TAMBRONI, *Relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Relatore*. Propongo di stralciare, dal disegno di legge n. 105, il titolo VIII che riguarda l'incremento delle costruzioni edilizie ed aggiungerlo al titolo II del progetto di cui abbiamo testé concluso l'esame.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

PRESIDENTE. L'onorevole Tupini ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non si aggiunge. Vuol dire che quella parte che era contenuta nella legge sugli affitti è assorbita da questa, ma nella forma e nei modi come noi l'abbiamo approvata, perché non credo che vi sia una conformità letterale fra l'uno e l'altro testo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di questa sua precisazione; la Camera dovrà pertanto tenerne conto al momento della discussione del progetto n. 105 sulle locazioni, quando verrà in discussione il capo VIII.

Chiedo alla Camera di autorizzare la Presidenza a coordinare il testo del disegno di legge approvato nei singoli articoli. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge testé discusso sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e interpellanze pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per stroncare le gravi e frequenti frodi ed adulterazioni dei vini praticate, anche in scala industriale, specie nei grandi centri di consumo, ove sono favorite dalle elevate tariffe daziarie, ed aventi dannosissime ripercussioni sui prezzi e sul buon nome dei nostri rinomati vini, deprimendo anche lo spirito laborioso dei viticoltori italiani.

« SCOTTI ALESSANDRO, FERRARIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere se non ritenga opportuno sospendere la licenza per l'importazione di materie prime per la fabbricazione di alcool di seconda categoria, nell'interesse dell'Erario e soprattutto dei viticoltori, tenendo presente che la pesantezza del mercato dell'alcool per l'eccesso di disponibilità nei confronti delle disponibilità di assorbimento, determina un ab-

bassamento di prezzo dei vini guasti e dei sottoprodotti in genere della vite, con grave preoccupazione dei nostri viticoltori, che in Italia sono parecchi milioni.

« MONTERISI, GIUNTOLI GRAZIA, TRIMARCHI, LATANZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno di prorogare, almeno di un anno, il termine stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, allo scopo di concedere alle Amministrazioni comunali la possibilità di apprestare la revisione delle tabelle organiche, richieste dalla Commissione centrale di finanza locale, e dare in tal modo una stabilità al personale avventizio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se — in considerazione: 1°) che sono riattivate numerose linee di navigazione con l'Africa, India, Egitto e Paesi orientali con l'approdo periodico di navi ai porti di Brindisi e di Bari; 2°) che numerosi viaggiatori non preferiscono il mezzo aereo sia per motivi economici che per motivi di sicurezza; 3°) che attualmente non vi è alcuna comunicazione ferroviario-marittima tra il Centro europeo ed i porti di Bari e di Brindisi per il trasporto ed il transito, senza trasbordo, dei viaggiatori, dei bagagli e della posta — non ritenga opportuno di proporre, in una delle prossime conferenze internazionali per gli orari delle ferrovie europee, la istituzione, per ora, di una comunicazione diretta internazionale e senza trasbordo, giornaliera, per il trasporto ed il transito dei viaggiatori, bagagli e posta provenienti dall'Inghilterra, Paesi scandinavi e dal centro Europa, diretti principalmente ai porti di Bari e Brindisi per l'imbarco per l'Africa, India e Paesi orientali; ed in via subordinata, per qualsiasi viaggiatore diretto in Italia per ragioni commerciali, turistiche, ecc., e viceversa. Detto mezzo potrebbe, in via di esperimento, limitarsi ad una carrozza di prima e seconda classe e ad una carrozza-letti tra Calais, Parigi, Milano, Bologna, Bari, Brindisi, Lecce e viceversa, utilizzando gli attuali treni viaggiatori con immediate coincidenze ai transiti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« TROISI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se può sciogliere la riserva con la quale, rispondendo in data 5 novembre del decorso anno ad una precedente interrogazione, dichiarava di non essere, allo stato delle cose, in grado di accertare quali somme erano state e devono essere destinate alle bonifiche ricadenti nella provincia di Reggio Calabria.

« L'interrogante, dato il lasso di tempo trascorso, crede opportuno rinnovare la sua richiesta di conoscere, cioè, quali e quante somme siano state assegnate e si ritiene, finalmente, equo e doveroso assegnare alle necessarie bonifiche calabresi e particolarmente alle bonifiche, indispensabili e necessarie, nella provincia di Reggio Calabria, perché come è ovvio le bonifiche in Calabria non si esauriscono nei comprensori del Neto e della piana di Sibari, che pur nella loro importanza ne rappresentano solo una parte e rivestono l'economia di una sola provincia, laddove altre due provincie, e specie la provincia di Reggio, attendono da inderogabili criteri di giustizia distributiva di essere prese finalmente nella debita considerazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« GRECO GIOVANNI ITALO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere a che punto si trovano i lavori di ripristino delle opere portuarie del porticciuolo mercantile di Santa Maria nel porto di Gaeta, e quando saranno iniziati i lavori del secondo e terzo lotto progettati nel 1946-47; e se intendano affrettare i lavori per lenire la disoccupazione in quella città, duramente danneggiata dalla guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della marina mercantile, per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare, affinché i marittimi possano riscuotere l'atteso premio di avvicendamento e perché i pensionati della marina mercantile possano veder risolto l'annoso e tragico problema quotidiano con la sistemazione delle pensioni.

« MAZZA CRESCENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere quali passi intende compiere per protestare e richiedere riparazione degli atti vandalici che gli

jugoslavi stanno compiendo da tempo ai danni dei monumenti eretti a ricordo del sacrificio del soldato italiano sui monti che circondano Gorizia e che il Trattato ha strappato all'Italia.

« BARESI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla necessità di intervenire tempestivamente e con provvedimenti adeguati nei confronti di quei commissari dei Consorzi agrari, i quali, allo scopo di rendere inoperante la democratizzazione effettiva di tali enti e per occultare le loro gravi irregolarità: in violazione all'articolo 8 del decreto legislativo 5 luglio 1948, n. 1235 e all'articolo 2525, secondo comma, del Codice civile, pretendono di escludere dalla partecipazione alle elezioni quei soci i quali, pur avendo presentato regolare domanda accompagnata dal versamento delle quote sottoscritte prima del 16 novembre 1948, dolosamente non sono stati iscritti nel libro dei soci; in contravvenzione all'articolo 2422 del Codice civile, si oppongono all'esercizio del diritto dei soci, di ispezionare il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni di assemblea, ottenendone estratti a proprie spese.

« MICELI, GRAZIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e delle finanze, circa i provvedimenti adottati e da adottare per la repressione delle frodi nella preparazione dei vini, onde concorrere con altri provvedimenti del caso a riattivare il commercio ed arrestare la discesa dei prezzi, la cui caduta preoccupa seriamente tutta la nostra popolazione rurale, poiché mette in grave disagio milioni e milioni di cittadini, aggravando così alla base le stesse riforme strutturali riguardanti l'agricoltura.

« MONTERISI, GIUNTOLI GRAZIA, TRIMARCHI, LATANZA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 0,45.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Approvato dal Senato). (206). — (Relatori: Fassina, per la maggioranza, e Di Vittorio, di minoranza).

Alle ore 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

«Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie». (339).

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

«Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Approvato dal

Senato). (206). — (Relatori: Fassina, per la maggioranza, e Di Vittorio, di minoranza).

«Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione. (31). — (Relatore: Codacci Pisanelli).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

«Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi. (Urgenza). (Approvato dal Senato). (466). — (Relatori: Lazzati e Marengi, per la maggioranza, e Grifone, di minoranza).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI